



**N. 2469-A**

*Relazione orale*

*Relatori* COLLINA e RIPAMONTI

**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

**Comunicato alla Presidenza il 27 maggio 2022**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro dello sviluppo economico**

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

**EMENDAMENTI****Art. 1****1.1**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «ambiente», inserire le seguenti: «e sostenere il processo della transizione energetica e sostenibile, derivante da fonti energetiche rinnovabili».*

---

**1.2 (testo 2)**

CONZATTI

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;».*

---

## Art. 2

### 2.1

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, RAMPI

#### Ritirato

*Al comma 1, dopo le parole: «e le autonomie», inserire le seguenti: «acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali,».*

---

### 2.2 (id. a 2.3, 2.4)

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni;».*

---

### 2.3 (id. a 2.2, 2.4)

DI GIROLAMO, LUPO, FEDE, PAVANELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni;».*

---

**2.4 (id. a 2.2, 2.3)**

CONZATTI, SBROLLINI

**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «pre-  
via intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni;».*

**2.5**

CONZATTI, SBROLLINI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «e sentito il Garante per la protezione dei dati personali».*

**2.6**MALLEGNI, DE POLI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
BERARDI, PAPATHEU**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1 dopo le parole: «al fine» inserire le seguenti: «di verificare la sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE,»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*«h-bis definire i criteri per la esistenza della scarsità della risorsa e la rilevanza economica transfrontaliera dell'utilizzo del bene pubblico»;*

c) dopo l'**articolo**, aggiungere i seguenti:

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

"Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione non ha la rilevanza economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al 12 dicembre 2006, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante."

**Art. 2-ter.**

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il Codice della Navigazione le parole: "senza alcun compenso o rimborso" sono sospese.

**Art. 2-quater.**

1. All'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "da sette a quindici anni".

**Art. 2-quinquies.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico,

il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica di diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* determinare criteri omogenei per la individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l'accessibilità alla battigia;

*b)* affidare le concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della continuità d'impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;

*c)* prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;

*d)* stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico nonché l'ammortamento e l'equa remunerazione del capitale eventualmente investito;

*e)* prevedere criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;

*f)* rideterminare la misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento nonché individuare criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;

*g)* prevedere criteri per la riassegnazione delle concessioni in essere al momento della entrata in vigore della presente legge che non abbiano un

interesse transfrontaliero o che siano ubicate nelle aree nelle quali non vi sia scarsità della risorsa naturale o anche perché antecedenti al 12 dicembre 2006;

*h)* prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;

*i)* prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;

*l)* prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;

*m)* definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

*n)* revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Continuano, in ogni caso, ad avere efficacia fino al termine previsto dal relativo titolo le concessioni affidate o rinnovate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla

data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

7 Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

8. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

## 2.7

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «al fine» inserire le seguenti: «di verificare la sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE,».*

## 2.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

### **Dichiarato inammissibile**

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «tenendo conto delle esigenze di difesa e di sicurezza» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle informazioni e del know how aziendale.»;*



b) *al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) previsione della piena accessibilità ai dati da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati.».*

---

### **2.9 (id. a 2.10)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza;».*

---

### **2.10 (id. a 2.9)**

CASTALDI, DI GIROLAMO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza».*

---

### **2.11**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «materia di concessioni di beni pubblici», inserire le seguenti: «con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza».*

---

**2.12**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) definire i criteri per la esistenza della scarsità della risorsa e la rilevanza economica transfrontaliera dell'utilizzo del bene pubblico».*

---

**2.13**

CONZATTI, MARINO, SBROLLINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) previsione di un adeguato sistema di sanzioni in caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte.».*

---

**2.14**

GALLONE, TOFFANIN, MALLEGNI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Nelle more dell'espletamento delle operazioni di mappatura dei regimi concessori di beni pubblici previste dai commi 1 e 2, le autorità preposte al rilascio delle concessioni idroelettriche di piccola derivazione procedono alle istruttorie relative alle domande di rinnovo sulla base delle norme statali e regionali vigenti.».*

---

**2.15**

BOCCARDI, MALLEGNI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo la parola "demanio" sono aggiunte le seguenti: "di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile"».

**2.0.1**

BOCCARDI, MALLEGNI

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

*(Delega in materia di riordino della disciplina delle, concessioni demaniali marittime per finalità abitative e residenziali)*

1. Al fine di assicurare la compiuta disciplina delle concessioni delle aree demaniali per finalità abitative e residenziali, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, un decreto legislativo volto a riordinare le concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e residenziale, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale.».

**2.0.2**

VACCARO, LICHERI, PUGLIA, NATURALE, CROATTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in favore del commercio su aree pubbliche)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *c*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*c-bis*) alle attività di commercio su aree pubbliche di cm all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".».

**2.0.3**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni)*

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni recante il Codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione non ha la rilevanza economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al 12 dicembre 2006, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una pe-

rezza asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante.

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "senza alcun compenso o rimborso", sono soppresse.»

---

#### **2.0.4 [id. a 2.0.5, 2.0.8 (già 3.0.4)]**

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)*

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.»

---

**2.0.5 [id. a 2.0.4, 2.0.8 (già 3.0.4)]**

TIRABOSCHI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)*

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

*b)* previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.».

**2.0.6**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o trasformazione» sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a

0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;».

## 2.0.7

BOTTICI, GIOTTO

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese)*

1. Lo Stato disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e degli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

2. Gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse "vicinanze" di Carrara, nonché i beni stimati di cui all'Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, appartengono al patrimonio indisponibile comunale e l'esercizio dell'attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.».

## 2.0.8 (testo 2)

MARGIOTTA

### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)*

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza

del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.

c) rispetto di quanto previsto dall'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

## **2.0.1000/1 (testo 2)**

TURCO, MISIANI, CONZATTI, ERRANI, DURNWALDER, TIRABOSCHI, PIANASSO, CROATTI, CIOFFI, VACCARO

### **Accolto**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «Art. 2-bis»:

1) alla rubrica, dopo le parole: "per finalità turistico ricreative" aggiungere le seguenti: "e sportive";

2) al comma 1, alinea, dopo le parole "31 dicembre 2023" aggiungere le seguenti: "ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo";

3) al comma 1, lettera a):

3.1) dopo le parole: «turistico-ricreative», aggiungere le seguenti: «e sportive»;

3.2) sostituire le parole da: "quelle gestite" fino a: "decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242", con le seguenti: "quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";



4) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative» aggiungere le seguenti: «e sportive»;

5) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.»;

6) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis: Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.";

b) al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modifiche:

1) alla rubrica, dopo le parole: "per finalità turistico ricreative" aggiungere le seguenti: "e sportive";

1.1) al comma 1, dopo le parole "demanio marittimo" aggiungere le seguenti: "lacuale e fluviale";

1.2) al comma 1, dopo le parole "finalità turistico ricreative" aggiungere le parole "e sportive"

1.3) sostituire le parole da "nonché la disciplina" fino a "punti di ormeggio" con le seguenti: "con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura";

2) al comma 2:

2.1) all'alea, dopo le parole: "principi e criteri direttivi," aggiungere le seguenti "anche in deroga al codice della navigazione";

2.2) alla lettera e):

2.2.1) al numero 1, sopprimere le seguenti parole: ", e di enti del terzo settore";

2.2.2) al numero 4, sostituire le parole: "l'accessibilità e la fruibilità del demanio", con le seguenti: "l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale";

2.2.3) al numero 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le seguenti «e adeguata considerazione»;

2.2.4) al numero 5.1), sopprimere le parole: "o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici";

2.2.5) al numero 5.2) sostituire le parole: "la concessione" con le seguenti: "una concessione" e dopo le parole "o di tipo professionale" aggiungere le seguenti "del settore";

2.3) alla lettera h) dopo le parole "delle coste" aggiungere le seguenti "e sponde";

2.4) sostituire la lettera i) con la seguente: "definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;"

2.5) alla lettera l), dopo le parole "finalità turistico-ricreative" aggiungere le seguenti "e sportive";

2.6) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

"m-bis) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo";

3) al comma 4, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," con le seguenti: "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

## **2.0.1000/2**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:*

#### **«Art. 2.1.**

*(Disposizioni per la mappatura delle concessioni demaniali)*

1. Al fine di promuovere una completa mappatura dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle in-

infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema Informativo del demanio marittimo (S.I.D.) è integrato con le ulteriori informazioni di seguito indicati:

a) il valore degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare alla data del 31 dicembre 2023;

b) la tipologia, la destinazione d'uso prevista nei piani di spiaggia, la superficie occupata, il canone concessorio di ciascuna area demaniale e le superfici libere e destinabili a concessione;

c) la qualità delle acque costiere e la loro idoneità alla balneazione;

d) i dati organizzativi delle imprese concessionarie, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;

e) la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;

f) la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, anche ai fini della partecipazione alle pubbliche gare successive.

2. Al fine di integrare le informazioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verifica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito *internet* del Sistema informativo del demanio che le amministrazioni pubbliche locali abbiano pubblicato tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati, anche attraverso il ricorso a strumenti di rilevazione fotografica e cartografica, così da consentire una più puntuale conoscenza dei beni in questione ed identificare eventuali utilizzi non autorizzati o difformi degli stessi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sono individuate le misure di verifica e accertamento per gli enti locali gestori inadempienti. e le relative misure di carattere sanzionatorio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Agenzia del demanio, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali, effettua attività di telerilevamento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di opere abusive, manufatti difformi e/o non autorizzati di inadempimenti contrattuali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture delle mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri del turismo e degli affari regionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e le tempistiche entro cui i concessionari provvedono alla rimozione delle opere abusive, difformi o non autorizzate ed al ripristino dei luoghi, nonché le azioni sanzionatorie, ivi inclusa la preclusione dalla partecipazione a successive gare di aggiudicazione delle concessioni, nei confronti dei concessionari inadempienti.

5. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Agenzia del demanio, redige annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione sulle consistenze attuali, diversificate per usi e tipologie indicizzate, delle aree destinate alla balneazione e/o ad altri utilizzi, evidenziando quelle già oggetto di concessione, quelle disponibili per nuove concessione e quelle pubbliche. La relazione deve altresì dare evidenza delle concessioni irregolari con riferimento ai vincoli ambientali e territoriali ed agli obblighi economici dei concessionari e delle azioni interdittorie e sanzionatorie intraprese. La relazione dà conto sia dei dati aggregati a livello nazionale, sia di quelli distinti a livello regionale al fine di dare evidenza del riferimento territoriale della scarsità della risorsa demaniale balneare. La relazione è trasmessa alle Camere, corredata dall'illustrazione dei criteri adottati nella ricognizione.

6. In caso di mancato pagamento da parte dei concessionari di due canoni di concessione, anche non consecutivi, la concessione è revocata e al concessionario inadempiente è preclusa la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni marittime.

7. Ai fini del rispetto del principio di proporzione tra aree libere ed aree destinate alle concessioni balneari, si demanda al governo la determinazione dei parametri, specifici per realtà territoriale regionale, in base ai quali le singole Regioni dovranno stabilire la predetta proporzione, nonché le modalità attuative, di periodica revisione e di pubblicità dei dati elaborati, prevedendo anche la forma degli *open data*.

**2.0.1000/3**

GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, sopprimere il capoverso «Art. 2-bis».*

**2.0.1000/4**MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire i capoversi «Art. 2-bis» e «Art. 2-ter», con i seguenti:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. In ogni caso entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di

recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.

4. Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

*a)* le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

*b)* i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

5. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2025 se il termine previsto è anteriore a tale data.

6. Fino alla data di cui al comma 4, e fermo restando quanto previsto al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connesso alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 4 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

*a)* i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*b)* il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

**Art. 2-ter.**

*(Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse)*

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di, concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi include quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente art. 2-bis, comma 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti, e dei casi e dei limiti per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle nuove aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di attività di impresa o di tipo professionale;



6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, della presente legge;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il sub-ingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale, del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e della perdita dell'avviamento anche connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 2-quater.**

*(Disposizioni per le concessioni demaniali anteriori al 28 dicembre 2009)*

1. Gli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'Amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-bis, comma 1.».

**2.0.1000/5**

PARAGONE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire i capoversi, «Art. 2-bis» e «Art. 2-ter» con i seguenti:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.

4. Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30

dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

5. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 4, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2025 se il termine previsto è anteriore a tale data.

6. Fino alla data di cui al comma 4, e fermo restando quanto previsto al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connesso alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 4 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

### **Art. 2-ter.**

*(Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse)*

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore

dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi include quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti, dei casi e dei limiti per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, secondo i presupposti e i principi della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di attività di impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva reddi-

tività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, della presente legge;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il sub-ingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale, del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e della perdita dell'avviamento anche connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziati, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 2-quater.**

*(Disposizioni per concessioni demaniali rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009)*

1. Gli articoli 2-bis e 2-ter della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'Amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-bis, comma 1.».

---

**2.0.1000/6**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, aggiungere le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. Le concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 1, commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2033 ed il titolo è immediatamente esigibile»;

*b) sopprimere il capoverso «Art. 2-ter».*

---



**2.0.1000/7 (testo 2)**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

1) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Entro il 31 dicembre 2023 devono essere realizzati il monitoraggio e la mappatura di tutte le aree demaniali: costiere, lacuali e fluviali, marittime. La predetta mappatura deve precedere ogni altro adempimento inclusa la procedura selettiva.

2. Al termine della procedura di mappatura di cui al comma 1, e comunque alla data del 31 dicembre 2023, i comuni e le Autorità di sistema predispongono le modalità per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica in riferimento alle aree demaniali libere e concedibili, prive di concessione in essere.

3. Alla medesima data del 31 dicembre 2023, qualora dalla mappatura di cui al comma 1, dovesse emergere la scarsità del bene demaniale, espletate tutte le procedure di cui al successivo articolo 2-ter, i comuni e le Autorità di sistema procedono secondo criteri di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e massima partecipazione, e nel rispetto dell'interesse pubblico, all'assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica di:

a) concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.».

2) *sopprimere il comma 2;*

b) *al capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Il Governo, al fine di tutelare la sicurezza delle coste italiane e il suo patrimonio di interesse strategico, economico e turistico, anche attraverso

le scelte per individuare la custodia del bene affidata ad imprese commerciali o gestita direttamente dall'ente pubblico o in partenariato pubblico privato, con uno o più decreti legislativi, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità per esercitare un diritto di riserva in caso di minaccia all'interesse nazionale da parte di soggetti interessati all'acquisizione del bene.

*2-bis.* I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* determinazione dei criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l'accessibilità alla battaglia;

*b)* l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della continuità d'impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;

*c)* prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;

*d)* definizione di limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico nonché l'ammortamento e l'equa remunerazione del capitale eventualmente investito;

*e)* previsioni di criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;

*f)* rideterminazione della misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento nonché individuazione dei criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;

*g)* previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti

acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;

*h)* previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;

*i)* previsione dell'estensione della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;

*l)* definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

*m)* istituzione di un Elenco nazionale degli operatori economici idonei a concorrere per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, distinto in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, a cui ciascun operatore economico può fare domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione anche con riguardo a più sezioni;

*n)* revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.».

## **2.0.1000/8**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Proroga in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)*

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, all'acquacoltura e alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e a punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ri-

conosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di settantacinque anni a decorrere dalla medesima data.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demania- li l'estensione della durata della concessione per il periodo di cui al comma 1, garantendo tale applicazione anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione di tale estensione.

3. La durata della nuova concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale, con le finalità di cui al comma 1, non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della nuova concessione demaniale non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.

4. La durata della nuova concessione, nei limiti di cui al comma 3, è fissata dal comune nella procedura di selezione.

5. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo, lacuale e fluviale, la concessione temporanea può essere rilasciata per il periodo strettamente necessario all'utilizzo.

6. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali su aree disponibili è avviato dal comune, in conformità ai principi di concorrenza e trasparenza, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.

7. Con atto della giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, il peso da attribuire ai parametri di cui al comma 12 e i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore.

8. Il bando per l'assegnazione delle nuove concessioni marittime, lacuali e fluviali è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale del comune dove si trova l'area da assegnare in concessione e, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.

9. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

10. I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11. I comuni indicano nel bando i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono opportuno richiedere.

12. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale costituiscono validi parametri di valutazione, conformi a quanto disposto dall'articolo 37 del codice della navigazione:

- a) l'utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- b) la professionalità e l'esperienza maturate nel settore delle attività turistico-ricreative;
- c) la capacità economico-finanziaria;
- d) l'offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
- e) i servizi accessori offerti all'utenza;
- f) la qualità di impianti e manufatti e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- g) il personale impiegato nell'esercizio della concessione;
- h) l'impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;
- i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, conforme ai parametri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione.

13. I parametri di cui al comma 12 sono specificati e ponderati dal comune nel bando di cui al comma 6, in relazione alle peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.

14. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso comune.

15. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale è rilasciata ai sensi dell'articolo 45-*bis* del codice della navigazione.».

**2.0.1000/9**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo inserita la seguente:

*"f-ter) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".».*

**2.0.1000/10**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art.2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 premettere i seguenti commi:*

«01. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2006, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. In ogni caso, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una rico-

gnizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.»;

b) *al comma 1 sostituire le parole:* «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023», *con le seguenti:* «Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 01, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2023», *con le seguenti:* «31 dicembre 2025»;

d) *al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 1», *inserire le seguenti:* «e fermo restando quanto previsto al comma 01».

## **2.0.1000/11**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art 2-bis», al comma 1 premettere i seguenti commi:*

«01. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

02. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri,

unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

03. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.».

## **2.0.1000/12**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Con specifico riferimento alle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo, la mappatura di cui all'articolo 2 è finalizzata alla verifica della effettiva sussistenza del requisito della scarsità delle risorse, fissato dalla direttiva 2006/123/CE quale preconditione per l'applicazione della medesima direttiva.»;

b) *al comma 1, anteporre al primo periodo le seguenti parole: «Nelle more della realizzazione della mappatura di cui all'articolo 2» e sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *sopprimere l'articolo 2-ter.*

## **2.0.1000/13**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.100, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 2-bis»,*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al termine della procedura di mappatura di cui all'articolo 2, e comunque alla data del 31 dicembre 2023, i comuni e le Autorità di sistema



predispongono le modalità per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica in riferimento alle aree demaniali libere e concedibili, prive di concessione in essere.

*1-bis.* Alla medesima data del 31 dicembre 2023, qualora dalla mappatura di cui all'articolo 2, dovesse emergere la scarsità del bene demaniale, espletate tutte le procedure di cui al successivo articolo *2-ter*, i comuni e le Autorità di sistema procedono secondo criteri di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e massima partecipazione, e nel rispetto dell'interesse pubblico, all'assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica di:

*a)* concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

*b)* i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.».

*2) sopprimere il comma 2;*

*b) al capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Il Governo, al fine di tutelare la sicurezza delle coste italiane e il suo patrimonio di interesse strategico, economico e turistico, anche attraverso le scelte per individuare la custodia del bene affidata ad imprese commerciali o gestita direttamente dall'ente pubblico o in partenariato pubblico privato, con uno o più decreti legislativi individua le modalità per esercitare un diritto di riserva in caso di minaccia all'interesse nazionale da parte di soggetti interessati all'acquisizione del bene.

*2-bis.* I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* determinazione dei criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l'accessibilità alla battigia;

*b)* l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto

della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della continuità d'impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;

c) prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;

d) definizione di limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico nonché l'ammortamento e l'equa remunerazione del capitale eventualmente investito;

e) previsioni di criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;

f) rideterminazione della misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento nonché individuazione dei criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;

g) previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;

h) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;

i) previsione dell'estensione della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) istituzione di un Elenco nazionale degli operatori economici idonei a concorrere per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, distinto in sezioni corrispondenti alle diverse

tipologie di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, a cui ciascun operatore economico può fare domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione anche con riguardo a più sezioni;

n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.».

## **2.0.1000/14**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 2-bis»,*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In attesa della completa ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo da parte delle Regioni, continuano ad avere efficacia se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:*

*a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;*

*b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.»;*

2) *sopprimere il comma 2;*

*b) al capoverso «Art. 2-ter», sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro dodici mesi dalla completa ricognizione di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis della presente legge».*

**2.0.1000/15**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, alle parole: «Continuano ad avere efficacia» premettere le seguenti: «Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1,».*

**2.0.1000/16**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

*- al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033» e sopprimere la parola: «disposti»;*

*- dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21- novies della legge 7 agosto 1990 n. 241»;*

*- sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2033 se il termine previsto è anteriore a tale data»;*

*- sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.».*

b) *al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: «o libere attrezzate», fino alla fine della lettera;*

*- al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affida-*

mento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;

- *al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;*

- *al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente»;*

- *al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;»;*

- *al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i) previsione dell'estensione della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;».*

## **2.0.1000/17**

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

2) *sopprimere la parola «disposti»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b) continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2033 se il termine previsto è anteriore a tale data.»;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.».*

---

**2.0.1000/18 (id. a 2.0.1000/19)**

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
  - b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
  - c) *sopprimere il comma 4).*
- 

**2.0.1000/19 (id. a 2.0.1000/18)**

PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
  - b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
  - c) *sopprimere il comma 4).*
-

**2.0.1000/20**

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, all'alea, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» a «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*

**2.0.1000/21**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» fino alle parole: «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*

**2.0.1000/22**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» a «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*

**2.0.1000/23**

GIACOBBE, MANCA, ROJC

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2028»;*

2) *al comma 2, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: «Per adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento si intende, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quella assicurata nelle forme previste dall'ordinamento dell'ente che indice la procedura selettiva»;*

3) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è considerata abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327»;*



b) *al capoverso «Art. 2-ter», comma 2:*

1) *alla lettera e):*

a) *al punto 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le seguenti: «e adeguata considerazione»;*

b) *al punto 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire le seguenti: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo»;*

c) *dopo il punto 5.2), aggiungere il seguente: «5.3) degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali»;*

2) *alla lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».*

---

## **2.0.1000/24**

GIACOBBE

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2028»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è considerata abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».*

---

**2.0.1000/25**

GIACOBBE, MANCA, ROJC

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2028» e sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è considerata abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».*

---

**2.0.1000/26**GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le parole: «31 dicembre 2025».*

---

**2.0.1000/27**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo le parole: «31 dicembre», sostituire la parola: «2023» con la parola «2025».*

---

**2.0.1000/28**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche».*

---

**2.0.1000/29**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi».*

---

**2.0.1000/30**

CAUSIN

**Decaduto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la parola: «disposti»;*
  - b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;*
  - c) *al comma 2, dopo le parole: «è anteriore a tale data» aggiungere le seguenti: «, e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.»;*
  - d) *al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1», inserire le seguenti: «comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.»;*
-

**2.0.1000/31**

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «disposti»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «è anteriore a tale data» aggiungere le seguenti: «, e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.»;*

d) *al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1» , inserire le seguenti: «e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante».*

**2.0.1000/32**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, VACCARO

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 1, dopo la parola: «disposti» inserire le seguenti: «, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.».*

**2.0.1000/33**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ivi comprese quelle di cui all'art. 01, comma*

1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,».

---

**2.0.1000/34**

TARICCO, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'» con le seguenti: «ricomprese nell'»;*

b) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «30 dicembre 2018, n. 145», aggiungere le seguenti: «limitatamente alle concessioni demaniali previste al comma 1, lettera a) e b)».*

---

**2.0.1000/35**

Simone BOSSI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'», con le seguenti: «ricomprese nell'»;*

b) *al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alle concessioni demaniali di cui al comma 1 lettere a) e b)».*

---

**2.0.1000/36**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'» con le seguenti: «ricomprese nell'»;*

b) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «145», aggiungere le seguenti: «limitatamente alle concessioni demaniali previste al comma 1, lettera a) e b)».*

## **2.0.1000/37**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, CIOFFI

### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e quelle per la realizzazione» fino alla fine della medesima lettera;*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i rapporti» inserire le seguenti: «, sorti successivamente al termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, per i quali il periodo di durata della concessione è rimesso alla determinazione delle parti,»;*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali antistanti o immediatamente prospicienti le aree di proprietà di alberghi e altre strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, nonché di strutture ricettive all'aperto, strumentali all'esercizio delle attività ricreative e riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.»;*

2) *al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*«b-bis. esclusione dalla disciplina degli affidamenti di cui alla lettera b) delle aree demaniali antistanti o immediatamente prospicienti la proprietà di alberghi e altre strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, nonché di strutture ricettive all'aperto, strumentali all'esercizio delle attività ricreative e riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sulla base dei seguenti criteri:*

1) *individuazione di requisiti di ammissione che tengano conto, ai fini della peculiarità delle attività relative alle citate concessioni, della rilevanza del nesso funzionale tra la concessione e l'esercizio delle attività alberghiere, paralberghiere, o di strutture ricettive all'aperto; della proporzionalità dell'estensione dell'area di concessione rispetto al numero di alloggi;*

2) *definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto di indicatori economici di mercato, quali la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari e, in particolare, dei*

prezzi medi di locazione a metro quadro delle abitazioni in relazione alle diverse tipologie di zone;

*b-ter)* definizione di una specifica disciplina per le procedure di affidamento delle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;».

---

### **2.0.1000/38**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI, GARNERO SANTANCHÈ

#### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio».*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) distinzione tra concessioni balneari e concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.».*

---

### **2.0.1000/39**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative» aggiungere le seguenti: «, non abusive a livello edilizio.».*

---

**2.0.1000/40**

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di organizzare al meglio su tutto il territorio nazionale la pubblicazione delle procedure selettive di affidamento delle concessioni rilasciate successivamente alla trasposizione della direttiva servizi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, è riconosciuto un termine di sei mesi alle Regioni e ai Comuni entro il quale i vari apparati della pubblica amministrazione devono provvedere a predisporre le gare pubbliche e procedere alla pubblicazione degli avvisi. Entro ulteriori sei mesi devono concludersi le procedure di gara e deve essere emanato il provvedimento concessorio. Durante il termine entro cui concludere la gara le concessioni in essere alla data dell'avviso di gara conservano la loro efficacia e validità sino all'emanazione di nuovo provvedimento concessorio.».

**2.0.1000/41**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «comma 1, lettere a) e b)» con le seguenti: «comma 4 lettere a) e b)».*

**2.0.1000/42**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 2, dopo le parole: «che con atto dell'ente concedente,» inserire le seguenti: «con istruttoria già in fase di chiusura».*



**2.0.1000/43**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «continuano ad avere efficacia» fino alla fine del comma con le seguenti: «continuano a conservare la loro efficacia sino alla loro naturale scadenza e laddove non sia accertata la scarsità di risorse naturali di cui all'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE.».*

**2.0.1000/44**

GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».*

**2.0.1000/45**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi di cui al successivo articolo 2-ter, sono consentiti i rinnovi dei titoli concessori mediante le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.».

**2.0.1000/46**

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHOU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'approvazione dei decreti e legislativi di cui all'articolo 2-ter, sono consentiti i rinnovi dei titoli concessori mediante le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.».

**2.0.1000/47**

TOFFANIN, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPANATHOU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e comunque fino alla definizione della procedura comparativa relativa all'area interessata».*

**2.0.1000/48**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 3, sostituire la parola: «1» con le seguenti: «4 e fermo restando quanto previsto al comma 1».*

**2.0.1000/49**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "Fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020".

b) al comma 6 le parole: "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite dalle seguenti: "siano intervenute sentenze penali definitive".

c) al comma 7 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

d) comma 8 le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

3-ter. Al comma 7 dell'articolo 100 del medesimo decreto-legge le parole: "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.»

**2.0.1000/50**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**2.0.1000/51**

DE FALCO, FATTORI

**Decaduto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Possono accedere alla proroga esclusivamente quei concessionari che siano in grado di dimostrare di aver effettuato investimenti o che possano vantare motivi di preferenza e specificità rispetto al bene in concessione».

**2.0.1000/52**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, lettera c), dopo le parole: "il comma 1" inserire le seguenti: "primo periodo" e do-*

po il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Al comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al secondo periodo sopprimere le parole: "colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19".».

## **2.0.1000/53 (testo 2)**

RAMPI, ROJC

### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: " a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, e analogo equilibrio per le aree in cui viene regolamentata la pratica del naturismo, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;"*

## **2.0.1000/54**

GASPARRI, MALLEGNI, TOFFANIN, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter», con il seguente:*

#### **«Art. 2-ter**

*(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del

turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere;

*b)* affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive da attivare nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza salvo quanto previsto alla successiva lettera *n*);

*c)* attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, \*fermo restando che tale precedenza non può essere fatta valere nei confronti del concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;

*d)* attribuzione, a parità di requisiti e punteggio all'esito della procedura selettiva, di una preferenza, ai fini della scelta del concessionario, per le offerte presentate dai concessionari uscenti che abbiano manifestato il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene demaniale;

*e)* in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e della tutela degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, del legittimo affidamento, tenendo conto della professionalità acquisita, anche considerando le specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

*f)* definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere, ancora disponibili, da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle mi-

croimprese e piccole imprese, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali libere prospicienti le strutture ricettive;

g) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare, in occasione dell'assegnazione di nuove concessioni concernenti le aree demaniali libere, ancora disponibili, alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati o già realizzati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario, dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

6) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione; quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale.

7) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

8) previsione dell'obbligo di inserire nelle offerte l'impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività che si svolge sull'area che costituisce oggetto della concessione demaniale condizioni economiche

e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali del settore turismo comparativamente più rappresentative;

9) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a 50 anni consentendo il rinnovo tacito nei casi in cui non siano state presentate manifestazioni di interesse da soggetti terzi almeno dodici mesi prima la scadenza della concessione;

h) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

i) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

l) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

m) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante in ragione; del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, Materiali e immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale, anche in relazione alle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale;

n) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, tenendo conto, in relazione a nuove concessioni di aree libere delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

o) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

p) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selet-



tiva di cui alla lettera *b*) venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdeamianizzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono estese alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari. La rivalutazione prevista dal suddetto articolo può essere eseguita sino al terzo bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

**2.0.1000/55 (id. a 2.0.1000/56)**

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter», con il seguente:*

**«Art. 2-ter**

*(Accertamento della scarsità della risorsa)*

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) è necessario attendere gli esiti previsti all'articolo della presente legge.

2. Qualora venga accertata la scarsità della risorsa a seguito dell'accertamento, provvedere ad inserire le concessioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 articolo 2-*bis* nell'elenco delle esclusioni previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010».

**2.0.1000/56 (id. a 2.0.1000/55)**

PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter», con il seguente:*

**«Art. 2-ter**

*(Accertamento della scarsità della risorsa)*

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) è necessario attendere gli esiti previsti all'articolo della presente legge.

2. Qualora venga accertata la scarsità della risorsa a seguito dell'accertamento, provvedere ad inserire le concessioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 articolo 2-*bis* nell'elenco delle esclusioni previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010».

**2.0.1000/57**

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «in materia di concessioni demaniali marittime» con le seguenti: «in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime».*

**2.0.1000/58**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», alla rubrica, dopo la parola: «turistico-ricreative», aggiungere le seguenti: «e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse».*

**2.0.1000/59**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», nella rubrica, dopo le parole: «in materia di affidamento delle», aggiungere la seguente: «nuove».*

**2.0.1000/60**

NUGNES, LA MURA, MANTERO, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, sostituire le parole: «favorirne la pubblica», con le seguenti: «finalizzato a tutelare il bene pubblico e il diritto pubblico al mare favorendone la pubblica e libera».*

---

**2.0.1000/61**

VACCARO, PUGLIA, FEDE

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, dopo le parole: «patrimonio culturale», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e paesaggistico».*

---

**2.0.1000/62**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sopprimere le parole: «uno o»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «I decreti legislativi di cui al comma 1,», inserire le parole: «ad esclusione di quelli dedicati alla nautica,»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. I decreti legislativi relativi alle concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate all'ormeggio con finalità turistico-ricreative di unità nautiche da diporto sono adottati con le modalità di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: affidamento delle concessioni sulla base di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento e, nel caso di rinnovi, valorizzando l'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto e gli investimenti effettuati, la stabilità occupazionale e la*

continuità delle attività economiche, definendo criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione dei predetti criteri e del valore aziendale dell'impresa.».

---

**2.0.1000/63**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole:* «e semplificare»;
- b) *dopo le parole:* «favorirne la pubblica» *aggiungere le seguenti:* «e libera»;
- c) *dopo le parole:* «nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente» *aggiungere le seguenti:* «e, in particolare, di protezione degli ecosistemi costieri, nonchè».

---

**2.0.1000/64**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 1, dopo le parole:* «semplificare la disciplina in materia» *aggiungere* «di rilascio di nuove».

---

**2.0.1000/65**

CAUSIN

**Decaduto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, sopprimere le parole:* «, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro»;

- *al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da:* «o libere attrezzate,» *fino a:* «delle relative violazioni»;

- *al comma 2, lettera b), dopo le parole:* «sulla base di procedure selettive» *aggiungere le seguenti:* «, da attivare nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili», *e, in fine, dopo le parole:* «con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza,» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto alla successiva lettera n) »;

- *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividende demaniale, fermo restando che da tale precedenza non può derivare un pregiudizio per la posizione dell'eventuale concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;».

«*b-ter*) attribuzione, a parità di requisiti e punteggio all'esito della procedura selettiva, di una preferenza, ai fini della scelta del concessionario, per le offerte presentate dai concessionari uscenti che abbiano manifestato il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene demaniale;».

- *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* «adeguata considerazione» *aggiungere le seguenti:* «della continuità d'impresa, del riconoscimento e della tutela », *dopo le parole:* «e dei beni materiali e immateriali», *aggiungere le seguenti:* «del legittimo affidamento, tenendo conto», *dopo le parole:* «della professionalità acquisita» *aggiungere le seguenti:* «, anche considerando le specificità delle», *e sopprimere le parole:* «anche da parte di»;

- *al comma 2, lettera d), dopo le parole:* «delle aree demaniali» *aggiungere le seguenti:* «libere, ancora disponibili,», *e dopo le parole:* «delle microimprese e piccole imprese» *aggiungere le seguenti:* «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive;».

- al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: «, e di enti del terzo settore»;

b) al numero 2), dopo le parole: «da applicare,» aggiungere le seguenti: «in occasione dell'assegnazione di nuove concessioni concernenti le aree demaniali libere, ancora disponibili,»;

c) al numero 4), dopo le parole: «programma di interventi indicati» aggiungere le seguenti: «o già realizzati »;

d) al numero 5.1), sopprimere le parole: «di gestione di beni pubblici»;

e) sopprimere il numero 5.2);

f) dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) previsione dell'obbligo di inserire nelle offerte l'impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività che si svolge sull'area che costituisce oggetto della concessione demaniale condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali del settore turismo comparativamente più rappresentative»;

g) al numero 7), dopo le parole: «per un periodo non superiore» aggiungere le seguenti: «a cinquanta anni», sopprimere le parole da: «a quanto necessario» fino a: «opere da realizzare», sopprimere le parole: «con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo il rinnovo tacito nei casi in cui non siano state presentate manifestazioni di interesse da soggetti terzi almeno dodici mesi prima la scadenza della concessione; ».

- al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «del mancato ammortamento degli investimenti» fino a: «o di interesse turistico», e dopo le parole: «in ragione del» aggiungere le seguenti: «del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali e immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale, anche in relazione alle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale;».

- al comma 2, lettera l), dopo le parole: «a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale,» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e»;

- al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al fine di consentire prima dell'avvio delle procedure selettive di cui al comma 2, lettera b), l'incameramento semplificato, previa eventuale legittimazione delle sole difformità non essenziali e compatibili coi valori paesaggistici, delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale;».

- al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selettiva di cui alla lettera b) venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere.».

- dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono estese alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari. La rivalutazione prevista dal suddetto articolo può essere eseguita sino al terzo bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.».

## **2.0.1000/66**

VESCOVI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio».

b) dopo il capoverso «Art. 2-ter», inserire il seguente:

#### **«Art. 2-quater**

*(Delega in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio)*

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 2-ter, comma 1, sono adottati uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate all'ormeg-



gio di unità nautiche da diporto, nell'ambito delle attività turistico-ricreative, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento delle concessioni sulla base di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

b) nel caso di rinnovi, valorizzazione dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto, della stabilità occupazionale e della continuità delle attività della filiera nautica,

c) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, individuati recependo metodologie che valorizzino elementi reddituali e/o finanziari e/o patrimoniali, elaborati e utilizzati nella prassi professionali del settore, in base all'attività svolta e agli asset del concessionario;

d) distinzione fra le concessioni assentite entro il 31 dicembre 2009 e quelle successivamente a tale data e tutelando le concessioni infungibili in quanto strumentali ad altra attività d'impresa».

## **2.0.1000/67**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «2-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio».*

b) *dopo il capoverso «Art. 2-ter» inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-quater**

*(Delega in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio)*

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 2-ter, comma 1, sono adottati uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione di strutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

b) nel caso di rinnovi, valorizzazione dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto; della stabilità occupazionale e della continuità delle attività della filiera nautica, definendo criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, individuati recependo metodologie che valorizzino elementi reddituali e/o finanziari e/o patrimoniali, elaborate e utilizzate nella prassi professionali del settore, in base all'attività svolta e agli asset del concessionario, distinguendo fra le concessioni assentite entro il 31 dicembre 2009 e quelle successivamente a tale data e tutelando le concessioni infungibili in quanto strumentali ad altra attività d'impresa.».

---

### **2.0.1000/68**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, dopo le parole: «punti d'ormeggio» aggiungere: «ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente articolo 2-bis, comma 1.».*

---

### **2.0.1000/69**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente articolo 2-bis, comma 01.».*

---

**2.0.1000/70**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,  
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Al fine di tutelare e salvaguardare la specificità di manufatti tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, nonché assicurare la conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale, per i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, è prevista, l'esclusione dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e dall'articolo 16 decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità stante l'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.».

**2.0.1000/71**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) determinazione di parametri che indichino se, per ogni area demaniale, vi sia scarsità della risorsa naturale ed interesse transfrontaliero certo, specificando che, in assenza di uno dei due elementi, l'area demaniale non è soggetta alle procedure comparative»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «indicati dal presente articolo», *inserire le seguenti parole:* «al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente»;

c) sopprimere la lettera d);

d) *alla lettera e), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e di enti del terzo settore»;*

e) *alla lettera e), sopprimere il numero 2);*

f) *alla lettera e), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili»;*

g) *alla lettera e), numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici»;*

h) *alla lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci»;*

i) *alla lettera i), dopo le parole: «in ragione» inserire le seguenti: «degli elementi patrimoniali, tangibili e intangibili, delle prospettive (settoriali) di reddito, di cui beneficerà l'eventuale concessionario subentrante, quantificato con perizia di parte secondo la formula relativa al modello misto patrimoniale reddituale nella versione stabilita dall'UEC (Union des Experts Comptable)»;*

l) *dopo la lettera i) inserire la seguente:*

*«i-bis) introduzione di parametri unitari nazionali entro cui le singole Regioni possano applicare l'aliquota addizionale sui canoni demaniali marittimi»;*

m) *alla lettera l), sostituire le parole: «del numero massimo di concessioni» con le seguenti: i« del numero massimo di metri quadrati da dare in concessione».*

---

## **2.0.1000/72**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTUEU, BARBONI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

*«0a) determinazione di parametri che indichino se, per ogni area demaniale, vi sia scarsità della risorsa naturale ed interesse transfrontaliero certo, specificando che, in assenza di uno dei due elementi, l'area demaniale non è soggetta alle procedure comparative».*

---

**2.0.1000/73**

NUGNES, LA MURA, MANTERO, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter» comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguata ed equanime suddivisione tra le aree demaniali libere, libere attrezzate e in concessione, il libero godimento della visione e dell'accesso al mare, tramite la visibile, adeguata, costante e inequivocabile presenza di ampi varchi liberi e gratuiti di accesso e transito attraverso l'area in concessione per il raggiungimento della battigia antistante, anche al fine del godimento della spiaggia e della balneazione, con la previsione, in mancanza di questi o in caso di qualunque ostacolo da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso alla battigia, delle conseguenze sanzionatorie delle relative violazioni, fino alla revoca della concessione;».

**2.0.1000/74**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «criteri omogenei» con le seguenti: «criteri determinati in base alle caratteristiche regionali» e le parole: «la costante presenza di varchi per» con la seguente: «garantire»;*

b) *sopprimere la lettera d);*

c) *alla lettera e), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché degli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e delle imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile»;*

d) *alla lettera e), sopprimere il numero 2);*

e) *alla lettera e), numero 4), sostituire le parole: «completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione»;*

f) *alla lettera e), sostituire il numero 5.1) con il seguente:*

«5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza;».

g) *alla lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole:* «o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale»;

h) *alla lettera i), sostituire le parole:* «mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico» *con le seguenti:* «riconoscimento degli investimenti e del valore dell'impresa balneare e dei beni materiali e immateriali e della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».

## **2.0.1000/75**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, RAMPI

### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sopprimere le parole:* «assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate» *e le parole:* «anche al fine di balneazione»;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* «la costante presenza di varchi» *con le seguenti:* «la presenza di ingressi»;

3) *alla lettera c) sostituire le parole:* «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali» *con le seguenti:* «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta»;

4) *alla lettera d) dopo le parole:* «aree demaniali» *inserire la seguente:* «libere»;

5) *alla lettera e), numero 1) sostituire le parole:* «favoriscano la massima» *con le seguenti:* «consentano la»;

6) *alla lettera e), numero 2) sopprimere le parole:* «prevalente o totale»;

7) *alla lettera e), numero 4), sostituire le parole:* «attrezzature non fisse e completamente amovibili» *con le seguenti:* «attrezzature di facile rimozione»;

8) *alla lettera e):*

1. *al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;

2. *al numero 5.2) sopprimere la parola:* «prevalente»;

9) *alla lettera g) sostituire le parole:* «sono consentiti» *con le seguenti:* «è vietato» *e aggiungere le parole:* «, fermo restando in ogni caso la salvaguardia della libertà dell'impresa».

10) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura di selezione solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 49 TFUE.».

## **2.0.1000/76**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a) apportare le seguenti modifiche:*

a. *sopprimere le parole:* «assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate» *e le parole:* «anche al fine di balneazione»;

b. *sostituire le parole:* «la costante presenza di varchi» *con le seguenti:* «la presenza di ingressi»;

b) *alla lettera c) sostituire le parole:* «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-recettive che gestiscono concessioni demaniali» *con le seguenti:* «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta»;

c) *alla lettera d) dopo le parole:* «aree demaniali» *inserire la seguente:* «libere»;

d) *alla lettera e):*

a) *al numero 1) sostituire le parole:* «favoriscano la massima» *con le seguenti:* «consentano la»;

- b) *al numero 2) sopprimere le parole:* «prevalente o totale»;
- c) *al numero 4) sostituire le parole:* «attrezzature non fisse e completamente amovibili» *con le seguenti:* «attrezzature di facile rimozione»;
- d) *al numero 5) apportare le seguenti modifiche:*
- i. *al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;
- ii. *al numero 5.2) sopprimere la parola:* «prevalente»;
- e) *alla lettera g) sostituire le parole:* «sono consentiti» *con le seguenti:* «è vietato» *e aggiungere le parole:* «, fermo restando in ogni caso la salvaguardia della libertà dell'impresa».
- f) *dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:*
- «*m-bis*) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura di selezione solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 49 TFUE.».

---

**2.0.1000/77**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tra le aree demaniali», con le seguenti: «tra le nuove aree demaniali già».*

---

**2.0.1000/78**

GIACOBBE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, all'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo la parola:* «libere» *sopprimere le parole da:* «o libere attrezzate» *fino alla fine della lettera;*



b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;

d) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente;»;

e) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;»;

f) *dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;».

**2.0.1000/79**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) dopo la parola: «libere» sopprimere le parole: «o e libere attrezzate» fino alla parola: «violazioni»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;

c) *sostituire la lettera d) è con la seguente:*

«d) prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;

d) *sostituire la lettera e) è con la seguente:*

«e) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente;»;

e) *sostituire la lettera i) è con la seguente:*

«i) prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;».

f) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«l) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;».

---

### **2.0.1000/80**

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHOU, BARBONI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi» con le seguenti: «la presenza di accessi».*

---

### **2.0.1000/81**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, CIOFFI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, all'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi» con le seguenti: «la costante accessibilità».*

---

### **2.0.1000/82**

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHOU, GARNERO SANTANCHÈ

#### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi per» con la seguente: «garantire».*

---

**2.0.1000/83**

SANTILLO, VACCARO, PUGLIA, COLTORTI, FEDE

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la revoca della concessione».*

---

**2.0.1000/84**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2 lettera a), dopo la parola: «violazioni», aggiungere le seguenti: «, che devono arrivare fino alla revoca della concessione stessa».*

---

**2.0.1000/85**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine si rende obbligatorio l'esperimento della mappatura complessiva delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali»;*

b) *sostituire la lettera d), con la seguente: «d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, nel rispetto della vigente pianificazione turistica approvata, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro-imprese e piccole imprese estendendo le aree concedibili nell'ambito della mappatura delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ad oggi rilasciate ad enti pubblici o apparati ministeriali»;*

---

**2.0.1000/86**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine si rende obbligatorio l'esperimento della mappatura complessiva delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali».*

**2.0.1000/87**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2:*

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) determinazione di criteri, parametri e modalità per definire e accertare la scarsità della risorsa naturale balneare a livello territoriale regionale, prevedendo idonei strumenti di pubblicità delle risultanze dell'accertamento»;*

2) *alla lettera b), premettere le seguenti parole: «nei casi cui la risorsa naturale demaniale balneare sia dichiarata scarsa su base regionale a seguito delle risultanze e degli accertamenti di cui alla lettera a-bis»;*

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) in caso di accertamento di risorsa non scarsa, per le sole le aree balneari disponibili per nuove concessioni, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). Per le concessioni ed i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2-bis, continuano ad operare i meccanismi di affidamento diretto, secondo criteri di selezione improntati alla trasparenza, imparzialità e pubblicità, per una durata non eccedente il periodo residuo di ammortamento degli eventuali investimenti già effettuati, aumentato di un ulteriore periodo corrispondente al tempo di ammortamento di nuovi investimenti attestati da un piano economico-finanziario presentato all'atto di assegnazione della concessione e approvato dall'ente concedente, con esplicito divieto di qualsiasi forma di rinnovo o proroga. Spetta all'ente concedente vigilare sul rispetto del piano degli investimenti e procedere alla revoca della concessione in caso di inadempimento anche lieve o di difformità o di qualsiasi forma di abuso edilizio. L'ente pubblico concedente comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'elenco degli affidamenti diretti, al fine di consenti-*

re le verifiche di merito e di garantire la necessaria pubblicità, assicurandone la pubblicazione in formato open-data;».

### **2.0.1000/88**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

«a-bis) prevedere, con specifico riferimento alle spiagge e, alle altre tipologie di aree dedicate alla balneazione, che, per singolo Comune:

1) sia garantita almeno una percentuale di area libera non inferiore al 50 per cento. Tale area non deve essere interessata da fenomeni erosivi, da rischi di altro tipo, come, ad esempio, i rischi di caduta massi, di frane, di allagamenti, o inquinamento, al fine di assicurarne la piena fruizione in sicurezza;

2) e che la restante percentuale di spiagge e di aree possa essere affidata in concessione o gestita come area libera attrezzata solo laddove ricorrono le condizioni di integrità della spiaggia come descritte al numero 1), così da assicurare la piena fruizione in sicurezza anche con riferimento alle aree affidate in concessione o gestite come aree libere attrezzate;

a-ter) prevedere meccanismi volti a garantire l'approvazione e l'attuazione, da parte dei Comuni, dei piani di utilizzo degli arenili nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a-bis);».

### **2.0.1000/89**

GIACOBBE, RAMPI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) nei casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'affidamento delle concessioni avverrà sulla ba-

se di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;».

---

**2.0.1000/90**

NUGNES, LA MURA, MANTERO, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «di procedure selettive», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle evidenze risultanti dalla mappatura delle aree affidate in concessione atte a verificare la scarsità delle risorse così come previsto dall'articolo 12 della legge n. 123 del 2006,».*

---

**2.0.1000/91**

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHOU, BARBONI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «procedure selettive», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle evidenze risultanti dalla mappatura delle aree affidate in concessione atte a verificare la scarsità delle risorse così come previsto dall'articolo 12 della legge n. 123 del 2006,».*

---

**2.0.1000/92**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), dopo le parole: «trasparenza e adeguata pubblicità,» inserire le seguenti: «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione da parte dell'autorità aggiudicatrice degli in-*

vestimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale»;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente*: «d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese»;

d) *alla lettera e), numero 1), sostituire le parole*: «, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore» *con le seguenti*: «di micro e piccole dimensioni»;

e) *alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al numero 5.1), sostituire le parole*: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» *con le seguenti*: «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricettive insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore»;

b) *al numero 5.2), sopprimere la parola*: «prevalente» *e le parole da*: «, nei limiti definiti» *fino alla fine del periodo*;

f) *alla lettera e), numero 7), sostituire le parole*: «non superiore a quanto necessario per» *con le seguenti*: «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso, congruo a».

## **2.0.1000/93**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni*:

a) *alla lettera b), dopo le parole*: «trasparenza e adeguata pubblicità,» *inserire le seguenti*: «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti»;



b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione da parte dell'autorità aggiudicatrice degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale»;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese»;

d) *alla lettera e):*

1) *al numero 1), sostituire le parole:* «, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore» *con le seguenti:* «di micro e piccole dimensioni»;

2) *al numero 5), apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al numero 5.1), sostituire le parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» *con le seguenti:* «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricettive insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore»;

b. *al numero 5.2), sopprimere la parola:* «prevalente» *e le parole da:* «, nei limiti definiti» *fino alla fine del periodo;*

3) *al numero 7), sostituire le parole:* «non superiore a quanto necessario per» *con le seguenti:* «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso, congruo a».

**2.0.1000/94**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «trasparenza e adeguata pubblicità,» inserire le seguenti: «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti».*

---

**2.0.1000/95**

L'ABBATE, SANTILLO, VACCARO, PUGLIA, FEDE

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera b), dopo le parole: «adeguata pubblicità,» inserire le seguenti: «tutela dell'ambiente ed efficienza energetica,».*

---

**2.0.1000/96**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera b), aggiungere dopo le parole: «da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza» le seguenti: «salvo quanto previsto alla successiva lettera m-bis)».*

*Conseguentemente, dopo la lettera m) del comma 2, aggiungere la seguente:*

*«m-bis) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selettiva di cui alla lettera b) venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere».*

---

**2.0.1000/97**

FEDE, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con una tempistica che preveda un ordine di priorità per l'affidamento a partire da quelle concessioni che sono state soggette ad interventi di riqualificazione, investimenti e subingressi meno recenti».*

---

**2.0.1000/98**PAPATHEU, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE,  
TOFFANIN, BERARDI, BARBONI**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2:*

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, fermo restando che tale precedenza non può essere fatta valere nei confronti del concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;».*

b) *alla lettera d), dopo le parole: «microimprese e piccole imprese», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive.»;*

c) *alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,», inserire le seguenti: «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e».*

---

**2.0.1000/99**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, fermo restando che da tale precedenza non può derivare un pregiudizio per la posizione dell'eventuale concessionario uscente che abbia presentato un'offerta»;*

b) *alla lettera d), dopo le parole: «microimprese e piccole imprese», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive»;*

c) *alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,», inserire le seguenti: «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e».*

**2.0.1000/100**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) nel caso di imprese per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale;».*

**2.0.1000/101**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) nel caso di imprese turistico-ricettive per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese concessionarie uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale;».

**2.0.1000/102**

TURCO, CROATTI, VACCARO

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) nel caso di imprese turistico-ricettive per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese concessionarie uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale;».

**2.0.1000/103**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).*

**2.0.1000/104**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) in sede di affidamento della concessione, adeguata considerazione della continuità di impresa, degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti e del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili, che tenga conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;».

**2.0.1000/105**

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione da parte dell'autorità aggiudicatrice degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale».

**2.0.1000/106**

PAPATHEU, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
MALLEGNI, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera c), dopo le parole: «indicati dal presente articolo», inserire le seguenti: «al fine di quantificare l'indennizzo da corrisondersi al concessionario uscente».*

---

**2.0.1000/107**

NUGNES, LA MURA, MANTERO, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».*

---

**2.0.1000/108**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, VACCARO

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «adeguata considerazione» con le seguenti: «adeguato riconoscimento ai concessionari uscenti».*

---

**2.0.1000/109**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «adeguata considerazione» con la seguente: «valorizzazione».*

---

**2.0.1000/110**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,» con le seguenti: «della professionalità acquisita, delle specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, per le quali la concessione è bene strumentale all'esercizio dell'attività,».*

---

**2.0.1000/111**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, alla lettera c) sostituire le parole: «della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,» con le seguenti: «della professionalità acquisita, delle specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, per le quali la concessione è bene strumentale all'esercizio dell'attività,».*

---

**2.0.1000/112**

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera c) sostituire le parole: «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-recettive che gestiscono concessioni demaniali» con le seguenti: «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta».*

---



**2.0.1000/113**

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**2.0.1000/114**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, nel rispetto della vigente pianificazione turistica approvata, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro-imprese e piccole imprese estendendo le aree concedibili nell'ambito della mappatura delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ad oggi rilasciate ad enti pubblici o apparati ministeriali;».

---

**2.0.1000/115**

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese;».

---

**2.0.1000/116**

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera d), dopo le parole: «e dei casi», inserire le seguenti: «e dei limiti».*

---

**2.0.1000/117**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera d), dopo le parole: «dei casi» aggiungere le seguenti: «e dei limiti».*

---

**2.0.1000/118**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «delle aree», con le seguenti: «delle nuove aree».*

---

**2.0.1000/119**

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «aree demaniali» inserire la seguente: «libere».*

---

**2.0.1000/120**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «da affidare in concessione», con le seguenti: «oggetto di nuove concessioni, procedendo, laddove possibile e necessario, sulle aree territoriali in cui la risorsa demaniale risulta scarsa».*

---

**2.0.1000/121**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera d), dopo le parole: «al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese» inserire le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture turistico-ricettive».*

---

**2.0.1000/122**BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
BERARDI, PAPANHEU**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esclusivamente nelle aree ove non vi siano stabilimenti balneari già in essere.».*

---

**2.0.1000/123**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), dopo le parole: «delle concessioni» aggiungere le seguenti: «secondo i presupposti e i principi della presente legge».*

---

**2.0.1000/124**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, alla lettera e):*

a. *al numero 1) sostituire le parole: «favoriscano la massima» con le seguenti: «consentano la»;*

b. *sopprimere il numero 2);*

c. *al numero 4) sostituire le parole: «attrezzature non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «attrezzature di facile rimozione»;*

d. *al numero 5) apportare le seguenti modifiche:*

1. *al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;*

2. *al numero 5.2), sopprimere la parola: «prevalente».*

---

**2.0.1000/125**

GALLONE, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), al numero 1), sostituire le parole: «, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore» con le seguenti: «di micro e piccole dimensioni».*

---

**2.0.1000/126**

TOFFANIN, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «e di enti del terzo settore».*

---

**2.0.1000/127**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da piccole e medie imprese».*

---

**2.0.1000/128**

DELL'OLIO, MAIORINO, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quale requisito necessario ai fini della partecipazione alle procedure selettive»;

b) *al numero 2) sopprimere le parole da: «da operatori economici» fino a: «11 aprile 2006, n. 198 e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da operatori economici che prevedono l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità».*

**2.0.1000/129**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).*

**2.0.1000/130**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e in regola con l'applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionali e territoriali,

stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile».

---

**2.0.1000/131**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHOU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) previsione di seguenti criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate:

- 2.1) residenza sul territorio in cui si svolgono le attività;
- 2.2) utilizzo della concessione quale fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- 2.3) tradizione culturale del territorio;
- 2.4) residenza nella casa di guardianaggio ubicata presso lo stabilimento balneare in concessione».

---

**2.0.1000/132**

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPANATHOU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: «e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile».*

---

**2.0.1000/133 (id. a 2.0.1000/134)**

TURCO, CROATTI, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e da imprese a prevalente o totale parteci-*

pazione giovanile» con le seguenti: «da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile nonché da imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività».

### **2.0.1000/134 (id. a 2.0.1000/133)**

GIACOBBE, RAMPI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile» con le seguenti: «da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile nonché da imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività».*

### **2.0.1000/135**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera e):*

*- al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da operatori economici che si impegnano a realizzare attività sostenibili dal punto di vista ambientale nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e certificate secondo gli schemi di certificazione UNI ISO 13009:2018 o di certificazione analoga.»;*

*- al numero 5.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a condizione che la pregressa attività sia stata esercitata nel rispetto di elevati standard di sostenibilità ambientale, certificati in conformità alle norme UNI EN ISO»;*



2) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali e dell'obbligo per chi subentra di rispettare i medesimi impegni del titolare della concessione per quanto attiene alla sostenibilità ambientale;».

---

**2.0.1000/136**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché in possesso di certificazioni in materia di sicurezza o ambiente o modelli di organizzazione e gestione».

---

**2.0.1000/137**

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU

**Ritirato**

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, disponendo che in situazioni di parità di condizioni tra i richiedenti, prevale l'operatore economico già esistente;».

---

**2.0.1000/138**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

**Ritirato**

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2:

a) alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate dal concessionario uscente che esercita un'attività imprenditoriale turistica ricettiva anche su aree prospicienti le aree demaniali oggetto di concessione»;

b) *alla lettera e), dopo il numero 5.2), inserire il seguente:*

«5.3) della posizione dei concessionari che esercitano un'attività imprenditoriale turistico ricettiva anche su aree prospicienti le aree demaniali oggetto di concessione»;

c) *alla lettera i), dopo le parole: «della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», aggiungere le seguenti: «nonché della perdita di valore delle imprese turistico ricettive gestite dai concessionari uscenti che siano ubicate anche in posizione prospiciente le aree demaniali oggetto di concessione»;*

d) *alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,» inserire le seguenti: «tenendo conto della particolare condizione dei concessionari che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e, per quanto riguarda le nuove concessioni di aree libere, prevedendo un numero massimo di due concessioni di cui può essere titolare uno stesso concessionario, ed in ogni caso non riconducibili agli stessi soggetti, azionisti anche parziali».*

---

### **2.0.1000/139**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: «adeguata considerazione», inserire le seguenti: «per le nuove aree da assegnare in concessione».*

---

### **2.0.1000/140**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «sugli ecosistemi naturali e la biodiversità, nonché con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, di materiale ecosostenibile certificato, a condizione che non sia limitato la visio-*

ne del mare dalla pubblica via, nonché delle aree pubbliche immediatamente retrostanti;».

---

**2.0.1000/141**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili».*

---

**2.0.1000/142**

NUGNES, LA MURA, MANTERO, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «con preferenza del programma di interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili», con le seguenti: «con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, che non limitino la vista del mare dalla strada e dal lungomare;».*

---

**2.0.1000/143**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione».*

---

**2.0.1000/144**

BARBONI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
BERARDI, PAPANATHU

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione».*

---

**2.0.1000/145**

MARIN, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) previsione di criteri per l'assegnazione di un simbolo che identifichi e valorizzi in sede di assegnazione della concessione, gli investimenti volti ad assicurare la piena accessibilità al demanio marittimo, anche attraverso l'impiego di attrezzature e pedane amovibili per l'accesso al mare, che permettano la massima fruizione del bene da parte di soggetti con disabilità».

---

**2.0.1000/146**

CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) previsione, ai fini dell'affidamento, della partecipazione alle gare da parte di persone fisiche, società di persone e società cooperative escludendo le società di capitale;».

---

**2.0.1000/147**

TURCO, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, del rapporto tra le tariffe e la qualità del servizio offerto agli utenti, tenuto conto del programma di interventi indicati dall'offerente ai sensi del numero 4;».

**2.0.1000/148**

DELL'OLIO, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», lettera e), al numero 5), alinea, sostituire la parola: «valorizzazione» con le seguenti: «adeguata considerazione».*

**2.0.1000/149**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANU, BARBONI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter» comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le parole: «e adeguata considerazione»;*

b) *al numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire il seguente periodo: «l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo»;*

c) dopo il numero 5.2), aggiungere il seguente:

«5.3) degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali;».

---

## **2.0.1000/150**

NUGNES, LA MURA, MANTERO, MARTELLI

### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), sostituire il numero 5.1), con il seguente:*

«5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, che abbiano evidenziato il rispetto e la tutela del bene pubblico, il minimo impatto ambientale e visivo, garantito il massimo accesso e fruibilità pubblica libera secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori che abbiano proposte innovative di minor impatto ambientale, valutato sulla minor impronta di carbonio, con il massimo equilibrio tra il rispetto della fruizione pubblica e la gestione del servizio anche ai fini dell'impresa;».

---

## **2.0.1000/151**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, CIOFFI

### **Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita» *con le seguenti:* «della capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, nonché dell'esperienza acquisita»;

b) *sostituire le parole:* «attività di gestione di beni pubblici» *con le seguenti:* «attività economiche d'impresa su beni del patrimonio del demanio in concessione».

---

**2.0.1000/152**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le parole: «o ad analoghe attività di gestione dei beni pubblici».*

---

**2.0.1000/153**

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPTATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), al numero 5.1), sostituire le parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» con le seguenti: «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricreative insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore».*

---

**2.0.1000/154**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori».*

---

**2.0.1000/155**

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «e, comunque, in materia tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori».*

---

**2.0.1000/156 (id. a 2.0.1000/157)**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire le seguenti: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo».*

---

**2.0.1000/157 (id. a 2.0.1000/156)**

GIACOBBE, MANCA, ROJC, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori» inserire le seguenti: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo».*

---



**2.0.1000/158**

NUGNES, LA MURA, MANTERO, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire le parole: «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente», con le seguenti: «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato un'unica concessione quale unica».*

---

**2.0.1000/159**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire le parole: «cinque anni» con le parole: «dieci anni» e sopprimere la parola: «prevalente» e sopprimere le parole da: «nei limiti definiti», fino alla fine del capoverso.*

---

**2.0.1000/160**

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».*

---

**2.0.1000/161**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».*

---

**2.0.1000/162**

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto».*

---

**2.0.1000/163**

TOFFANIN, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».*

---

**2.0.1000/164**

GALLONE, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».*

---

**2.0.1000/165**

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere la parola: «prevalente» e le parole da: «, nei limiti definiti» fino alla fine del periodo.*

---

**2.0.1000/166**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole: «e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti, anche».*

---

**2.0.1000/167**

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
BERARDI, PAPATHEU

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole: «o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;».*

---

**2.0.1000/168**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 5.2), aggiungere, in fine, il seguente:*

*«5.2-bis) degli standard qualitativi, della sostenibilità sociale ed ambientale del piano degli investimenti in relazione alla tipologia della conces-*

sione da gestire e delle diverse peculiarità territoriali, della tutela dei principi di politica sociale, del lavoro e la promozione presso gli operatori delle forme aggregative collettive che possano garantire la maggior qualità del servizio agli utenti».

---

**2.0.1000/169**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-bis) previsione che si indica la procedura selettiva quando i beni componenti l'impresa balneare, all'entrata in vigore della presente legge, risultino interamente ammortizzati. La procedura selettiva si attua a decorrere dalla scadenza dei beni ammortizzati come prevista dalla normativa fiscale vigente».

---

**2.0.1000/170**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) previsione di clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente e l'applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006».

---

**2.0.1000/171**

DELL'OLIO, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», alla lettera e), numero 6), sostituire le parole: «previsione di clausole sociali» con le seguenti: «facoltà di prevedere specifiche clausole sociali».*

---

**2.0.1000/172**

DELL'OLIO, CASTALDI, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», lettera e), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità».*

---

**2.0.1000/173**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», lettera e), sostituire il numero 7) con il seguente:*

«7) previsione di limiti minimi e massimi di durata entro cui le Regioni fissano la durata delle concessioni, da determinarsi in considerazione del progetto economico finanziario dell'investimento da realizzare, al fine di garantire al concessionario il pieno ammortamento dello stesso e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici a scadenza. Tale durata non può comunque essere inferiore a sei anni e superiore a vent'anni».

---

**2.0.1000/174**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), sostituire il numero 7), con il seguente:*

«7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni».

**2.0.1000/175**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 7), dopo le parole: «per un periodo» aggiungere le seguenti: «pari a otto anni» e sopprimere le parole: «non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici».*

**2.0.1000/176**

PAPATHEU, GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE,  
TOFFANIN, BERARDI, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), al numero 7), sostituire le parole: «non superiore a quanto necessario per», con le seguenti: «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso congruo a».*

**2.0.1000/177**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 7), dopo le parole: «remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione» inserire le seguenti: «nonché di quelli realizzati nelle aree private di strutture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa».*

---

**2.0.1000/178**MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 7), sostituire le parole da: «autorizzati», fino a: «e comunque», con le seguenti: «realizzati i corso di durata della concessione per accrescere il valore commerciale dell'attività imprenditoriale esercitata».*

---

**2.0.1000/179**

SBROLLINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della perdita della proprietà superficaria».*

---

**2.0.1000/180**

LUNESU, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) previsione di criteri premiali nei confronti di micro e piccole imprese, gestite da soggetti con oltre cinquanta anni di età e ubicate nei territori insulari e svantaggiati, che nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva hanno utilizzato in modo diretto e continuativo la concessione, da cui hanno tratto il reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare, e si sono impegnati nella valorizzazione del territorio e nella tenuta dell'occupazione;».

**2.0.1000/181**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) definizione di una disciplina uniforme delle procedure di rinnovo selettivo delle concessioni per un periodo massimo di cinque anni sulla base delle "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche" di cui all'Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 25 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;».

**2.0.1000/182 (id. a 2.0.1000/183, 2.0.1000/184, 2.0.1000/185)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».*



**2.0.1000/183 (id. a 2.0.1000/182, 2.0.1000/184, 2.0.1000/185)**

GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».*

---

**2.0.1000/184 (id. a 2.0.1000/182, 2.0.1000/183, 2.0.1000/185)**

FEDE, TURCO, CROATTI, CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» inserire le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».*

---

**2.0.1000/185 (id. a 2.0.1000/182, 2.0.1000/183, 2.0.1000/184)**

BOCCARDI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».*

---

**2.0.1000/186**MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 01, della presente legge».*

---

**2.0.1000/187**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo le parole: «interesse pubblico» aggiungere le seguenti: «Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge».*

**2.0.1000/188**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) in un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare, escludere dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini siti sulla costa e sui porti se tutelati o valorizzati da leggi regionali o nazionali, positivizzando l'applicazione del regime derogatorio previsto dal considerando n. 40 della suddetta direttiva alle strutture innanzi dette, stante la sussistenza di ragioni d'interesse generale e necessità, a tutela, salvaguardia e conservazione delle stesse atteso l'esiguo numero e la riconosciuta espressione di valori sociali e culturali di un territorio».

**2.0.1000/189**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sopprimere la lettera g).*

**2.0.1000/190**

DELL'OLIO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività secondarie oggetto della concessione».

**2.0.1000/191**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, alla lettera g) dopo le parole: «disciplina specifica» aggiungere le seguenti: «, che prevenga iniziative di tipo meramente speculativo,».*

**2.0.1000/192**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «e il subingresso nella concessione stessa».*

**2.0.1000/193**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali;».*

**2.0.1000/194**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) definizione di una significativa quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare alla gestione integrata e sostenibile degli ecosistemi costieri, favorendo soluzioni basate sulla natura, e ad assicurare, nelle aree libere e nelle aree libere attrezzate, l'erogazione di servizi pubblici essenziali come, ad esempio, quello di garanzia della accessibilità alle spiagge anche ai disabili, messa in sicurezza dei varchi, servizio di salvamento e disponibilità di attrezzature di soccorso marittimo, servizi igienici, pulizia della spiaggia, tutela delle aree dunali e della vegetazione dunale, delimitazione del tratto di mare prospiciente le spiagge;».*

**2.0.1000/195**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera h), dopo la parola: «libere» aggiungere le seguenti: «nonché alla demolizione*

degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali».

---

**2.0.1000/196**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) definizione, in base al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di criteri idonei a incrementare il grado di ecosostenibilità delle attività economiche realizzate sulle aree oggetto di concessione e di criteri di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali dichiarati dal concessionario;».

---

**2.0.1000/197**

GIACOBBE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«*i*) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, attestato da perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato e posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, della perdita del valore aziendale dell'impresa comprensivo dei beni immateriali e materiali, che insistono sulla zona demaniale data in concessione e che sono diversi dalle pertinenze demaniali di cui all'art. 29 cod. nav., nonché, nel caso di concessioni vigenti al 9 novembre 2021, della perdita dei redditi futuri che il concessionario uscente avrebbe tratto dallo sfruttamento della zona demaniale e delle opere ivi insistenti se il rapporto concessorio fosse proseguito sino al 31 dicembre 2033».

**2.0.1000/198**

GIACOBBE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore di mercato degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente anche in relazione agli obblighi di recupero e manutenzione ad esso imposti nonché assegnazione di criteri uniformi per la quantificazione e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;».

**2.0.1000/199**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati sia in area demaniale sia nelle aree private di strutture turistico ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa, della perdita dell'avviamento e del valore delle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale».

**2.0.1000/200 (id. a 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i) sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente con-*

cedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali od interesse turistico» con le seguenti: «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

### **2.0.1000/201**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;».

### **2.0.1000/202**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «quantificazione dell'indennizzo» *con le seguenti:* «quantificazione di un adeguato indennizzo»;

b) *sostituire le parole da:* «in ragione» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «prevedendo che il valore di indennizzo sia determinato valutando il mancato ammortamento degli investimenti realizzati, materiali e immateriali, tenendo conto della perdita di avviamento connesso all'attività commerciale o di interesse turistico, calcolata sulla base dei redditi d'impresa dichiarati negli ultimi cinque anni. Tale valore di indennizzo dovrà essere attestato da un soggetto terzo indipendente, di comprovata esperienza in materia, nominato, su richiesta dell'ente concedente dal Presidente dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili territorialmente competente, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi professionali».

**2.0.1000/203 (testo 2)**

CONZATTI, SBROLLINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «del mancato ammortamento» e inserire, in fine, le seguenti parole: «, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, del capitale investito, nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili e delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».*

**2.0.1000/204 (id. a 2.0.1000/200 e 2.0.1000/205)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali od interesse turistico», con le seguenti: «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».*

**2.0.1000/205 (id. a 2.0.1000/200 e 2.0.1000/204)**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali*



tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

---

**2.0.1000/206**

PAPATHEU, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» inserire le seguenti: «degli elementi patrimoniali, tangibili e intangibili, delle prospettive (settoriali) di reddito, di cui beneficerà l'eventuale concessionario subentrante, quantificato con perizia di parte secondo la formula relativa al modello misto patrimoniale reddituale nella versione stabilita dall'UEC (Union des Experts Comptable)».*

---

**2.0.1000/207 (id. a 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209)**

SBROLLINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».*

---

**2.0.1000/208 (id. a 2.0.1000/207 e 2.0.1000/209)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA, ROJC, BOLDRINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».*

---

**2.0.1000/209 (id. a 2.0.1000/207 e 2.0.1000/208)**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».*

---

**2.0.1000/210**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del valore aziendale e».*

---

**2.0.1000/211**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione», aggiungere le seguenti: «del valore aziendale e».*

---

**2.0.1000/212**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «del mancato ammortamento»;

b) *dopo le parole:* «dall'ente concedente», *inserire le seguenti:* «al valore di mercato»;

c) *dopo le parole:* «della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», *aggiungere le seguenti:* «tenendo conto del fatturato dell'impresa con una media degli ultimi tre anni con l'esclusione dell'anno 2020. L'azienda dovrà essere valutata ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile con relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione di tutti i beni e crediti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione del valore del patrimonio aziendale».

**2.0.1000/213**

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), sostituire le parole:* «mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», *con le seguenti:* «riconoscimento degli investimenti e del valore dell'impresa balneare e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».

**2.0.1000/214**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera i), sostituire le parole: «mancato ammortamento», con le seguenti: «valore di mercato» e dopo le parole: «autorizzati dall'ente concedente anche», inserire le seguenti: «in relazione agli obblighi e alle necessità di recupero, manutenzione ed ampliamento, nonché assegnazione di criteri uniformi per la quantificazione».*

---

**2.0.1000/215**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera i), sostituire le parole: «degli investimenti realizzati» con le seguenti: «degli investimenti in opere o manutenzioni legittimamente realizzate»; ed eliminare le parole: «autorizzati dall'ente concedente».*

---

**2.0.1000/216**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «e autorizzati dall'ente concedente».*

---

**2.0.1000/217**

CIOFFI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico».*

---

**2.0.1000/218 (id. a 2.0.1000/219)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), dopo le parole: «dell'avviamento» aggiungere la seguente: «anche».*

---

**2.0.1000/219 (id. a 2.0.1000/218)**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), dopo le parole: «dell'avviamento» aggiungere la seguente: «anche».*

---

**2.0.1000/220**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

*«i-bis) previsione che il valore della concessione sia composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati; previsione in caso di assegnazione a nuovo concessionario sia in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente periodo.».*

---

**2.0.1000/221**

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale».*

---

**2.0.1000/222**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera l), dopo le parole: «del numero massimo di concessioni», inserire le seguenti: «, comunque non superiore a tre,».*

---

**2.0.1000/223**

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,  
PAPATHEU, BARBONI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,» inserire le seguenti: «tenendo conto della particolare condizione dei concessionari che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e, per quanto riguarda le nuove concessioni di aree libere, prevedendo un numero massimo di due concessioni di cui può essere titolare uno stesso concessionario, ed in ogni caso non riconducibili agli stessi soggetti, azionisti anche parziali».*

---

**2.0.1000/224**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera l), dopo le parole: «rispetto del numero massimo» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Il un numero massimo di concessioni assegnabili ad uno stesso soggetto è determinato in ragione alla scarsità della risorsa e dell'estensione delle concessioni. Qualora il titolare della concessione sia un'impresa non avente sede in Italia e non operante esclusivamente nel territorio italiano, il limite massimo di concessioni per ambito comunale, provinciale e regionale, di cui può essere titolare è di una. Ai fini del predetto numero massimo non sono computate quelle che per caratteristiche, ubicazione e destinazione sono funzionali all'esercizio di un'unica attività di stabilimento balneare e/o del complesso turistico balneare.».*

**2.0.1000/225**

BARBARO, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter» comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*«l-bis) esclusione dalle procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali relativamente a quelle affidate associazioni e società senza fini di lucro».*

**2.0.1000/226**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera m), dopo le parole: «previsti dal presente articolo» aggiungere le seguenti: «e al fine di consentire prima dell'avvio delle procedure selettive di cui al comma 2, lettera b), l'incameramento semplificato, previa eventuale legittimazione*

delle sole difformità non essenziali e compatibili coi valori paesaggistici, delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale».

---

### **2.0.1000/227**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza pregiudicare il contenuto dell'articolo 49 del medesimo codice».*

---

### **2.0.1000/228**

GARNERO SANTANCHÈ

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) inserire le seguenti:*

*«m-bis) esclusione dei trabocchi compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali dalle procedure di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010;*

*m-ter) applicazione della deroga prevista dal considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006 vigendo motivi imperativi di interesse generale e di necessità volti alla tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale rappresentato dalla specificità dei trabocchi compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti e dall'esiguità del loro numero vietando nuove costruzioni.».*

---



**2.0.1000/229 (id. a 2.0.1000/230, 2.0.1000/231)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporto concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

**2.0.1000/230 (id. a 2.0.1000/229, 2.0.1000/231)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporto concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

**2.0.1000/231 (id. a 2.0.1000/229, 2.0.1000/230)**

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:*

«*m-bis*) previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporto concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

**2.0.1000/232 (id. a 2.0.1000/233, 2.0.1000/234)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

**2.0.1000/233 (id. a 2.0.1000/232, 2.0.1000/234)**

CONZATTI, SBROLLINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:*

«*m-bis*) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

**2.0.1000/234 (id. a 2.0.1000/232, 2.0.1000/233)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

**2.0.1000/235**

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:*

«*m-bis*) previsione che, in caso di avvio della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la

medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

---

**2.0.1000/236**

GIACOBBE, RAMPI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) al fine di consentire da parte degli enti gestori l'organizzazione delle strutture amministrative dedicate, anche tenendo conto delle modifiche da introdurre nel Codice della navigazione ai sensi della lettera *m*), definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di avvio delle selezioni con i criteri e le modalità di cui ai decreti legislativi previsti dal presente comma, secondo un programma suddiviso per le diverse finalità e categorie di uso dei beni demaniali.».

---

**2.0.1000/237**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere, in fine, la seguente:*

«*m-bis*) previsione di espresso divieto di *sub* concessione. Eventuali affidamenti a terzi da parte del concessionario possono riguardare esclusivamente i servizi considerati accessori da determinarsi in termini di capacità di reddito prodotto rispetto a quello dell'attività principale.».

---

**2.0.1000/238**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura selettiva solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 49 TFUE.».

**2.0.1000/239**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,  
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale, per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati o controllanti ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile.».

**2.0.1000/240**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) riduzione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedi-

menti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata».

*Conseguentemente, ridurre di 120 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**2.0.1000/241**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHOU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*«m-bis) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili dati in concessione su area demaniale».*

*Conseguentemente, ridurre di 120 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**2.0.1000/242**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHOU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente:*

*"f-ter) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".».*

---

**2.0.1000/243**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTUEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato».

**2.0.1000/244**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**2.0.1000/245**

SBROLLINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:*

«5-bis. Il presente articolo non si applica ai rapporti concessori che erano in essere alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi (2006/123/CE) anche se poi prorogati, affidati o rinnovati con atti successivi. Tali rapporti concessori verranno affidati non in maniera automatica ma previa presentazione di un piano di investimenti che tenga conto dei profili di natura ambientale, sociale e turistici della zona.».

**2.0.1000/246**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti concessori costituiti in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE.

2. I rapporti concessori di cui al comma 1, nelle more della loro regolamentazione specifica, da adottare entro il 31 dicembre 2023, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2033.

3. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, nelle more della regolamentazione di cui sopra, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo se il termine previsto è successivo al 31 dicembre 2033.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui all'articolo 2-bis, comma 1, rilasciate in data successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, fatto salvo che all'esito della mappatura delle aree affidate in concessione di cui all'articolo 2 non venga accertata la scarsità della risorsa naturale, per come intesa e prevista dall'articolo 12, comma 1, della stessa direttiva.».



**2.0.1000/247**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

**2.0.1000/248**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-bis, comma 01.».

---

**2.0.1000/249 (id. a 2.0.1000/250)**

PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

1. Gli articoli 2-bis e 2-ter della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi 2006/123/CE. Fino alla data di scadenza dei titoli concessori, rilasciati, rinnovati e/o prorogati, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Gli articoli 2-bis e 2-ter trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate a decorrere dal 28 dicembre 2009, successivamente al raggiungimento della scarsità della risorsa, come disciplinata dall'articolo 2-bis, comma 1.».

---

**2.0.1000/250 (id. a 2.0.1000/249)**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,  
PAPATHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi 2006/123/CE. Fino alla data di scadenza dei titoli concessori, rilasciati, rinnovati e/o prorogati, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate a decorrere dal 28 dicembre 2009, successivamente al raggiungimento della scarsità della risorsa, come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

**2.0.1000/251**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

*(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata

pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

---

### **2.0.1000/252**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANICOLAOU, BARBONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-quater**

*(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-ter e 2-quater della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

---

**2.0.1000/253**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

*(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente alla data del recepimento della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

**2.0.1000/254 (id. a 2.0.1000/255, 2.0.1000/256)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

*(Clausola di sospensione)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della singola concessione, del

luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

---

**2.0.1000/255 (id. a 2.0.1000/254, 2.0.1000/256)**

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**  
(Clausola di sospensione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della singola concessione, del luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

---

**2.0.1000/256 (id. a 2.0.1000/254, 2.0.1000/255)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**  
(Clausola di sospensione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza del-

la scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della singola concessione, del luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

---

**2.0.1000/257**

GIACOBBE, RAMPI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», inserire il seguente:*

**«Art. 2-quater**

1. L'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti con riferimento alle concessioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, è subordinata, ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, alla verifica della scarsità delle risorse, distinguendo tra le concessioni assentite fino al 31 dicembre 2009 e successivamente a tale data».

---

**2.0.1000/258**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI, MARTELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter» aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater**

*(Potenziamento del Sistema informativo del demanio marittimo (SID))*

1. Al fine di implementare e ottimizzare le funzionalità del Sistema informativo del demanio marittimo, e assicurarne la gestione e manutenzione annuale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge si provvede a definire le modalità di attuazione dei seguenti interventi:

*a)* la standardizzazione e semplificazione dei processi di caricamento delle informazioni, comprese quelle relative ai canoni di concessione dovuti e incassati, e quelle necessarie all'attivazione della riscossione coattiva, così da assicurare l'interrogazione dei dati da parte dei diversi enti gestori e rendere completamente automatico l'intero processo di riscossione;

*b)* l'inserimento dei dati relativi alle caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche della spiaggia e delle sue componenti biologiche ai fini della sua gestione integrata e sostenibile sia per scopi turistici che di protezione della biodiversità ivi presente;

*c)* garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato sia per la gestione e manutenzione del Sistema informativo del demanio marittimo che per il caricamento dei dati.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione complessiva pari ad 1 milione di euro di cui quota parte pari a cinquecentomila euro per gli anni 2022 e 2023 per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, e con una dotazione pari a cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2022 in relazione agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».



**2.0.1000/259**

ANGRISANI

**Respinto**

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter.», aggiungere i seguenti:

**«Art. 2-quater**

*(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)*

1. All'articolo 140-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo";

c) al comma 2, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni".

**Art. 2-quinquies.**

*(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)*

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 128-*quater* è sostituito dal seguente: "4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari";

b) il comma 4 dell'articolo 128-*sexies* è sostituito dal seguente: "4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-*bis* svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza";

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato.

**Art. 2-*sexies*.**

*(Iniziativa per l'informazione del pubblico)*

*(Termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)*

1. Al titolo IX della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capo I è aggiunto il seguente:

"CAPO I-BIS  
BANCHE E CREDITO

**Art. 120-*bis***

*(Registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)*

1. I dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento, intervenuta successivamente alla loro scadenza, sono registrati dai soggetti gestori di sistemi di informazioni creditizie entro trenta giorni dalla data in cui il debitore ha regolarizzato il pagamento"».

---

**2.0.1000/260**

PESCO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 2-quater**

*(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento dei piccoli imprenditori titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la nautica da diporto)*

1. Al fine di fronteggiare situazioni di forte sovraindebitamento di piccole imprese titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la nautica da diporto, nonché di consentire, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, l'esdebitazione del consumatore, degli artigiani e degli imprenditori individuali, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa massimo, volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *a*), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della medesima legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della giustizia, di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme sono concesse attraverso un contributo erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante, comunque non inferiore ad euro 500, da modulare in base

alle diverse situazioni, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **2.0.1000/261**

D'ALFONSO, FENU, TURCO

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-quater**

*(Modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

---

## **2.0.1000/262**

PEROSINO

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art 2-ter» aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 2-quater**

*(Modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene

temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

## **2.0.1000**

### **IL GOVERNO**

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **«Art. 2-bis**

#### ***(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)***

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

*a)* le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

*b)* i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. Fino alla data di cui al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

#### **Art. 2-ter**

##### ***(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)***

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva.

va, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;



*m)* revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

## Art. 3

### 3.1

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole: «l'autorità marittima» con le seguenti: «autorità competente ai sensi della legislazione nazionale o regionale.».*

### 3.2

QUARTO, PAVANELLI, NATURALE

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In particolare, possono essere sottoposte a concessione la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle seguenti attività:*

*a) promozione dell'interoperabilità sui porti della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la creazione di una rete digitale dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci;*

*b) decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti delle aree portuali;*

*c) promozione della connettività e della digitalizzazione delle aree portuali e della catena logistica, nonché semplificazione delle procedure e della catena logistica;*

*d) realizzazione di porti turistici nelle zone costiere a maggior valenza storico-culturale e paesaggistica e di opere infrastrutturali per il loro collegamento con la rete autostradale e ferroviaria, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico;*

*e) pianificazione territoriale, realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale per la corretta gestione del territorio, tutela del patrimonio marittimo, ambientale e del paesaggio, nonché valorizzazione storico-culturale e artistica delle città e delle zone costiere;*

*f) realizzazione di interventi di rigenerazione che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, quali parchi verdi attrezzati, percorsi naturalistici, camminamenti, luoghi di incontro, poli culturali e turistici, punti di avvistamento per il *bird* e *fish watching*, pannelli informativi con la mappa della costa ove sono indicati i porti e gli approdi, le calette e le spiagge, le dune e la vegetazione dunale, le praterie e le *banquettes* di posidonia, le aree protette, i punti di campionamento della qualità*

delle acque di balneazione e le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile;

g) costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, attraverso la realizzazione di collegamenti tra le città e il mare, la promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green, anche con l'introduzione di percorsi pedonali, ciclabili e collegamenti autobus;

h) realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green;

i) realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, oltre che realizzazione di sentieri e percorsi turistici di collegamento ai siti di interesse;

l) valutazione, monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione di interventi per la gestione del rischio di erosione costiera e di maremoto, nonché per la gestione delle georisorse delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche, idroelettriche e paesaggistiche;

m) promozione dell'utilizzo di tecnologie ecosostenibili finalizzate alla prevenzione del rischio da maremoto, di concerto con il Sistema di allertamento nazionale per il rischio da maremoto (SIAM);

n) monitoraggio delle frane e realizzazione di opere di difesa da frana;

o) salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema marino, in particolare delle coste inquinate, delle zone umide, delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati ivi presenti, incentivando la riduzione dell'inquinamento del mare da reflui urbani e industriali, da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;

p) tutela della funzione ecosistemica delle spiagge, prevenzione del fenomeno dell'erosione costiera e salvaguardia delle naturali dune costiere, attraverso l'attuazione di piani di rinaturalizzazione delle aree marine, la gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali che si depositano sulla spiaggia, i ripascimenti e la reimmissione in mare delle biomasse anche per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse attraverso tecniche naturalistiche, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi che favoriscono la conservazione dell'ecosistema e riducono il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere, previa separazione della biomassa vegetale spiaggiata di origine marina dalla sabbia e dai rifiuti abbandonati frammisti alla stessa;

q) realizzazione di impianti di depurazione efficienti, contrasto allo scarico diretto dei reflui urbani e industriali in mare e bonifica dei siti inquinati;

r) produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;

s) attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti il contrasto all'inquinamento del mare, la tutela della biodiversità e la salvaguardia dell'ecosistema marino.».

### 3.3

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le concessioni sono affidate», aggiungere le seguenti: «sulla base di apposite linee guida deliberate dall'Autorità per la regolazione dei trasporti»;*

b) *ai commi 6, 8 e 9 sostituire le parole: «programma di attività» con le seguenti: «piano economico e finanziario».*

### 3.4

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «avviate anche a istanza di parte,».*

### 3.5

GARNERO SANTANCHÈ

#### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «avviate anche a istanza di parte» con le seguenti: «privilegiando l'istanza di parte»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) la determinazione dei canoni concessori;
- c) la determinazione della durata della concessione;
- d) i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti;
- e) le modalità di rinnovo, di riequilibrio economico finanziario sottesi alla concessione, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, adeguando la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie»;

c) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 2, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «nonché i contenuti e le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere»;*

d) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 4, dopo la parola: «decennale», inserire il seguente periodo: «Per le iniziative di maggiore rilevanza, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato di gestione, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;*

e) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «non può svolgere attività portuali», con le seguenti: «non può eseguire il ciclo delle operazioni portuali»;*

f) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «e in tal caso», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «lo scambio di manodopera afferente le operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione di merci e passeggeri può essere oggetto di valutazione in seno alla locale commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 15 della presente legge»;*

g) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, sostituire le parole da: «l'autorità marittima», fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'autorità marittima, prima di procedere alla revoca della concessione, avvia un procedimento di contestazione nei confronti del concessionario volto alla verifica dei presupposti delle condizioni non rispettate».*

**3.6 (sostanzialmente id. a 3.7)**

CASTALDI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire la concorrenza tra gli operatori economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l'Autorità nazionale anticorruzione adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».*

**3.7 (sostanzialmente id. a 3.6)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «condizioni di concorrenza effettiva», inserire il seguente periodo: «Al fine di garantire la concorrenza degli operatori economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l'ANAC adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».*

**3.8 (testo 3) [id. a 3.10 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.17 (testo 3), 3.22 (testo 2)]**

DE PETRIS, ARRIGONI, MARGIOTTA, CIOFFI, MARTI, BOCCARDI, ERRANI, TIRABOSCHI, QUARTO, NUGNES

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3**

*(Concessione delle aree demaniali)*

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti

dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa



o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

---

### 3.9

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole da: «Gli avvisi definiscono in modo chiaro» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica con proprio decreto i criteri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».*

---

**3.10 (testo 2) [id. a 3.8 (testo 3), 3.13 (testo 2), 3.17 (testo 3), 3.22 (testo 2)]**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3***(Concessione delle aree demaniali)*

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

- a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

**3.11 (sostanzialmente id. a 3.10, 3.12)**

GIACOBBE

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale. Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere

al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «presentino, all'atto della domanda, un» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «programma di attività», la parola: «assistito» *è soppressa e sono aggiunte le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) *al comma 6, lettera c), le parole:* «programma di attività» *sono sostituite dalle seguenti:* «piano economico finanziario»;

f) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «per la quale ha ottenuto la concessione e» *sono aggiunte le seguenti:* «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».

g) *al comma 8, dopo le parole:* «l'attuazione degli investimenti previsti nel» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario o nel».

h) *al comma 9, dopo le parole:* «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario o nel».

### **3.12 (sostanzialmente id. a 3.10, 3.11)**

BOCCARDI

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» *aggiungere le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli in-

teressi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale.

Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione.

Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «presentino, all'atto della domanda, un» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «programma di attività,»;  
*sostituire la parola:* «assistito» *con le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) *al comma 6, lettera c), le parole:* «programma di attività» *sono sostituite dalle seguenti:* «piano economico finanziario»;

f) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».*

g) *al comma 8, dopo le parole: «l'attuazione degli investimenti previsti nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».*

h) *al comma 9, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».*

### **3.13 (testo 2) [id. a 3.8 (testo 3), 3.10 (testo 2), 3.17 (testo 3), 3.22 (testo 2)]**

MARGIOTTA, VATTUONE

#### **Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3**

*(Concessione delle aree demaniali)*

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, propor-



zionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel

rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

### 3.14

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «titolo concessorio,» inserire le seguenti: «i contenuti, le pattuizioni nonché»;*

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

c) *al comma 5, dopo le parole: «Le concessioni» inserire le seguenti: «o gli accordi sostitutivi»;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: «cadenza annuale» con le seguenti: «cadenza biennale».*

### 3.15

QUARTO, PAVANELLI, FEDE, NATURALE, CROATTI, DI GIROLAMO

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prediligendo i criteri del riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale, del recupero delle aree abbandonate, della ristrutturazione, della sostituzione di strutture obsolete, della delocalizzazione di edifici e delle infrastrutture ubicate in aree a elevata pericolosità geologica e la rigenerazione degli edifici ubicati nelle aree costiere interessate. In particolare, i concessionari».*

**3.16**

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che dia conto dell'impatto ambientale delle predette attività».*

**3.17 (testo 3) [id. a 3.8 (testo 3), 3.10 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.22 (testo 2)]**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3**

*(Concessione delle aree demaniali)*

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, propor-

zionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel

rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

---

### **3.18 (id. a 3.19, 3.20)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili».*

---

### **3.19 (id. a 3.18, 3.20)**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».*

---

### **3.20 (id. a 3.18, 3.19)**

GARNERO SANTANCHÈ

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».*

---

**3.21**

CONZATTI, SBROLLINI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le parole: «e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».*

**3.22 (testo 2) [id. a 3.8 (testo 3), 3.10 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.17 (testo 3)]**

CIOFFI, FEDE, NATURALE, CROATTI, DI GIROLAMO

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3**

*(Concessione delle aree demaniali)*

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di con-



correnza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel

rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

---

### 3.23

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

---

### 3.24

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 4-bis è soppresso».

---

**3.0.1 (sostanzialmente id. a 3.0.2, 3.0.3)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)*

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedurali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni tipizzate.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**3.0.2 (sostanzialmente id. a 3.0.1, 3.0.3)**

BOCCARDI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)*

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedurali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**3.0.3 (sostanzialmente id. a 3.0.1, 3.0.2)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)*

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedurali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni tipizzate.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**3.0.5**

D'ANGELO

**Decaduto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché di altre parti del medesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.

2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l'ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;

*b)* distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni; beni pubblici; beni privati;

*c)* previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La

disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;

d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:

1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non sono né usucapibili né alienabili. Rientrano, fra gli altri, in questa categoria: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi di cui al comma 1;

2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona e non sono usucapibili. Rientrano tra gli altri, in questa categoria: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all'articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;

3) beni pubblici fruttiferi. Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato. L'alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità



di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;

e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. In particolare:

1) tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;

2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell'impatto sociale ed ambientale dell'utilizzazione;

3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

**3.0.6**

TURCO, CROATTI, NATURALE

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, non è dovuto l'importo annuo del canone quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura.

2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto", per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.

4. Fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *"Gazzetta Ufficiale"* n. 105 dell'8 maggio 2014, ai titolari delle concessioni di uno specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, destinato all'attività di produzione di molluschi bivalvi, con provvedimento dell'Autorità competente, è riconosciuto nella località Mar Piccolo Secondo Seno uno specchio acqueo pari ad 80.000 metri quadri. Ai titolari delle concessioni non è richiesto il versamento di alcun ulteriore canone rispetto a quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.7**

SBROLLINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di operazioni portuali)*

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

"4-quater. Per le navi di linea, adibite al trasporto pubblico locale marittimo intraregionale o che effettuano tratte inferiori a 100 miglia, resta comunque ferma la possibilità di effettuare in autoproduzione le operazioni portuali di cui al comma 1, espletate da proprio personale all'uopo formato"».

### **3.0.8**

MALLEGNI

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Canoni di affitto delle strutture esterne alle stazioni ferroviarie)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche operanti all'interno delle stazioni ferroviarie che hanno subito, a causa della pandemia da Covid-19, un calo del fatturato, fino al 30 settembre 2022, i canoni di affitto delle strutture interne alle stazioni ferroviarie sono ridotti del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

**Art. 4**

**4.1 (testo 2) [id. a 4.10 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.20 (testo 2)]**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Concessioni di distribuzione del gas naturale)*

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

*b)* qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

*c)* nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento."

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca

informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

---

## 4.2

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

### Precluso

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c) e sostituirle con le seguenti parole: «non risulti superiore alla percentuale del 20 per cento, purché lo scostamento del singolo Comune, ove di dimensioni significative, cioè oltre i 25.000 Punti di Riconsegna serviti, non superi il 50 per cento».*

---

## 4.3

MARTI, ARRIGONI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) gli impianti e le reti di distribuzione del gas naturale di proprietà di enti pubblici o di società patrimoniali delle reti, in caso di trasferimento di proprietà, anche in occasione delle gare d'ambito, sono valorizzati applicando i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole da:* «industriale residuo calcolato in base» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «indicato nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente locale»;

c) *sostituire il primo periodo della lettera c) con i seguenti:* «nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Non sono dovute verifiche da parte di ARERA sugli scostamenti del valore di rimborso prima della pubblicazione del bando di gara.»;

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella G.U. 129 del 6 giugno 2014."»;

e) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono dovute le verifiche di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 4 agosto 2017, n. 124, relative al rapporto VIR/RAB e le verifiche di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relative alla pubblicazione del bando di gara»;

f) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni del valore di rimborso, da allegare al bando di gara, deve essere aggiornata al 31 dicembre dell'anno più prossimo all'anno in cui è pubblicato il bando, compatibilmente con la data di aggiornamento delle informazioni necessarie per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente, quali lo stato di consistenza, il valore residuo dei contributi pubblici e privati, il valore residuo degli eventuali premi pagati ai comuni e il calcolo del degrado dei cespiti. Le valutazioni già effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini della pubblicazione del bando, purché siano omogenee, come data di riferimento, a quella degli altri documenti da allegare al bando di gara. Con apposito decreto, il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri e le modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, sulla base del presente comma.

3-ter. I commissari di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalle Regioni a cui appartengono gli ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazionale definito dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Sono favorite e agevolate le fusioni, le aggregazioni e l'acquisto di società che gestiscono il servizio di distribuzione del gas naturale, riconoscendo in tariffa al soggetto acquirente i costi sostenuti.».

---

#### **4.4 (id. a 4.5)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

#### **4.5 (testo 2) [id. a 4.10 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.20 (testo 2)]**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### **Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4.**

*(Concessioni di distribuzione del gas naturale)*

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;



b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità

di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

*a)* non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

*b)* non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

*c)* non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

**4.6**

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) *al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari»;

c) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento». *Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).*

d) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 15, al comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "35 per cento".

2-ter. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara».

**4.7**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) *al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente:* «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore su-bentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole da:* «ai fini del calcolo dello scostamento» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «ai fini del calcolo dello scostamento, non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento.»;

d) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "35 per cento".

2-ter. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara».

**4.8**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**4.9**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente: «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari».*

**4.10 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.20 (testo 2)]**

MIRABELLI, ARRIGONI, VACCARO, GALLONE, DE PETRIS, CUCCA, MARTI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Concessioni di distribuzione del gas naturale)*

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di

proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità

di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

*a)* non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

*b)* non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

*c)* non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

**4.11 (testo 2) [id. a 4.10 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.20 (testo 2)]**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Concessioni di distribuzione del gas naturale)*

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento



di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento."

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pe-

cuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

**4.12 (testo 2) [id. a 4.10 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.20 (testo 2)]**

VACCARO

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Concessioni di distribuzione del gas naturale)*

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

*b)* qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas

naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento."

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

#### 4.13

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni*

anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

#### 4.14

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nel disciplinare di gara tipo. Il valore da versare è determinato annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».*

#### 4.15

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

##### **Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modificazioni ed a quanto offerto in sede di gara».*

#### 4.16

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

##### **Precluso**

*Al comma 3, capoverso 7-bis), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nel primo periodo, sopprimere le parole: «stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste» e sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla richiesta dell'Ente*

locale concedente, termine prorogabile di altri trenta giorni dall'Ente locale medesimo in casi di particolare complessità»;

b) *sopprimere il secondo periodo.*

#### 4.17

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

##### Precluso

*Al comma 3, capoverso «7-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «La sanzione amministrativa di cui al periodo precedente non è cumulabile con la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e non può essere comminata quando sia in corso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge.».*

#### 4.18

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI, VATTUONE

##### Ritirato

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare:

a) la revisione strutturale dei criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti previsto dall'articolo 15 del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, privilegiando gli interventi funzionali alla decarbonizzazione e coerenti con il percorso di elettrificazione dei consumi, nonché con i piani di sviluppo delle reti elettriche, adeguando, corrispondentemente, i pesi attribuiti dal medesimo decreto agli interventi di estensione e potenziamento delle reti e di mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti del gas, al fine di valorizzare la sostenibilità socio-ambientale degli interventi, anche in termini di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti, in luogo della lunghezza di rete posata o sostituita;

b) che gli enti locali, in occasione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, rendano disponibili gli stati di consistenza e i piani di sviluppo delle reti elettriche, oltre che i dati

relativi alla rete di trasporto del gas, al fine di promuovere uno sviluppo coerente e integrato delle infrastrutture energetiche nei diversi territori;

c) l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico;

d) che le stazioni appaltanti possano inserire nel documento guida previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, interventi oggetto di successiva offerta da parte dei concorrenti nell'ambito del piano di sviluppo degli impianti ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto ministeriale, solo in caso di rispetto delle condizioni di tariffabilità stabilite da ARERA nell'ambito delle verifiche della documentazione di gara;

e) al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista ambientale, delle reti di distribuzione gas, l'obbligo di individuare nei bandi di gara una soglia alla lunghezza dell'estensione di rete che i concorrenti possono proporre ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, nonché del corrispondente investimento massimo, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.

3-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 3-bis, con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, è aggiornato il contratto-tipo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2013, recante "Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale", al fine di prevedere la possibilità che gli interventi presenti nel piano di sviluppo di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere aggiornati nel corso del periodo concessorio, in modo da tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli scenari energetici, nonché dell'evoluzione della regolazione tariffaria adottata dall'ARERA, garantendo l'equilibrio economico finanziario delle gestioni e la corretta allocazione degli investimenti riconosciuti dalla tariffa, ferma restando l'invarianza del valore monetario complessivo degli investimenti previsti nel medesimo piano di sviluppo.

3-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 3-bis, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Unificata, sono riprogrammati i termini per lo svolgimento, a partire dal 1° gennaio 2023, delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in modo da articolarne lo svolgimento in un arco temporale di quattro anni.

3-quinquies. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

**4.19 (id. a 4.20)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, corrisposto dal gestore del servizio all'ente locale, anche a concessione scaduta e nelle more dell'espletamento della gara d'ambito, anche se non ancora indetta, non può comunque essere superiore a quanto stabilito, come risultato dell'esito della gara, dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente integrato e modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. I canoni di concessione che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultassero superiori a quanto previsto dal presente comma vengono automaticamente rideterminati nella misura del limite massimo previsto dal citato articolo 8, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».

**4.20 (testo 2) [id. a 4.10 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.12 (testo 2)]**

CUCCA, SBROLLINI, CONZATTI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Concessioni di distribuzione del gas naturale)*

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre



2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni

nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento."

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

**4.21**

DURNWALDER, STEGER

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Al fine di garantire che le gare per l'assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale avvengano in condizioni di paritaria e reciproca concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione europea i termini di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, così come da ultimo modificati dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono sospesi fino all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo.».

---

**4.22**

DURNWALDER, STEGER

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di perseguire una progressiva integrazione (*sector coupling*) delle infrastrutture elettriche e gas, volta a favorire l'interoperabilità delle risorse offerte in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale, i termini di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, così come in ultimo modificati dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono sospesi fino all'avvio delle gare per le nuove concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, previste dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così da consentirne il raggruppamento e l'esecuzione per ambiti territoriali ottimali.».

---

**4.0.2**

LUNESU, ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle Attività e servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,", sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna"».

**4.0.3**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo n. 164 del 2000, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "n. 1102," e prima della parola "nonché", sono aggiunte le parole "nei comuni della Sardegna"».

#### 4.0.4

CUCCA, SBROLLINI, CONZATTI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-*bis*.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.

77, dopo le parole: "n. 1102," e prima della parola: "nonché", sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna»».

---

**Art. 5****5.1 (id. a 5.2)**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.***5.2 (id. a 5.1)**

DURNWALDER, LANIECE, STEGER

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.***5.3**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Precluso***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.***(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. Al fine di garantire condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e l'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (e successive modifiche e integrazioni), fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazio-

ne d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, indicano una procedura ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità tra Stati anche in base ad accordi internazionali, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data, per le quali non è applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni avviano la procedura di riassegnazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di promuovere l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera *e*) della Costituzione, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare i principi generali relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, garantendone l'omogeneità sul territorio nazionale e stabilendo in particolare:

i. i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

ii. i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

iii. i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo prioritariamente alla proposta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi diretti ad assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, alla proposta per il miglioramento della potenza di generazione e della producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione, alle misure di compensazione territoriale e, infine, all'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

iv. i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

v. i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'e-



esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.

Tale regolamento nello stabilire i requisiti di partecipazione tiene conto altresì delle previsioni del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 e successive modifiche e integrazioni in tema di impianti strategici e del principio di reciprocità.

*1-ter.* Nel rispetto dei principi generali e dei criteri, parametri e modalità sanciti nel regolamento di cui al comma *1-bis*, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprie leggi da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, definiscono la disciplina di dettaglio delle procedure di riassegnazione.";

*b)* al comma *1-quinquies*, dopo le parole: "sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" sono inserite le seguenti: "e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano già adottato le norme di cui all'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, adeguano le discipline da esse introdotte alle disposizioni dettate nel decreto di cui al comma *1-bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, e sino a tale adeguamento le norme regionali già adottate sono prive di efficacia.

3. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi nazionali relativi alla sicurezza e al carattere strategico degli impianti di produzione idroelettrica possano essere pregiudicati dallo svolgimento di procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di orientamenti comuni a livello europeo in ordine all'obbligo e alle modalità di espletamento delle stesse, le relative procedure ad evidenza pubblica saranno indette dalle amministrazioni concedenti dopo l'adeguamento delle norme e prassi nazionali degli Stati membri alle disposizioni europee che detteranno orientamenti comuni. Considerati i tempi necessari per l'emanazione di tali orientamenti comuni e per l'adeguamento delle norme degli Stati membri, e tenuto conto della necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica e necessari per conseguire i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico e per contribuire al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi diretti all'ammodernamento, al potenziamento e all'estensione di vita utile degli impianti nonché ad assicurare la migliore conservazione dei volumi di inva-

so e di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

4. Le presenti disposizioni di legge costituiscono principi fondamentali e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione».

## 5.4

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 5.

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. In relazione all'urgenza di accelerare gli interventi di rilancio energetico per il sistema-Paese, stante la persistente situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, nonché dagli effetti determinati dagli scenari internazionali bellici, in considerazione degli obiettivi europei vincolanti di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, nonché della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, possono essere esclusi dalla partecipazione a procedure di appalto a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) abbiano ottemperato agli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, del pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie e dei contributi previdenziali;

b) attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per

assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale.

2. In considerazione dell'attività strategica svolta nel settore energetico, i concessionari di cui al comma 1, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

3. I titolari di concessioni geotermiche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma».

## 5.5

LANIECE, BRESSA

### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 5.**

1. Tenuto conto di quanto indicato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella "Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica" del 13 gennaio 2022, secondo cui l'attuale normativa italiana sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche mette a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico, considerato altresì quanto l'attuale conflitto russo-ucraino stia mettendo a dura prova il sistema energetico nazionale, evidenziando al contempo l'estrema importanza delle fonti energetiche disponibili sul territorio nazionale, tra cui l'idroelettrico, e considerata, infine, anche la necessità di promuovere la ripresa economica sociale a seguito dell'epidemia da Covid-19

ed in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, stante l'attuale situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri tra cui l'Italia, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma».

## 5.6

LA PIETRA, URSO, GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 5.

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

"Le procedure di assegnazione e di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in considerazione della strategicità degli asset, dei primari ed urgenti obiettivi di perseguimento di una maggiore autonomia energetica e della salvaguardia del comparto industriale nazionale, sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne disciplinerà i procedimenti, uniformando i diversi indirizzi regionali, tenuto

conto delle necessità di efficientamento energetico, tutela della risorsa idrica e ambientale e prevenzione del rischio idrogeologico"».

## 5.7

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Precluso

*Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1-ter è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"p-bis) la previsione, tra i criteri premianti, dell'assegnazione di una quota parte dell'energia prodotta, da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e in grado di garantirne un acquisto pluriennale, ad un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche. Nel caso di concessioni prorogate il titolare deve garantire una quota parte dell'energia elettrica prodotta di almeno il 30 per cento da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica"».

## 5.8

GALLONE

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, ed in particolare per quelli di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nonché per gli altri beni e rapporti funzionali all'esercizio della concessione, alla continuità produttiva e alla sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione e al concessionario uscente spetterà un importo determinato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, diminuito nella misura dell'ordinario degrado"».

**5.9**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «a) dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:» e dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:*

«1-ter.2. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e controllo nella gestione della risorsa idrica, qualora l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si configuri come in grado di compromettere la prestazione di un servizio essenziale per la collettività o possa costituire un minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri in base ai quali:

*a) può essere esercitata una specifica opposizione a un soggetto diverso dallo Stato italiano, o enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati;*

*b) può essere prevista, all'interno delle procedure di assegnazione delle concessioni, l'esclusione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, in deroga all'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006».*

---

**5.10 (testo 3) [id. a 5.12 (testo 2), 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.42 (testo 2), 5.45 (testo 2)]**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5***(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinqües* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

*b)* il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»



**5.11 (testo 2)**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il seguente:*

«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo da porre a carico del concessionario subentrante, nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica ed accelerare i tempi del procedimento in considerazione del rilevante interesse pubblico, le regioni privilegiano nell'affidamento delle relative concessioni il ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 comma 15 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

**5.12 (testo 2) [id. a 5.10 (testo 3), 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.42 (testo 2), 5.45 (testo 2)]**

CIOFFI, CONZATTI, ARRIGONI, GALLONE, GIACOBBE, DE PETRIS, TESTOR, DURNWALDER

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5**

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni

comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

*c)* il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

**5.13 (testo 2) [id. a 5.12 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.14 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.42 (testo 2), 5.45 (testo 2)]**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5**

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinqüies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

*b)* il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

**5.14 (testo 2) [id. a 5.12 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.13 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.42 (testo 2), 5.45 (testo 2)]**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5***(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinqüies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

*b)* il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

**5.15**

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:**1) nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;**2) nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;**3) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;**b) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;**c) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dalla data di **entrata** in vigore del decreto ministeriale», e dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizione del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*



**5.16**

URSO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:*1) *nel primo periodo, dopo le parole: «in ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti,» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*3) *dopo il primo periodo inserire il seguente. «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*c) *al comma 2:*1) *dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale»;*2) *dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,»;*3) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

**5.17**

BRESCIA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «in ogni caso secondo», inserire le seguenti: «modalità e» e dopo le parole: «equi e trasparenti», inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri Paesi europei, i criteri di scelta da parte delle amministrazioni concedenti tra i diversi modelli di assegnazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso: «1-quater», al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 6 marzo 1999, n. 79», inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale» e dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo», inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto e alle disposizioni dell'articolo 12, comma 1-ter.1»;*

d) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento, le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

**5.18 (testo 2)**

CONZATTI, SBROLLINI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

**5.19 (id. a 5.20)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della*

titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».

### **5.20 (id. a 5.19)**

GALLONE

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».*

### **5.21 (testo 2) [id. a 5.12 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.42 (testo 2), 5.45 (testo 2)]**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### **Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 5**

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:*

"1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normati-

va vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

## 5.22

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al fine di garantire la continuità gestionale, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».*

## 5.23 (id. a 5.24)

CIOFFI, PAVANELLI

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», sopprimere l'ultimo periodo.*

## 5.24 (id. a 5.23)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», sopprimere l'ultimo periodo.*

**5.25**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 del codice degli appalti, le medesime devono prevedere l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221».*

**5.26**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso «1-ter.1» aggiungere il seguente:*

*«1-ter.1-bis) Le regioni e le province autonome nell'ambito delle procedure di assegnazione competitiva di cui al presente articolo, in relazione alla dislocazione territoriale delle grandi derivazioni idroelettriche ed alla presenza di reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica incentivano la costituzione ovvero garantiscono il mantenimento di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti oggetto di assegnazione».*

**5.27**

MISIANI, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*«a-bis) al comma 1-ter è aggiunta, infine, la seguente lettera:*

*"p-bis) la previsione, tra i criteri premianti, dell'assegnazione di una quota parte dell'energia prodotta, da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e in grado di garantirne un acquisto pluriennale, ad un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche. Nel caso di concessioni prorogate il titolare deve garantire*

una quota parte dell'energia elettrica prodotta di almeno il 30 per cento da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica"

*a-ter)* dopo il comma *1-octies* è inserito il seguente:

"*1-nonies.* Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione idroelettrica installata, il titolare della concessione di grande derivazione idroelettrica manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui sopra è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1° luglio 2022, di una quota di almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche"».

## 5.28

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

### Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), sostituire il capoverso «1-quater.» con il seguente:*

«*1-quater.* Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma *1-ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023»;

b) *alla lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies.» con il seguente:*

«*1-sexies.* Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore



dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti»;

d) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,";

2-ter. Le modifiche di cui al comma 2-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

## 5.29

MARINO, SBROLLINI

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *al comma 2, lettera c), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

**5.30 (testo 2)**

CONZATTI, SBROLLINI

**Precluso**

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso "1-ter.1" con il seguente «1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni sono effettuate ai sensi del comma 1-ter i ed n ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinqüies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare anche con riferimento a quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;*

- *Al comma 2, sopprimere le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano";*

- *Dopo il comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:*

*"2-bis. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti parole: "al 31 dicembre 2024".*

*2-ter. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con legge provinciale, dare immediata attuazione ad eventuali disposizioni normative o a decisioni dell'Unione europea volte a sospendere la disciplina pro-concorrenziale relativa alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico in dipendenza della crisi energetica internazionale.*

*2-quater. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.*

**5.31 (id. a 5.32, 5.33)**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**5.32 (id. a 5.31, 5.33)**

GALLONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**5.33 (id. a 5.31, 5.32)**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**5.34**

DURNWALDER, STEGER

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale termine si intende sospeso fino all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo.».*

---

**5.35**

CIOFFI, PAVANELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al concessionario uscente che partecipi alle procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1-ter.1, a parità di condizioni, è riconosciuto titolo preferenziale.».*

---

**5.36**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:*

*«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza».*

---

**5.37**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «1-sexies», dopo le parole: «da porre a carico del concessionario uscente» inserire le seguenti: «della necessità di preservare la qualità dell'ambiente e del territorio.».*

---

**5.38**

CONZATTI, SBROLLINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 1-*septies* è aggiunto il seguente:

"1-*septies*.1. In deroga ai commi precedenti, anche al fine di garantire la continuità del dispacciamento, le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in scadenza facenti parte di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), Reti Interne di Utenza (RIU) nonché di sistemi di autoconsumo, sono mantenute in capo al concessionario uscente alle seguenti condizioni:

a) rispetto dei requisiti minimi di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa previsti al comma 1-*ter*, lettera e);

b) definizione della durata del rinnovo della concessione nel rispetto della normativa vigente, sulla base di criteri basati sull'entità degli investimenti;

c) quantificazione, fino a scadenza della concessione, di corrispettivi di cui al comma 1-*quinquies* nonché di canoni aggiuntivi nella misura di 20 Euro/kW di potenza media di concessione. A questa tipologia di impianti continuano ad applicarsi in ogni caso le disposizioni di cui ai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*"».

**5.39**

MARINO, SBROLLINI

**Dichiarato improponibile**

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) al comma 10-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di far fronte all'emergenza energetica conseguente alla guerra in Ucraina, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della normativa nelle materie di cui al presente comma secondo la disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21"».

**5.40**

DURNWALDER, STEGER

**Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire che le gare per l'assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione elettrica avvengano in condizioni di paritaria e reciproca concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, il termine per l'indizione delle gare di cui al precedente comma è prorogato fino all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo"».

**5.41**

MARGIOTTA

**Precluso**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è soppresso;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4."».

**5.42 (testo 2) [id. a 5.12 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.45 (testo 2)]**

DURNWALDER, STEGER, TESTOR

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5**

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinqüies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

*b)* il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: "1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»



**5.43**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso***Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti».

**5.44**

TESTOR, ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e Bolzano»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute".

2-*ter*. Le modifiche di cui al comma 2-*bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

**5.45 (testo 2) [id. a 5.12 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.42 (testo 2)]**

CONZATTI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5**

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinqüies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

*b)* il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: "1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

**5.46**

LANIECE, BRESSA

**Precluso**

*Al comma 2, dopo le parole: «, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,», inserire le seguenti: «o hanno avviato, ai sensi dei rispettivi statuti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-octies, del d.lgs. 79/1999, l'iter per l'approvazione di apposita norma di attuazione,».*

---

**5.47**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».*

---

**5.48**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. In ragione delle speciali competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, l'applicazione del presente articolo è rinviata, per gli enti suindicati, alla successiva adozione di una norma di attuazione».*

---

**5.0.1**

VESCOVI, ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)*

1. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042.

2. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui al comma 1 è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1 luglio 2022, di una quota pari ad almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti geotermoelettrica».

**5.0.2 (testo 2)**

MISIANI, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

**Ritirato***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 5-bis.***(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)*

1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31 dicembre 2024 sono

valide per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042, a condizione che i concessionari, d'intesa con i comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché realizzare investimenti e favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano può prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

3. I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla legge 23 luglio 2009 n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e di utilizzo delle risorse di cui al comma 3.

5. Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.

**5.0.3**

CIOFFI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**5.0.4**

GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare condizioni effettive e non discriminatorie di accesso ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di equità sociale ed equipollenza.

2. Nelle ipotesi di concessione di beni e servizi a società aventi sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea, qualora lo Stato della società concessionaria non garantisca analoghe condizioni di accesso al mercato e partecipazione alle imprese italiane, lo Stato italiano richiede alla Commissione europea la valutazione dei presupposti per l'avvio di una procedura di infrazione.

3. L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## Art. 6

### 6.1 (id. a 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7)

MORONESE

#### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.2 (id. a 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7)

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,  
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

#### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.3 (id. a 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7)

MANTERO, LA MURA

#### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.4 (id. a 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7)

MANTERO, LA MURA, NUGNES

#### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere l'articolo.*

---



**6.5 (id. a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7)**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, MORRA, LEZZI, ABATE, GIANNUZZI, DI  
MICCO, MORONESE, GRANATO, BOTTO, LANNUTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.6 (id. a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7)**

GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.7 (id. a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6)**

FATTORI, DE FALCO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.8**

DURNWALDER, STEGER

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Testo unico in materia di servizi pubblici)*

1. Il Parlamento adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di riordino della materia dei servizi pubblici locali.

2. Il testo unico di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza e nel rispetto delle competenze delle Province e Regioni a statuto autonomo, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;

c) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa europea e superamento dei regimi di esclusiva non conformi con tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

d) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e nel rispetto delle competenze delle Province e Regioni a statuto autonomo, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il mo-

dello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti *in house*;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'autoproduzione;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri un'adeguata tutela occupazionale anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) revisione, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

n) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

o) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in auto-produzione;

p) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

q) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di regolazione indipendenti ed enti locali;

r) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari dei servizi non regolati, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati ed alla loro programmazione sino al termine dell'affidamento;

s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

t) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti

la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

u) previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l'adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. Il testo unico è adottato previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

## 6.9

D'ALFONSO

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «entrata in vigore della presente legge» *inserire le seguenti:* «e previa intesa da acquisire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,».

b) *al comma 2:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori»;

2) *alla lettera d), sopprimere il seguente periodo:* «e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;

3) *alla lettera e) sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «riordino» *e sostituire le parole da:* «dell'ordinamento» *fino al-*

la fine della lettera con le seguenti: «e dei modelli previsti dall'ordinamento dell'Unione europea»;

4) *sopprimere le lettere f) e g)*;

5) *alla lettera h), sopprimere le seguenti parole:* «, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'autoproduzione»;

6) *alla lettera i), sostituire le parole da:* «, sul piano economico» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «giustificano il mantenimento dell'autoproduzione in relazione ai benefici per la collettività relativamente alla forma di gestione prescelta e con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;

7) *alla lettera l), sostituire le parole:* «del regime» *con le seguenti:* «di uno dei regimi di» *e sopprimere le seguenti parole:* «in autoproduzione»;

8) *alla lettera n), sostituire la parola:* «revisione» *con la seguente:* «riordino»;

9) *alla lettera o) sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «riordino»;

10) *sopprimere la lettera q)*;

11) *alla lettera u), sostituire le parole da:* «sia economico» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «dei benefici per la collettività relativamente alla forma di gestione prescelta e agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;

12) *sopprimere la lettera v)*;

c) *sopprimere il comma 3.*

## 6.10

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «servizi pubblici locali» *inserire le seguenti:* «a rete di rilevanza economica»;

b) *al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole:* «a livello locale»;

c) *al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), i) e v)*;

d) *al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:* «l) previsione di una disciplina che, in caso di cambio d'appalto/concessione per le imprese che operano nei settori afferenti ai servizi pubblici locali, assicuri la tutela

occupazionale e le condizioni contrattuali definite dal contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo in vigore per il settore di riferimento anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;»;

e) *al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché previsione della partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese che operano nei settori che rientrano nei servizi pubblici locali attraverso specifico rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

### 6.11

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

#### Precluso

*Al comma 1 dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti:* «a rete di rilevanza economica, ad esclusione della gestione del servizio idrico».

*Conseguentemente al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».*

### 6.12 (testo 3) [id. a 6.13 (testo 2), 6.22 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.79 (testo 2), 6.90 (testo 2)]

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Accolto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6

*(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da eser-

citare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità,

socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

*h)* previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

*i)* previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

*l)* previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

*m)* estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

*n)* revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

*o)* razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

*p)* coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

*q)* revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

*r)* razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

*s)* previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;



t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**6.13 (testo 2) [id. a 6.12 (testo 3), 6.22 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.79 (testo 2), 6.90 (testo 2)]**

MARTI, GIACOBBE, VACCARO, ERRANI, DE PETRIS, BINETTI, GALLONE, L'ABBATE, DI GIROLAMO, ANASTASI, SBROLLINI, QUARTO, CIOFFI, FREGOLENT, NUGNES, LA MURA

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6**

*(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di

cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---

#### **6.14 (id. a 6.15, 6.16, 6.17)**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, MORRA, LEZZI, ABATE, GIANNUZZI, DI MICCO, MORONESE, GRANATO, BOTTO, LANNUTTI

#### **Precluso**

*Al comma 2 sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).*

---

#### **6.15 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

#### **Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), m), q) e v).*

---

**6.16 (id. a 6.14, 6.15, 6.17)**

FATTORI, DE FALCO

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).*

---

**6.17 (id. a 6.14, 6.15, 6.16)**

MANTERO, LA MURA, NUGNES

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).*

---

**6.18**

DURNWALDER, STEGER

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a) , dopo le parole: «nel rispetto della tutela della concorrenza» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».*

---

**6.19**

DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle attività di interesse generale» con le seguenti: «dei servizi di interesse economico generale».*

---

**6.20**

BINETTI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al fine di assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità e di inclusione».*

---

**6.21**

BINETTI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «così da garantire» inserire le seguenti: «, su tutto il territorio nazionale.».*

---

**6.22 (testo 2) [id. a 6.13 (testo 2), 6.12 (testo 3), 6.31 (testo 2), 6.79 (testo 2), 6.90 (testo 2)]**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA, MISIANI, VATTUONE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6**

*(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessi-

bilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;



*h)* previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

*i)* previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

*l)* previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

*m)* estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

*n)* revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

*o)* razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

*p)* coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

*q)* revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

*r)* razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

*s)* previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

*t)* razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e

rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**6.23**

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI, MANCA, MISIANI

**Precluso**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «autorità indipendenti e» con le seguenti: «autorità indipendenti, ferme restando in ogni caso le competenze di queste ultime in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché rafforzamento dei poteri sanzionatori»;*

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;*

d) *alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che dimostri, per i settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità nazionale indipendente, che la gestione in autoproduzione è conforme alle previsioni regolatorie adottate dalla medesima autorità con riguardo alla qualità ed ai costi del servizio»;*

e) *alla lettera n), sostituire le parole: «al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento» con le seguenti: «al fine di valutarne l'armonizzazione e il coordinamento con riferimento alle modalità di gestione del servizio ed ai relativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione in caso di inadempimento».*

f) *alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di prevedere l'esclusione delle società a partecipazione pubblica indiretta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;*

g) *alla lettera r), dopo le parole: «dei regimi tariffari,» inserire le seguenti: «ferme restando in ogni caso le prerogative delle autorità nazionali indipendenti in materia di predisposizione e applicazione delle metodologie di riconoscimento dei costi,»;*

h) *sopprimere la lettera v).*

**6.24**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

- *al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» con la seguente: «mediante»;*

- *al comma 2, sopprimere le lettere f) e g);*

- *al comma 2, sopprimere le lettere h) e i);*

- *al comma 2, sopprimere la lettera n);*

- *al comma 2, sopprimere la lettera v);*

- *al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».*

**6.25**

IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso***Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

2) *al comma 2, alla lettera d) le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» sono soppresse e sostituite dalla seguente: «mediante»;*

3) *al comma 2, le lettere f) e g) sono soppresse;*

4) *al comma 2, le lettere h) e i) sono soppresse;*

5) *al comma 2, la lettera n) è soppressa;*

6) *al comma 2, la lettera v) è soppressa.*

7) *al comma 3, le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.», sono soppresse.*

## 6.26

MONTEVECCHI, VANIN, CROATTI, GAUDIANO, TRENTACOSTE, PAVANELLI

### Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;*

2) *sopprimere le lettere f) e g);*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso tempestivamente alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.».*

**6.27**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA, MISIANI

**Precluso**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» con la seguente: «mediante»;*

c) *sopprimere le lettere f), g), h), i), n) e v);*

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri» fino alla fine del comma.*

**6.28**

VACCARO

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;».

**6.29 (id. a 6.30)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche ai fini dell'esclusione di quest'ultime dai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica;».

**6.30 (id. a 6.29)**

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI, MANCA, MISIANI

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche ai fini dell'esclusione di quest'ultime dai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica;».

**6.31 (testo 2) [id. a 6.13 (testo 2), 6.12 (testo 3), 6.22 (testo 2), 6.79 (testo 2), 6.90 (testo 2)]**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6**

*(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

*b)* adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

*c)* ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

*d)* definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, so-



ciali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

*e)* definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

*f)* razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

*g)* fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

*h)* previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

*i)* previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

*l)* previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

*m)* estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

*n)* revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione

del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

*o*) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

*p*) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

*q*) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

*r*) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

*s*) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

*t*) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

*u*) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

*v*) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega

relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---

### 6.32

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ad esclusione della disciplina concernente la gestione del servizio idrico.».

*Conseguentemente al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».*

---

**6.33**

L'ABBATE, PAVANELLI

**Precluso**

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera b) sopprimere le seguenti parole:* «e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;»;

2) *alla lettera d), dopo le parole:* «normative di settore,» *aggiungere le seguenti:* «e la definizione di termini temporali perentori per l'attuazione degli interventi sostitutivi in caso di inerzia da parte degli Enti che devono affidare in concessione la gestione dei servizi pubblici locali»;

3) *alla lettera f), dopo le parole:* «per gli utenti,» *aggiungere le seguenti:* «anche in relazione alla capacità di rispettare la regolazione definita dall'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale»;

4) *alla lettera h), dopo le parole:* «di monitoraggio dei costi», *aggiungere le seguenti:* «che tengano conto di quanto previsto dalla regolazione tariffaria definita dall'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale,»;

5) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenuto conto di quanto previsto dalla regolazione definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)»;

6) *alla lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «tenuto conto di quanto previsto dalla regolazione definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)»;

7) *alla lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ferme restando le competenze dell'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale».

**6.34**

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**6.35**

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**6.36**

DI GIROLAMO, FEDE

**Precluso**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione» con le seguenti: «mediante l'introduzione»;*

2) *sopprimere le lettere f), g), h), i), n) e v);*

b) *al comma 3, sopprimere le parole da: «, con riguardo all'esercizio della delega» fino alla fine del comma.*

---

**6.37**

DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione» con le seguenti: «mediante l'introduzione».*

---

**6.38**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» con le seguenti: «mediante l'».*

---

**6.39**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera d), sopprimere le parole: «, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;*

2) *sopprimere le lettere f), g), h), i) e q);*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e z) dello stesso comma 2.».*

---

**6.40**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2:*

a) *alla lettera d), sopprimere le parole:* «, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;

b) *sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi comprese quelle in regime autoproduzione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di conferimento utilizzabili e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ivi inclusi quelli di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità»;

c) *sopprimere le lettere g), h) e q);*

d) *sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) previsione dell'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento alla sostenibilità sul piano economico ed alla qualità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti con la modalità di gestione prescelta»;

2. *al comma 3, sopprimere le parole:* «con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e z) dello stesso comma 2».

**6.41**

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano» con le seguenti: «che consentano».*

---

**6.42**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 2, alla lettera d), sopprimere le parole: «a livello locale».*

---

**6.43 (id. a 6.44)**

VACCARO

**Precluso**

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».*

---

**6.44 (id. a 6.43)**

GALLONE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».*

---



**6.45**

BINETTI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nel rispetto del principio di equità di genere e dell'inclusione delle persone con minori opportunità».*

---

**6.46**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

**Precluso**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità dell'ambito territoriale;»;*

b) *alla lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «,oltre che per l'efficacia del servizio pubblico locale;»;*

c) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento anche agli aspetti socio economici, territoriali e di tutela ambientale, rispettando la peculiarità delle differenti gestioni;»;*

d) *alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza pregiudicare la loro potestà regolamentare in materia di servizi e di tariffa;».*

---

**6.47**

DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ragionevolezza» inserire le seguenti: «, universalità e non discriminazione».*

---

**6.48 (id. a 6.49)**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, MORRA, LEZZI, ABATE, GIANNUZZI, DI MICCO, MORONESE, GRANATO, BOTTO, LANNUTTI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica;».*

---

**6.49 (id. a 6.48)**

FATTORI, DE FALCO

**Precluso**

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica».*

---

**6.50**

MANTERO, LA MURA, NUGNES

**Precluso**

*Al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica;».*

---

**6.51**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), i) e v).*

---

**6.52**

Giuseppe PISANI, DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI,  
FEDE

**Precluso**

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le lettere f), g), h) e i);*

b) *alla lettera p), alla parola: «coordinamento» premettere le seguenti: «armonizzazione e».*

---

**6.53**

Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h) e i).*

---

**6.54**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,  
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), l).*

---

**6.55**

Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).*

---

**6.56**

NUGNES, LA MURA, MANTERO

**Precluso**

*Sopprimere la lettera f).*

---

**6.57**

ANASTASI

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua;».

---

**6.58**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità

del servizi, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua.».

---

**6.59**

NUGNES, LA MURA, MANTERO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base dei principi di efficienza, economicità e qualità del servizio, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua.».

---

**6.60**

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, MORRA, LEZZI, ABATE, GIANNUZZI, DI MICCO, MORONESE, GRANATO, BOTTO, LANNUTTI

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, si dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

---

**6.61 (id. a 6.62)**

FATTORI, DE FALCO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, sia dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

---

**6.62 (id. a 6.61)**

MANTERO, LA MURA, NUGNES

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, sia dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

---

**6.63**

NUGNES, LA MURA, MANTERO

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

---

**6.64**

CASTALDI

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera g), con le seguenti:*

«g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, anche ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 192 e 211, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'applicazione degli articoli 29 e 192, comma 3, del medesimo decreto, per finalità di trasparenza;

g-bis) previsione del divieto per le stazioni appaltanti di procedere all'utilizzo del modello dell'autoproduzione prima che siano trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della decisione, fatti salvi casi di urgenza debitamente motivati;».

**6.65**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA

**Precluso**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni;*

a) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, anche ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 192 e 211, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'applicazione degli articoli 29 e 192, comma 3, del medesimo decreto, per finalità di trasparenza; previsione del divieto per le stazioni appaltanti di procedere all'utilizzo del modello dell'autoproduzione prima che siano trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della decisione, fatti salvi casi di urgenza debitamente motivati;»;

b) *sostituire la lettera p), con la seguente:*

«p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica ferma restando l'applicazione della disciplina sui contratti

pubblici di appalti e concessioni alle procedure di gara ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di appalto e di concessione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed agli affidamenti in house;»;

c) *sostituire la lettera u), con la seguente:*

«u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;».

---

### 6.66

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### Precluso

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «dell'autoproduzione» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e».*

---

### 6.67

Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

#### Precluso

*Al comma 2, sopprimere le lettere h) e i).*

---

### 6.68

NUGNES, LA MURA, MANTERO

#### Precluso

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

---



**6.69**

NUGNES, LA MURA, MANTERO

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera i);*

---

**6.70**Giuseppe PISANI, DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI,  
FEDE**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) dalla disciplina prevista dalle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) del presente articolo, sono escluse le aziende che si occupano di servizio idrico integrato».

---

**6.71**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«*l*) previsione di una disciplina che, in caso di cambio d'appalto/concessione per le imprese che operano nei settori afferenti ai servizi pubblici locali, assicuri la tutela occupazionale e le condizioni contrattuali definite dal contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo in vigore per il settore di riferimento anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità».

---

**6.72**

Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:*

«l) rafforzamento e armonizzazione della disciplina relativa alla tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;».

**6.73 (id. a 6.74, 6.75, 6.76, 6.77)**

MARGIOTTA

**Precluso**

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*
- c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

**6.74 (id. a 6.73, 6.75, 6.76, 6.77)**

GALLONE

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*
- c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

**6.75 (id. a 6.73, 6.74, 6.76, 6.77)**

MALLEGNI, VONO

**Precluso***Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*
- c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

**6.76 (id. a 6.73, 6.74, 6.75, 6.77)**MARTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MOLLAME, PIANASSO,  
Pietro PISANI**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «m)».*
- b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.».

**6.77 (id. a 6.73, 6.74, 6.75, 6.76)**

MALAN, GARNERO SANTANCHÈ, RUSPANDINI

**Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

---

## 6.78

BERUTTI

### Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

---

## 6.79 (testo 2) [id. a 6.13 (testo 2), 6.12 (testo 3), 6.22 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.90 (testo 2)]

SBROLLINI, CONZATTI

### Accolto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6

*(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la

soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

*b)* adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

*c)* ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

*d)* definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

*e)* definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

*f)* razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

*g)* fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

*h)* previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

*i)* previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

*l)* previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

*m)* estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

*n)* revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

*o)* razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

*p)* coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

*q)* revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

*r)* razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

*s)* previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

*t)* razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e

rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**6.80**

NUGNES, LA MURA, MANTERO

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera n).*

---

**6.81**

MORONESE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».*

---

**6.82**

QUARTO, PAVANELLI, CROATTI, NATURALE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico, la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli».*

---

**6.83**

QUARTO, PAVANELLI, CROATTI, NATURALE

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:*

*«n-bis) previsione di una disciplina che riduca l'inquinamento dei corpi idrici da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti e salvaguardi la biodiversità dell'ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide, anche attraverso incentivi alle buone pratiche in campo agricolo e forestale;*



n-ter) previsione di una disciplina per la perimetrazione e la mappatura dei bacini idrogeologici e idrografici che alimentano le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile sulla base dei dati di cartografia geologica e idrogeologica disponibili, dei dati acquisiti e fruibili tenuti presso gli enti pubblici o i soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile al fine di dichiarare le principali sorgenti di acqua potabile captate e non captate "santuari dell'acqua potabile", cui applicare normative di tutela più stringenti, in deroga a quelle di cui al comma 3 dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n-quater) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore della valutazione, monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione degli interventi per la gestione del rischio idrogeologico, geochimico, di erosione costiera, sismico, vulcanico, da maremoto e delle georisorse nonché degli altri rischi geologici e naturali, anche attraverso l'istituzione di Uffici geologici regionali e provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano;

n-quinquies) previsione di una disciplina economico-finanziaria che garantisca il completamento e l'aggiornamento per tutto il territorio nazionale del Progetto per la realizzazione della cartografia geologica nazionale (CARG) da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che prevede rispettivamente la realizzazione di una carta geologica alla scala 1:250.000 per le aree marine e la realizzazione di carte geologiche e geotematiche alla scala 1:50.000, con le relative banche dati alla scala 1:25.000, per le zone costiere;

n-sexies) previsione di una disciplina che garantisca la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali nonché la pianificazione di emergenza e la gestione del rischio di catastrofi;

n-septies) previsione di una disciplina che incentivi e agevoli la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, la decarbonizzazione, il controllo delle modalità e delle quantità delle estrazioni minerarie nonché la bonifica dei siti inquinati;

n-octies) previsione di una disciplina che incentivi la diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale, promuovendo l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

n-nonies) previsione di una disciplina che rafforzi la resilienza e la vitalità dei territori costieri e rurali, che avvicini i territori lungo le coste ai ter-

ritori rurali, che eviti lo spopolamento dei territori rurali, che crei le condizioni per migliorare l'attrattività e l'inclusività delle zone marginali e che generi occasioni di nuova imprenditoria basate sul consolidamento del patrimonio naturale e sociale esistente, nonché sul lavoro agricolo e forestale di qualità;

*n-decies*) previsione di una disciplina che promuova attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti ai cambiamenti climatici, all'utilizzo di tecnologie ecosostenibili, all'innovazione nel settore agro-silvo-pastorale e all'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), le Autorità di bacino distrettuali, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti locali, le università e gli enti di ricerca pubblici;

*n-undecies*) previsione di una disciplina che promuova la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale e l'adeguamento degli edifici esistenti, pubblici e privati, a criteri energetici efficienti e antisismici che utilizzino un terremoto di progetto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni, nonché di una disciplina che promuova l'attuazione di politiche abitative strategiche per la riqualificazione degli ambiti urbani degradati;

*n-duodecies*) previsione di una disciplina che promuova la rigenerazione urbana attraverso l'implementazione dell'uso di tecnologie digitali ecosostenibili e delle telecomunicazioni, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green, i collegamenti tra il mare e le città costiere e delle aree interne, nonché la riforestazione e la pianificazione di aree verdi nelle aree urbane e periurbane e la realizzazione di strutture per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti innovative;

*n-terdecies*) previsione di una disciplina che valorizzi la valenza storica e culturale di città che sono state storicamente legate al mare, quali Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, Barletta, Trani, Noli, Gaeta, Ravenna e Ancona ed altre ancora, attraverso il finanziamento di seminari di studio e progetti editoriali, nonché la realizzazione di eventi culturali, poli museali, punti informativi, anche via web, e gemellaggi con altre città marinare europee ed internazionali;».

**6.84**

SANTILLO, DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera p), alla parola: «coordinamento» premettere la seguente: «armonizzazione e».*

---

**6.85**

CASTALDI, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni alle procedure di gara ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di appalto e di concessione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e agli affidamenti in house».*

---

**6.86**

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI, MANCA, MISIANI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione, in base al principio di proporzionalità, all'efficienza delle imprese e all'industrializzazione dei singoli settori, dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».*

---

**6.87 (id. a 6.88)**

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera q).*

---

**6.88 (id. a 6.87)**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera q).*

---

**6.89**

DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera q), con la seguente:*

«q) revisione della disciplina relativa all'adeguata tutela del gestore uscente al fine di garantire una corretta valorizzazione nella cessione dei beni in caso di subentro».

---

**6.90 (testo 2) [id. a 6.13 (testo 2), 6.12 (testo 3), 6.22 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.79 (testo 2)]**

CIOFFI, VACCARO, ANASTASI, DI GIROLAMO, L'ABBATE, SANTILLO, CASTALDI, FEDE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6**

*(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri det-

tati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

*b)* adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

*c)* ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

*d)* definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

*e)* definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

*f)* razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

*g)* fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale de-

cisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

*h)* previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

*i)* previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

*l)* previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

*m)* estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

*n)* revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

*o)* razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

*p)* coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

*q)* revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

*r)* razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

*s)* previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

*t)* razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quan-

tità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**6.91**

DE FALCO, FATTORI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera q), aggiungere in fine il seguente periodo: «, fermo restando che scopo del gestore è fornire un servizio pubblico essenziale.».*

---

**6.92**

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera s).*

---

**6.93**

SANTILLO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera t), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire le seguenti: «, al fine di favorirla.».*

---

**6.94**

BINETTI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «partecipazione degli utenti», inserire le seguenti: «, le quali dovranno tener conto delle esigenze delle donne e delle persone con minori opportunità.».*

---



**6.95**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 2, alla lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché previsione della partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese che operano nei settori che rientrano nei servizi pubblici locali attraverso specifico rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

---

**6.96**

CASTALDI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera u), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le»;*

2) *dopo le parole: «banche dati nazionali già costituite», inserire le seguenti: «e la Piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

---

**6.97 (id. a 6.98, 6.99, 6.100, 6.101)**

VACCARO, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera v).*

---

**6.98 (id. a 6.97, 6.99, 6.100, 6.101)**

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera v).*

---

**6.99 (id. a 6.97, 6.98, 6.100, 6.101)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso***Al comma 2, sopprimere la lettera v).*  
\_\_\_\_\_**6.100 (id. a 6.97, 6.98, 6.99, 6.101)**

GALLONE

**Precluso***Al comma 2, sopprimere la lettera v).*  
\_\_\_\_\_**6.101 (id. a 6.97, 6.98, 6.99, 6.100)**

NUGNES, LA MURA, MANTERO

**Precluso***Al comma 2, sopprimere la lettera v).*  
\_\_\_\_\_**6.102**

SANTILLO, DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Precluso***Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*a) *sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino alla fine del comma;*b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».*  
\_\_\_\_\_

**6.103**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *d)* e *o)* del comma 2 e sentita la conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.»*

---

**6.104 (testo 2)**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) Al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *d)* e *o)* del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.»*;

*b) al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, garantendo comunque la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche e tenendo conto dei risultati attesi futuri della gestione.»

---

**6.105**

NUGNES, LA MURA, MANTERO

**Precluso**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «, con riguardo all'esercizio della delega relativa ente ai criteri di cui alle lettere *d)* e *o)* del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.»*

---

**6.106**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di incentivare il mercato della mobilità dolce, favorire la concorrenza fra le diverse tipologie di servizi e mezzi a propulsione prevalentemente elettrica previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della stessa legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2019, n. 162, è prorogato fino al 31 marzo 2023. La circolazione mediante *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 75-*vicies-ter* sono, introdotti i seguenti:

"75-*vicies-quater*. I Segway possiedono i seguenti requisiti:

a) caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019;

b) assenza di posti a sedere (tranne che per le applicazioni per i soggetti a ridotta mobilità);

c) dispositivi autoequilibranti, con tecnologia ridondante;

d) propulsione esclusivamente elettrica e -pertanto- non classificabili come acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 190 del codice della strada -decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285-;

e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti dalle norme;

f) marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

75-*vicies-quinquies*. È vietata la circolazione ai Segway con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75-*vicies-quater*.

75-*vicies-sexies*. I Segway, per quanto non previsto dal comma 75-*vicies-quater*, sono equiparati ai pedoni nel rispetto dell'articolo 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e vincolo di

velocità massima di 6 km/h e, nel caso di utilizzo su pista ciclabile o ciclo/pedonale, vincolo di velocità non superiore a 20 km/h.

*75-vicies-septies.* Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e, di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i Segway possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I Segway sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

*75-duodetricies.* Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del Segway deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*75-undetricies.* I Segway possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

*75-tricies.* I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzare UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

*75-tricies-semel.* È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.

*75-terdecies-bis.* I Segway possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h o inferiore, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. In quanto equiparati ai pedoni, con i Segway:

1. si può circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi destinati ai pedoni; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, o carenti di adeguati scivoli per i disabili, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione;

2. per attraversare la carreggiata, occorre servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, si può attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;

3. è vietato attraversare diagonalmente le intersezioni; è, inoltre, vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente punto 2;

4. è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni;

5. i conducenti che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza agli altri mezzi;

6. è vietato effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

*75-terdecies-ter.* I Segway non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.

*75-terdecies-quater.* Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da *75-vicies-septies* a *75-terdecies-ter* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

*75-terdecies-quinquies.* Chiunque circola con un Segway avente requisiti diversi da quelli di cui al comma *75-vicies-quater* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

*75-terdecies-sexies.* Alla violazione delle disposizioni di cui al comma *75-vicies-quinquies* consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del Segway, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*75-terdecies-septies.* Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da *75-vicies-quater* a *75-terdecies-sexies* si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

*75-duodequadrices.* Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei Segway. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

**6.0.1**

FEDE, VACCARO, CROATTI, NATURALE

**Ritirato***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Misure per la promozione della produzione di mezzi ecologici)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, elabora criteri di valutazione che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del principio dell'impronta ecologica, nell'ambito delle procedure per l'acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali.».

---

**Art. 7****7.1**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

MARGIOTTA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera *e*), della Costituzione.

*b)* aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

*c)* applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normati-



ve specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di *gold plating*, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

**7.3 (testo 2)**

MALLEGNI, VONO, GALLONE

**Decaduto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.***(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derivate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.

4. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali nel settore dei trasporti pubblici locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-*bis*, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali l'Ente, nel caso di contenziosi relativi a Società titolari dei contratti di trasporto pubblico locale, può ricorrere alla copertura degli stessi mediante accensione di mutui».

**7.4 (id. a 7.3, 7.5, 7.6)**

GALLONE

**Decaduto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.***(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione;

*b)* aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

*c)* applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

*d)* aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

*e)* aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevenen-

do nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.».

### **7.5 (id. a 7.3, 7.4, 7.6)**

MALAN, GARNERO SANTANCHÈ, RUSPANDINI, IANNONE

### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 7.**

*(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze

dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione.

*b)* aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

*c)* applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

*d)* aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

*e)* aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

*f)* introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

*g)* aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

*h)* aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi

fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

## **7.6 (id. a 7.3, 7.4, 7.5)**

BERUTTI

### **Decaduto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 7.**

*(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione.

*b)* aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».



**7.7**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione;

*b)* aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

*c)* applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'Unione europea, senza introdurre elementi di *gold plating*, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

*d)* aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

*e)* aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo

nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

## **7.8 (testo 2)**

PERGREFFI, CORTI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 7.**

*(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze

dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3) Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.

3. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali nel settore dei trasporti pubblici locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-*bis*, secondo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali l'Ente, nel caso di contenziosi relativi a Società titolari dei contratti di trasporto pubblico locale, può ricorrere alla copertura degli stessi mediante accensione di mutui».

## 7.9

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il tpl di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno al medesimo Osservatorio l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento,

entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di propria competenza con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui al Regolamento (CE)1370/2007. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «comma 1»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2024 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tali decurtazioni sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura»;

e) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».

**7.10**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

**Ritirato***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «le regioni a statuto ordinario» inserire le seguenti: «o gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il TPL di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» con le seguenti: «al medesimo Osservatorio»;*

c) *al comma 1, dopo le parole: «dell'anno precedente» inserire le seguenti: «dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007», dopo le parole: «trasporto pubblico locale e regionale» inserire le seguenti: «di propria competenza», dopo le parole: «medesime procedure di gara» inserire la parola: «affidamento» e dopo le parole: «alle misure di cui» inserire le seguenti: «al Regolamento (CE)1370/2007» e cassare la frase: «ed alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;*

d) *sopprimere il comma 2;*

e) *al comma 3, sostituire le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2» con le seguenti: «ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal medesimo comma 1»;*

f) *al comma 4, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Fatto salvo» e dopo le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente,» inserire le seguenti: «dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o»;*

g) *al comma 5, sostituire le parole: «a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «a partire dall'esercizio 2024» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le decurtazioni di cui al comma 1 sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio o comunque gli affidamenti da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti o affidamenti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.».*

**7.11**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «le Regioni a statuto ordinario» *inserire le seguenti:* «o gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il TPL di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

2) *sostituire le parole:* «all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» *con le seguenti:* «al medesimo Osservatorio»;

3) *dopo le parole:* «dell'anno precedente» *inserire le seguenti:* «rispetto alla pubblicazione dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o»;

4) *dopo le parole:* «trasporto pubblico locale e regionale» *inserire le seguenti:* «di propria competenza»;

5) *sostituire le parole:* «alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» *con le seguenti:* «al Regolamento (CE) 1370/2007».

**7.12 (id. a 7.13, 7.14, 7.15, 7.16)**

MARTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi»;

- ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1 » con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

- al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007», inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».

### **7.13 (id. a 7.12, 7.14, 7.15, 7.16)**

MARGIOTTA, GIACOBBE, MANCA

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significati-



vi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».*

#### **7.14 (id. a 7.12, 7.13, 7.15, 7.16)**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedi-

menti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».*

### **7.15 (id. a 7.12, 7.13, 7.14, 7.16)**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. AI fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti parole: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».*

## **7.16 (id. a 7.12, 7.13, 7.14, 7.15)**

MODENA, BOCCARDI

### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi».

*Conseguentemente:*

a) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al comma 1-bis.».*

**7.17**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Ritirato***Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le procedure di gara di cui al comma 1 garantiscono l'applicazione di livelli essenziali di servizio e prestazioni omogenee su tutto il territorio interessato, tali da assicurare a tutti gli utenti parità di trattamento nel diritto di accesso al trasporto pubblico locale.».

**7.18**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato***Sopprimere il comma 2.***7.19**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 4 sostituire le parole: «Fermo restando» con le seguenti: «Fatto salvo» e dopo le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente,» inserire le seguenti: «dell'avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o».*

**7.20**

CONZATTI

**Ritirato***Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti

possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. Per le finalità di cui al presente è consentita la proroga dei suddetti contratti secondo le modalità di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento suddetto, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, tenendo conto, ai fini del computo, della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

## 7.21 (testo 2)

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «legge 24 aprile 2020, n. 27», *aggiungere le seguenti:* «ovvero della facoltà di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007», *aggiungere le seguenti:* «e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», *con le seguenti:* «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

**7.22 (id. a 7.21, 7.23, 7.24)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».*

---

**7.23 (id. a 7.21, 7.22, 7.24)**

CONZATTI, SBROLLINI

**Ritirato**

*Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».*

---

**7.24 (id. a 7.21, 7.22, 7.23)**

IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».*

---

**7.25**

DI GIROLAMO, CROATTI

**Ritirato**

*Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziare a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «si applicano a decorrere da ventiquattro mesi dalla conclusione dello stato di emergenza sanitaria, o comunque dai due esercizi successivi alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria.».*

---

**7.26**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 5 sostituire le parole: «a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «a partire dall'esercizio 2024» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le decurtazioni di cui al comma 1 sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio o comunque gli affidamenti da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti o affidamenti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.».*

---

**7.27**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: "; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti".».*

---

**7.0.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,  
Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto il seguente:

**"Art. 16-bis.**

*(Ulteriori servizi di linea)*

1. Sono definiti servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico quei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia inferiore a 250 chilometri e che non siano comunque soggetti ad obbligo di servizio pubblico e che siano esercitati sulla base dei soli proventi di esercizio.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni adottano le rispettive leggi volte a disciplinare l'esercizio dei servizi di cui al comma 1, assicurando che la disciplina regionale sia improntata a principi di concorrenza, accessibilità al mercato da parte degli operatori e che preveda comunque che la durata delle autorizzazioni sia connessa al possesso ed al mantenimento dei requisiti prescritti dalla legge".

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso gratuito allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti umani, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.».



## Art. 8

### **8.1 (id. a 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6)**

PARAGONE, MARTELLI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.2 (id. a 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6)**

DURNWALDER, STEGER

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.3 (id. a 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6)**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.4 (id. a 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6)**

GARNERO SANTANCHÈ

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.5 (id. a 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6)**

PAPATHEU

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.6 (id. a 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)**

PERGREFFI, PIANASSO, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME,  
Pietro PISANI

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

**8.7**

ASTORRE, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

*(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione (sancita dalla sentenza della corte di giustizia europea sentenza C-62/19 del 3 dicembre 2020) e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21. Il provvedimento deve tener conto di quanto stabilito dall'articolo 45 della costituzione, tutelando le forme artigiane e cooperative e la natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

*b)* riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, mirato a garantire legalità, contrastare forme di abusi-

vismo diffuso a danno degli operatori rispettosi delle norme di settore, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

*c)* definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

*d)* garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamenti e disservizi;

*e)* armonizzazione delle competenze dell'autorità dei trasporti nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti adottati da Regioni ed Enti locali;

*f)* adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali;

*g)* adeguamento del Codice della Strada, tenendo conto della specificità dell'attività professionale riguardo l'uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;

*h)* demandare alle Regioni interessate l'emanazione di norme specifiche in merito al servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

**8.8**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato inammissibile***Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 8.***(Delega al governo in materia di trasporto pubblico non di linea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, nel rispetto delle distinzioni sancite dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-62/19 del 3 dicembre 2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21, tutelando le forme artigiane e cooperative in coerenza con l'articolo 45 della Costituzione, considerando la natura differente delle prestazioni di trasporto e di intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

*b)* riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

*c)* previsione di sostegni mirati alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

*d)* introduzione di strumenti di tutela del consumatore, che consentano la conoscenza dei costi indicativi di servizio, la gestione dei reclami, la contestazione e la risoluzione dei disservizi».

**8.9**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» inserire le seguenti: «e di noleggio di unità da diporto»;*

- *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) revisione e modifica della disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di risolvere il fenomeno di concorrenza sleale ai servizi pubblici non di linea svolti a mezzo natante in mare e in acque interne ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e di salvaguardare la funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea propria dei servizi pubblici non di linea».

**8.10**

QUARTO, PAVANELLI, CROATTI, DI GIROLAMO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini» inserire le seguenti: «, promuova la costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città rurali, eviti lo spopolamento delle zone interne.».*

**8.11**

CIOFFI, DI GIROLAMO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo l'obbligo per le società che forniscono i predetti servizi web di rendere disponibili al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i relativi dati in formato aperto».*

**8.12**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c) sostituire le parole:* «ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali» *con le seguenti:* «con specifico riferimento al superamento dei vincoli territoriali»;

b) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) riconoscimento della facoltà di operare su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nei confronti dei soggetti che intendano svolgere servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a basso impatto ambientale;

c-ter) adozione del foglio di servizio elettronico i cui dati relativi a licenza, vettura e ogni altro dato necessario allo svolgimento dell'attività NCC sia ricavabile solo ed esclusivamente dal Registro elettronico nazionale (REN) al fine di garantire la legalità delle licenze ed evitare frodi o abusivismo».

**8.13 (testo 2)**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa intesa della Conferenza Unificata.» .

**8.14**

ANASTASI, DI GIROLAMO

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

«g-bis) riconoscimento della facoltà, per gli enti locali, di prevedere una quota di licenze ed autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche che intendano svolgere servizi di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli ad emissioni nulle».

**8.15**

PAPATHEU

**Ritirato**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospese nell'efficacia attuativa fino all'adozione del riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea».

**8.16 (id. a 8.17, 8.18, 8.19)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».*

**8.17 (id. a 8.16, 8.18, 8.19)**

CROATTI

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».*

**8.18 (id. a 8.16, 8.17, 8.19)**

IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».*

**8.19 (id. a 8.16, 8.17, 8.18)**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 3 sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa Intesa in sede di Conferenza Unificata».*

**8.20**

PAPATHEU

**Ritirato**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. È escluso dalle previsioni del presente articolo il servizio di taxi, mentre invece ne viene coinvolto il servizio di noleggio con conducente».

**8.0.100**

I RELATORI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 8-bis**

*(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;



b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitoli tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

### **Art. 8-ter**

#### *(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)*

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 8-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 8-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito *voucher*, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul *voucher* di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del *voucher* medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al *voucher* si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del *voucher*, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 8-*bis* e 8-*ter* è nullo.

6. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

#### **Art. 8-*quater***

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-*bis* e 8-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.»

---

## Art. 9

### 9.1

L'ABBATE, PAVANELLI

#### Ritirato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alle società che gestiscono i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, che abbiano prodotto un risultato positivo per quattro dei cinque esercizi precedenti come risultante dai bilanci approvati e depositati ed alle quali sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BBB- o equivalente non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 11, comma 1, primo periodo, dall'articolo 12, dall'articolo 16 e dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

### 9.2 (id. a 9.3, 9.4, sost. id. a 9.5)

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

**9.3 (id. a 9.2, 9.4, sost. id. a 9.5)**

BOCCARDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

**9.4 (id. a 9.2, 9.3, sost. id. a 9.5)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MARCUCCI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a cari-

co dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**9.5 (Sost. id. a 9.2, 9.3, 9.4)**

CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, nonché della necessità di potenziamento delle relative attività, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica dell'Autorità di regolazione dei trasporti è incrementata di ulteriori trenta unità di personale di molo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**9.6 (id. a 9.7, 9.8)**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

---

**9.7 (id. a 9.6, 9.8)**

CALIGIURI, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

**9.8 (id. a 9.6, 9.7)**

DE CARLO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

**9.0.1**

LA PIETRA, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**  
*(Dichiarazione mendace)*

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comma 1-bis, prima delle parole: "la dichiarazione mendace comporta" sono aggiunte le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,"».

**9.0.2**

DE CARLO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Dichiarazione mendace)*

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

**9.0.3 (già 24.0.4)**

CALIGIURI

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-*bis*, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" premettere le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

**Art. 10****10.1 (testo 2) [id. a 10.17 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.5 (testo 2), 10.11 (testo 2), 10.16 (testo 2)]**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Accolto***Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

**10.2 (id. a 10.1)**

CIOFFI, PAVANELLI, PIRRO

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.*



**10.3 (testo 2) [id. a 10.17 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.5 (testo 2), 10.11 (testo 2), 10.16 (testo 2)]**

DELL'OLIO, CROATTI

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

**10.4 (id. a 10.5)**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

---

**10.5 (testo 2) [id. a 10.17 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.11 (testo 2), 10.16 (testo 2)]**

BAGNAI, CANDIANI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni

per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

## 10.6

DELL'OLIO, CROATTI

### Ritirato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

**10.7 (id. a 10.8)**

BAGNAI, CANDIANI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'ANCI ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

**10.8 (id. a 10.7)**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'ANCI ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

**10.9 (Sostanzialmente. id. a 10.10 e id. a 10.11)**

BAGNAI, CANDIANI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

**10.10 (Sostanzialmente id. a 10.9 e 10.11)**

DELL'OLIO, CROATTI

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

---

**10.11 (testo 2) [id. a 10.17 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.5 (testo 2), 10.16 (testo 2)]**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

---

## 10.12

D'ALFONSO, VATTUONE

### Ritirato

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## 10.13 (id. a 10.14, 10.15)

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).*

---

## 10.14 (id. a 10.13, 10.15)

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).*

---



**10.15 (id. a 10.13, 10.14)**

IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).*

---

**10.16 (testo 2) [id. a 10.17 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.5 (testo 2), 10.11 (testo 2)]**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

---

**10.17 (testo 2) [id. a 10.1 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.5 (testo 2), 10.11 (testo 2), 10.16 (testo 2)]**

LANIECE, DE PETRIS, DELL'OLIO, GALLONE, BAGNAI, MARTI, GIACOBBE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

**10.0.1**

D'ALFONSO

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di fusioni tra comuni)*

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrotti durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti

in corso, nei periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti";

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".».

**10.0.2**

MANTOVANI, VACCARO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche agli articoli 1352, 2214, 2215-bis, 2421, 2470 e 2483 del codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1352 è inserito il seguente:

"Art. 1352-bis.

*(Disposizioni in materia di uso della tecnologia nella formazione ed esecuzione di contratti)*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili, l'efficacia, validità ed azionabilità di un contratto non potranno essere contestate esclusivamente sulla base del fatto che lo stesso sia redatto sotto forma di codice informatico";

b) all'articolo 2214, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"I libri e le scritture indicate nel presente articolo possono essere conservati mediante mezzi elettronici, ivi incluse tecnologie basate su registri distribuiti";

c) all'articolo 2215-bis, primo comma, dopo le parole: "strumenti informatici" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi sistemi utilizzando tecnologie basate su registri distribuiti";

d) all'articolo 2421 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La tenuta dei libri indicati nel presente articolo può essere effettuata nelle forme di cui all'articolo 2215-bis";

e) all'articolo 2470, primo comma, dopo le parole: "di cui al successivo comma" sono aggiunte le seguenti: "salvo che si applichino le norme sulla circolazione degli strumenti in forma dematerializzata";

f) all'articolo 2483:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Si applicano, ove compatibili, le norme di cui al Libro Quinto, Capo V, Sezione VII del Codice Civile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi è estesa a tutte le società costituite in forma di società a responsabilità limitata."».

### 10.0.3

L'ABBATE, CROATTI

#### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di codice della strada)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il prefetto, anche d'intesa con gli altri prefetti territorialmente competenti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria, quando ricorrano particolari condizioni dei livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti che inducono la necessità di limitare le emissioni derivanti dai veicoli, oppure qualora si vogliano proteggere particolari siti tutelati o sensibili, su istanza degli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può istituire zone a traffico limitato in ambito extraurbano, anche a carattere permanente, tenendo conto degli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g).

1-ter. Il prefetto, anche d'intesa con gli altri prefetti territorialmente competenti, per le medesime finalità di cui al comma precedente, su istanza degli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può imporre riduzioni della velocità, anche a carattere permanente, su particolari tratti stradali adiacenti ai centri abitati. Il controllo della velocità in tali tratti può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).";

b) all'articolo 41, dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti:

"19-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i se-

gnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificare il momento di accensione o spegnimento e il loro regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio, deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario ed il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L'orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato come conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3 che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicate le modalità ed i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione o spegnimento degli stessi.

19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione, nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti ad essa correlati; le indicazioni di pericolo e di prescrizione sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme dei corrispondenti segnali verticali.";

c) vicolo 45, il comma 9-bis, è sostituito dal seguente:

"9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi e applicazioni che, direttamente o indirettamente, interferiscono o impediscono la funzionalità delle apposite apparecchiature di rilevamento delle violazioni utilizzate dagli organi di polizia stradale.";

d) all'articolo 142, il comma 6-bis, è sostituito dal seguente:

"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità possono essere installate esclusivamente su tratti di strada in cui è imposto un limite di velocità adeguato al tipo di strada e delle condizioni di traffico prevalenti e devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità d'uso e di collocazione delle postazioni di controllo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'interno.";

e) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto aggiungere il seguente periodo: "Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.";

f) all'articolo 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "diverse disposizioni", sono inserite le seguenti: "relative ad un unico tratto o sezione stradale";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-*bis*, quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o divieto attraverso dispositivi di controllo remoto delle violazioni di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario. Tuttavia, quando sono previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, si applica una sanzione per ciascuna fascia oraria.";

g) dopo l'articolo 198, inserire il seguente:

"Art. 198-*bis*.

*(Illeciti amministrativi e relative sanzioni)*

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice, gli illeciti amministrativi che riguardano la circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, ovvero non commessi in un determinato punto o tratto stradale, sono considerati permanenti e la condotta oggetto delle norme indicate si considera come unica violazione anche se reiterata nel tempo. La permanenza è interrotta nei casi indicati nei commi 2, 3 e 4. Dal momento dell'interruzione, la condotta oggetto di violazione costituisce un nuovo illecito e ad essa può essere applicata un'altra sanzione.

2. La permanenza è interrotta per effetto dell'accertamento della violazione a seguito di contestazione immediata. Tuttavia, salvo che ciò non sia vietato da altre disposizioni e nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione, l'organo di polizia che ha accertato la violazione che ha prodotto l'interruzione della permanenza può autorizzare il trasgressore, per la via più breve e nel più breve tempo possibile, a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione.

3. Nel caso di accertamento di violazioni di cui al comma 1 senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, la permanenza è interrotta dalla notifica della violazione ai sensi dell'articolo 201. In tali ipotesi, tutte le violazioni aventi per oggetto la medesima condotta, accertate nei 90 giorni antecedenti alla notifica della violazione stessa e non ancora notificate, sono assorbite da quella notificata.

4. Nei casi di cui al comma 3, quando, prima della notifica delle violazioni accertate senza contestazione immediata, la condotta oggetto delle stesse violazioni è contestata immediatamente, la permanenza è interrotta per effetto della contestazione immediata e tutte le violazioni aventi per oggetto la medesima condotta, accertate nei 90 giorni antecedenti alla contestazione non ancora notificate, sono assorbite da quella contestata al trasgressore.

5. Nei casi indicati dai commi precedenti, si applica solo la sanzione prevista per la violazione notificata o contestata che assorbe le altre accertate. Sono fatte salve, in ogni caso, le spese di notificazione e di accertamento relative alle violazioni accertate prima della notifica dell'atto di contestazione di tale violazione ma notificate dopo di essa che sono poste comunque a carico del trasgressore e degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 196.

6. Nel caso di accertamento automatico delle violazioni di cui al comma i che comportano il fermo o il sequestro del veicolo o che comunque non consentono la continuazione del viaggio, se non a seguito del soddisfacimento dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per circolazione su strada, in assenza di contestazione immediata, la violazione deve essere notificata al trasgressore senza ritardo anche ricorrendo a sistemi telematici.";

*h)* all'articolo 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* accertamento della violazione delle segnalazioni semaforiche di cui all'articolo 146 commi 2 e 3, nonché delle segnalazioni luminose di cui all'articolo 147;"

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* accertamento della violazione del divieto di sorpasso di cui all'articolo 148;"

3) la lettera *e)* è soppressa;

4) alla lettera *g)* alla fine del primo periodo, le parole: "e dei trasporti", sono sostituite dalle seguenti: "e della mobilità sostenibile";

5) la lettera *g-bis)* è sostituita dalla seguente:

"*g-bis)* accertamento delle violazioni di cui agli articoli 143, commi 11 e 12, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate;"

6) la lettera *g-ter)* è sostituita dalla seguente:

"*g-ter)* accertamento delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.";

7) al comma 1-*ter*, al secondo periodo, dopo la lettera *g)*, aggiungere le seguenti:

"*g-bis)* e *g-ter)*";



8) il comma 1-*quater*, è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-*bis*, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate.";

8) il comma 1-*quinques* è sostituito dal seguente:

"1-*quinques*. In deroga alle disposizioni del comma 1-*quater*, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l'accertamento di altre violazioni, tra quelle indicate al comma 1-*bis*, per le quali i dispositivi non sono specificamente approvati od omologati, quando le violazioni, commesse con la medesima azione od omissione, possono essere accertate dalla semplice visione dell'immagine stessa."».

---

#### 10.0.4

CONZATTI, SBROLLINI

#### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche al regime del registro delle imprese)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: "dello stesso codice" sono inserite le seguenti: ", i soggetti giuridici di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129,"».

---

**10.0.5**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Suppressione del super bollo)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**10.0.6**

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Adeguamento degli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni le cui imprese siano in possesso di nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano statuti distinti ed autonomi rispetto a quelli nazionali di riferimento vigenti, al fine di adeguare la durata delle cariche associative alla scadenza del nulla osta di cui al predetto articolo 9. Nelle more dell'adozione dei nuovi statuti, la durata dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino alla scadenza dei nulla osta di sicurezza vigenti di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

## Art. 11

### 11.1 (testo 2)

GIROTTI, Giuseppe PISANI, LUPO, PAVANELLI, CROATTI, DI GIROLAMO, ANASTASI

#### Accolto

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.".»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

**11.2 (id. a 11.3)**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,".

b) è inserito infine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

**11.3 (id. a 11.2)**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato***Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,".

*b)* è inserito in fine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

*b) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

**11.4**

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

**Ritirato***Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";

*b)* è aggiunto infine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

*b) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

**11.5**

GIROTTO, PAVANELLI, CROATTI, DI GIROLAMO

**Ritirato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «selezionare l'operatore» sono inserite le seguenti: «, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concessionario è tenuto a pubblicare i propri bandi di gara entro sessanta giorni dalla pubblicazione della manifestazione di interesse.».

**11.6**

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che assicurino un numero minimo ed adeguato di infrastrutture da installare».*

**11.7 (testo 2)**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione o organismo interessato.

1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La medesima Autorità disciplina con proprio rego-

lamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».

## 11.8

CONZATTI, SBROLLINI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 57, comma 12, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.».

## 11.9

CONZATTI, SBROLLINI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti," sono soppresse».

## 11.0.1 (id. a 11.0.2, 11.0.3)

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

### Accolto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)*

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggior-



namento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "euro 15.000".».

### **11.0.2 (id. a 11.0.1, 11.0.3)**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)*

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "di euro 15.000".».

**11.0.3 (id. a 11.0.1, 11.0.2)**

GARNERO SANTANCHÈ

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)*

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, al termine dell'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "euro 15.000".».

**11.0.4**

MIRABELLI, VATTUONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)*

1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "attribuito dall'esclusiva configurazione dell'utenza, è determinato sottraendo a"».

**11.0.5**

GIROTTA, CASTALDI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche in materia di cessazione del regime di maggior tutela)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025";

*b)* al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025";

2. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "da concludersi entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di consentire la cessazione dell'efficacia del servizio di maggior tutela a far data dal 1° gennaio 2025,"».

**11.0.6**

VACCARO, PUGLIA, CROATTI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo aggiungere, il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Contratto di servizio energia plus)*

1. Ai Contratti di servizio energia plus regolati ai sensi dell'allegato 2, paragrafi 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, con riferimento alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui, è applicata per l'anno 2022 l'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 11 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **11.0.7**

CONZATTI, SBROLLINI, GIROTTO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ARERA, avvalendosi di RSE S.p.A., redige una relazione volta ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie alle predette finalità.».

### **11.0.8**

CONZATTI, SBROLLINI, GIROTTO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1.", è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20,

di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1-*quater* del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6 comma 9-*bis* del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente allegghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

### 11.0.9

GALLONE, GIROTTO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-*bis*.

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi

impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

b) all'articolo 6-*bis* sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, sono altresì realizzabili:

1) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

2) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

3) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

**11.0.10 (id. a 10.0.11)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*, o *d)* dell'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

*b)* il comma 1-*bis* è soppresso;

*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti."».

**11.0.11 (id. a 10.0.10)**

DURNWALDER, STEGER

**Decaduto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*, o *d)* dell'articolo 4, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

*b)* il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.».

### 11.0.12

GARNERO SANTANCHÈ

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.».



**11.0.13**

GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici degli impianti)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

*(Catasto nazionale degli impianti termici)*

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico."

2. Il catasto di cui al comma 1 è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro dello sviluppo economico.».

**11.0.14**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici degli impianti)*

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, è inserito il seguente:

*"Art. 9-bis.*

*(Catasto nazionale degli impianti termici)*

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.".

2. Il catasto di cui al comma 1 è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro dello sviluppo economico.».

**11.0.15**

CONZATTI, SBROLLINI, GIROTTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:

"d-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».

**11.0.16**

CONZATTI, SBROLLINI, GIROTTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)*

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore

opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stessa. In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.".

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a); numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"

c) aggiungere, infine la seguente lettera:

"c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

## Art. 12

### 12.1 (testo 2)

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MARCUCCI

#### Ritirato

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 238 - (*Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico*) - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 639 e comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 642 sono aggiunti i seguenti periodi:

Le aree dove avvengono le lavorazioni produttive sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; sono altresì esclusi i magazzini di materie prime di prodotti intermedi e semilavorati, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Alle superfici produttive di rifiuti urbani si applicano i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile. Per l'individuazione di dette superfici si deve tenere conto della singola destinazione d'uso. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi del comma 649.

b) al comma 645 le parole: "e assimilati" sono eliminate;

c) al comma 649, primo periodo, le parole: "al cui smaltimento" sono sostituite con le parole: "alla cui gestione"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulle aree dichiarate dal titolare dell'attività e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze possono scegliere di ricorrere al mercato, previa comunicazione all'ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta è efficace dall'anno successivo.

Resta ferma la possibilità per l'utenza non domestica di rientrare nell'ambito del servizio pubblico, previo accordo con il gestore e nel rispetto dei termini minimi di preavviso indicati dallo stesso.

Con riferimento alle tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-*quater* della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le imprese di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*) del medesimo decreto possono concordare con il servizio pubblico di raccolta, su richiesta, modalità di adesione al servizio stesso. In considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle utenze indicate, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze medesime ed il gestore del servizio pubblico, rimangono comunque assicurate la prosecuzione delle attività di raccolta da parte del servizio pubblico ed il conferimento agli impianti di trattamento.

È vietato il conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il Comune ovvero con l'ente gestore del servizio e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

*d*) al comma 662 la parola: "assimilati" è sostituita dalla parola: "urbani";

*e*) al comma 667 le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della transizione ecologica" e le parole: "e dei rifiuti assimilati" sono eliminate.».

---

## 12.2 (id. a 12.2)

BORGHESI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Ritirato

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

---

**12.3 (id. a 12.3)**

TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse».

**12.4**

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI, MARCUCCI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, capoverso «10»:

a) *dopo le parole:* «che li conferiscono» *inserire le seguenti:* «, tutti o in parte,»;

b) *sostituire le parole:* «sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» *con le seguenti:* «, restano soggette alla corresponsione della quota fissa della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della stessa, rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti su quelli complessivamente prodotti»;

- *al comma 3, sostituire le parole:* «sono soppresse» *con le seguenti:* «sono sostituite dalle seguenti: "e le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta"».

**12.5**

VACCARO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «10», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «che li conferiscono» inserire le seguenti: «, tutti o in parte,»;*

b) *sostituire le parole: «sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» con le seguenti: «, restano soggette alla corresponsione della quota fissa della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della stessa, rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti su quelli complessivamente prodotti».*

---

**12.6**

PAVANELLI, COLTORTI, CROATTI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «10» sostituire le parole: «componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» con le seguenti: «tariffa di cui al comma 1».*

---

**12.7 (id. a 12.8)**

CASTALDI, CROATTI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le seguenti parole: «; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».*

---



**12.8 (id. a 12.7)**

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le seguenti parole: «; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».*

---

**12.9**

CONZATTI, SBROLLINI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le parole: «le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».*

---

**12.10**

D'ALFONSO, MARCUCCI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «10», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**12.11**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;*

b) *al comma 2, dopo il capoverso «1-ter.», è aggiunto il seguente:*

«1-*quater*. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Gli enti locali o le Autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-*ter*. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

## 12.12

TESTOR, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso 10, aggiungere in fine il seguente periodo:* «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis*. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*, punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pub-

blici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

## 12.13

CONZATTI

### Ritirato

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

**12.14**

DE BERTOLDI, IANNONE

**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

---

**12.15**

FERRAZZI, GIACOBBE, MARCUCCI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) entro il 31 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;"».

**12.16**

CONZATTI, SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al 2 comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* sono considerati urbani solo a fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nel punto b-*quinquies* dell'articolo 183";

b) al 3 comma, lettere c), d), e) ed f), eliminare, ovunque ricorrano, le parole: "se diversi da quelli di cui al comma 2"».

**12.17**

L'ABBATE, PAVANELLI, NATURALE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devono comprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato. Nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate.».

**12.18**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'affidamento dei servizi di gestione integrata di cui al comma 4, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 non comprende le attività di recupero e smaltimento erogabili in regime di libero mercato. Con esclusione dei rifiuti urbani non differenziati, di cui all'articolo 182-bis del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al riciclo, recupero e valorizzazione, nel rispetto del principio di concorrenza di cui all'articolo 178, comma 1 e del principio di prossimità di cui all'articolo 181, comma 5 del medesimo decreto legislativo, il gestore affidatario del servizio di raccolta e trasporto urbano dei rifiuti deve affidare mediante procedure concorrenziali la selezione, il recupero, lo smaltimento e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte, in modo da evitare vantaggi competitivi derivanti da rapporti di controllo e di collegamento.»;

b) *sopprimere il comma 3.*

**12.19**

TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 2, capoverso «1-ter.», dopo le parole: «dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale» inserire, in fine il seguente capoverso:*

*«1-quater. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devo ricomprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate.».*

**12.20**

BORGHESI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente capoverso:*

*«1-quater. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devo ricomprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate o collegate.».*

**12.21 (testo 2)**

PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO, NATURALE, ANASTASI

**Ritirato**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:*

*"5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di rac-*

colta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.».

---

## 12.22

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MARCUCCI

### Ritirato

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti" e prima delle parole: "con uno o più decreti", sono aggiunte le seguenti: "per i quali sono fissati specifici obiettivi di raccolta e riciclaggio a livello comunitario" e le parole: "anche su istanza di parte" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero"».

---

## 12.23

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

### Ritirato

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero"».

---



**12.24**

GARAVINI, SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

---

**12.25**

BRIZIARELLI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari" di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

---

**12.26**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

---

**12.27**

BRIZIARELLI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 237-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."».

**12.28**

GARAVINI, SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 237-*quinques*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della

normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

*b)* al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."».

## 12.29

GALLONE, TIRABOSCHI

### Ritirato

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. All'articolo 237-*quinques*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

*b)* al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini pre-

visti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."»

---

### **12.30**

COLTORTI, FEDE, CROATTI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In attuazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della direttiva 2000/59/CE, concernente la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, anche quelle diverse dai porti gestiti da Autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo, la titolarità della gestione del servizio non è definibile in capo ai Comuni».

---

### **12.31**

SBROLLINI, CONZATTI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) alla lettera c-bis) le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

---

**12.32**

FEDE, CROATTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, 1 seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101.».

**12.0.1**

CONZATTI, SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

**Art. 12-ter.**

*(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)*

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

*a)* che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revocazioni, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

*b)* che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

*c)* che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

**12.0.2**

CALIGIURI, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)*

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, "Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) le parole: "Fino a 31 dicembre 2022,", sono soppresse;

2) le parole: "che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria."

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "sono individuati" inserire le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

**12.0.3 (id. a 12.0.4)**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)*

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione

dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono abrogate».

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1-bis dell'articolo 4 della medesima legge, le parole: «che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi» sono sostituite dalle seguenti: «il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.»*

b) *Al comma 1-ter dell'articolo 4 della medesima legge, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».*

#### **12.0.4 (id. a 12.0.3)**

LA PIETRA, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)*

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022,» sono abrogate"».

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1-bis dell'articolo 4 della medesima legge, le parole: "che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle par-*



ticelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.",

b) *al comma 1-ter dell'articolo 4 della medesima legge, dopo le parole: "sono individuati" inserire le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".*

## 12.0.5

BRIZIARELLI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Misure per il Servizio Idrico Integrato)*

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale incarica il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in

via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.».

## 12.0.6

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

**12.0.7**

MORONESE

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Proroga dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.)*

1. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, il Commissario unico può avvalersi, quale stazione appaltante, anche dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. A tale scopo, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027, con proroga dei rapporti di lavoro e assimilati in essere".».

**12.0.8**

PAVANELLI, COLTORTI, ANASTASI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con

successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV, dopo la parola: «concorrenza,» inserire la seguente: «trasparenza,».*

## 12.0.9

CONZATTI

### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Accisa per la produzione di energia dai grassi animali non modificati chimicamente)*

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, le parole: "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti: "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";

b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole: "oli vegetali" aggiungere le seguenti: "e grassi animali".

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014; n. 190».

---

**12.0.10**

PAPATHEU

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. Il comma 831-bis dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.».

---

**12.0.11**

PAPATHEU, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Esposizione ai campi elettromagnetici)*

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: "possono adottare", sono sostituite con le seguenti: "adottano".».

---

**12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)]**

BOCCARDI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazione)*

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653";

b) nell'articolo 562 le parole "o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente" sono sostituite dalle seguenti: "o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563";

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

"La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ",

nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge dopo il decorso di sei mesi dalla sua entrata in vigore.».

## Art. 13

### 13.1 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

#### Accolto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 13

*(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12,



nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sa-

nitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

## 13.2

SBROLLINI, CONZATTI

### Ritirato

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "le aree di insediamento prioritario di nuove strutture." aggiungere, infine, il seguente periodo: "Al fine di semplificare i processi di miglioramento qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l'efficacia delle prestazioni erogate, la verifica di compatibilità avanzata da un IRCCS - non afferente alla rete dell'emergenza urgenza non è prevista in caso di richiesta di trasferimento all'interno dello stesso territorio comunale".».

---

## 13.3

SBROLLINI, CONZATTI

### Ritirato

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8-ter, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.».

---

**13.4**

VACCARO, PUGLIA

**Assorbito**

*Al comma 1, sostituire le parole: «da erogare» con le seguenti: «erogati»*

**13.5 (testo 2)**CANTÙ, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FREGOLENT, ZAFFINI,  
NANNICINI, PUGLIA, RIZZOTTI**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13**

*(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali

soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso

aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

**13.6 (testo 3) [id. a 13.1 (testo 2 [RC]), 13.5 (testo 2 [RC]), 13.16 (testo 2 [RC]), 13.27 (testo 3 [RC])]**

PIRRO, BOLDRINI, CANTÙ, ERRANI, MARTI, RIZZOTTI, BINETTI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13**

*(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui moda-

lità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario na-

zionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

## 13.7

PIRRO

### Assorbito

*Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».*

*Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello *standard* di verbale omogeneo;».

### 13.8

PIRRO

#### Assorbito

*Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».*

*Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché il sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto



delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.».

---

### **13.9**

BINETTI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle esigenze delle popolazioni che vivono in piccoli comuni o in aree remote».*

---

### **13.10**

CIOFFI

#### **Assorbito**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo da parte delle strutture accreditate; nonché il mancato raggiungimento dei volumi di attività e dei risultati e comporta la decadenza dell'accreditamento concesso.».*

---

### **13.11**

PIRRO

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere infine le seguenti parole: «e dei flussi delle patologie da trattare e trattati».*

---

**13.12**

PIRRO, PAVANELLI, CROATTI

**Assorbito**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso 1-bis, è inserito il seguente:*

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

**13.13**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso 1-bis.*

**13.14 (id. a 13.15, 13.16, 13.17)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qua-

lità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta».

---

### **13.15 (id. a 13.14, 13.16, 13.17)**

BOLDRINI, IORI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.».

---

**13.16 (testo 2)**

SBROLLINI, CONZATTI

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13**

*(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinqies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la

valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

### **13.17 (id. a 13.14, 13.15, 13.16)**

RIZZOTTI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta».

### **13.18**

CASTALDI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, tra quelli in possesso

dell'accreditamento di cui all'articolo 8-*quater* all'esito di periodiche valutazioni dell'ulteriore fabbisogno tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.».

---

**13.19**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure» aggiungere la seguente parola: «comparative».*

---

**13.20**

BOLDRINI, IORI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» primo periodo, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».*

---

**13.21**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», nel primo periodo sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».*

---

**13.22**

PIRRO

**Assorbito**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «prestazioni sanitarie da erogare» aggiungere le seguenti: «, secondo i principi e criteri direttivi definiti con intesa stipulata in sede di*

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

### 13.23

PIRRO

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis» dopo le parole: «da erogare» aggiungere le seguenti: «basate su carenze di prestazioni documentate a livello regionale.».*

---

### 13.24

PIRRO

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis» dopo le parole: «effettuata periodicamente» aggiungere le seguenti: «con analisi di controlli periodici annuali.».*

---

### 13.25

BINETTI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «in base ad una pianificazione biennale e ad una programmazione esecutiva annuale, rese entrambe pubbliche nel proprio sito internet istituzionale.».*

---

### 13.26

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «in convenzionamento» con le seguenti: «in accreditamento.».*



*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e del convenzionamento».*

### **13.27 (testo 3)**

BOLDRINI, IORI, RAMPI

#### **Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 13**

*(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012

n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate,

distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

### 13.28

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:*

«1-ter: A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

*Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:*

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti".

**13.29**

STABILE, RIZZOTTI, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «comma 1-bis» inserire il seguente:*

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

*Conseguentemente, sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

**13.30**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi» con le seguenti: «e dei costi».*

**13.31**

PIRRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. L'intesa di cui al comma 1-bis, in particolare, dovrà definire:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempri anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione

della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

---

**13.32**

PIRRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

- 1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
- 2) l'elenco dei soggetti autorizzati;
- 3) gli esiti delle attività ispettive».

---

**13.33**

PIRRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la

programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva».

---

**13.34**

PIRRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'accreditamento di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le strutture sanitarie di ricovero e cura, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, assicurano la presenza della figura professionale del farmacista abilitato e specializzato in farmacia ospedaliera per l'attività di gestione della farmacia interna.».

---

**13.35**

PIRRO

**Ritirato**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario";

b) all'articolo 41:

1) al comma 3, primo periodo, la parola: "15" è sostituita con la seguente: "14";

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private."».

---

**13.36**

CASTALDI, VACCARO

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatti salvi tutti gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli precedenti»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici" sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario,"».

**13.37**

BOLDRINI, IORI, RAMPI

**Ritirato**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatti salvi tutti gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli precedenti» *e dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale"».

**13.38**

PIRRO

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo le parole:* «strutture pubbliche e private» *aggiungere le seguenti:* «ivi incluse le prestazioni professionali svolte in regime intramurario».



**13.39**

PIRRO

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo le parole: «pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «nonché il collegamento all'atto di determinazione del fabbisogno regionale di servizi sanitari che ciascuna Regione dovrà adottare dando evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, l'elenco dei soggetti autorizzati e gli esiti delle attività ispettive.».*

**13.40**

PIRRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:*

*"412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:*

*a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;*

*b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;*

*c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;*

*d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;*

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione"».

---

### 13.41

PIRRO

#### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ogni struttura sanitaria, per il riconoscimento della remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, è tenuta a pubblicare sul sito internet una relazione dettagliata delle attività e prestazioni rese cui la predetta remunerazione e l'incremento tariffario si riferisce, ivi incluse le prestazioni rese ai pazienti affetti da COVID-19, i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati. Fermo restando che in assenza di pubblicazione o di pubblicazione di dati incompleti o mendaci, la struttura non potrà ottenere la remunerazione o dovrà restituire quanto percepito, per la vigilanza sull'attuazione del presente comma si applicano le disposizioni previste al Capo VI del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e le sanzioni di cui all'articolo 46 del predetto decreto.».

**13.42**

PIRRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto delle condizioni idonee a garantire permanentemente il diritto di visita di familiari e visitatori nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, su tutto il territorio nazionale.».

**13.43**

PIRRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per il personale, l'attivazione e l'organizzazione delle cure intermedie nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di bassa intensità assistenziale. Con l'intesa di cui al periodo precedente è definito altresì il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare, ove siano indicati il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare, i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo nonché le modalità di conduzione dei controlli, con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, di prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale

proveniente da strutture diverse da quelle di competenza territoriale cui afferrisce il soggetto sottoposto a controllo.».

---

### **13.44**

PIRRO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono lo schema per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».

---

### **13.45**

PIRRO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono lo schema di regolamento, da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per il personale, l'attivazione e l'organizzazione delle cure intermedie nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di bassa intensità assistenziale.».

---

**13.46**

PIRRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "filiera delle imprese" sono inserite le seguenti: ", gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento".».

**13.0.1**

FERRERO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile limitatamente al comma 1, ritirato per la parte restante**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di esonero contributivo in funzione pro-concorrenziale)*

1. Al fine di favorire l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, anche in riferimento ai principi di equità nel mercato e di tutela della concorrenza, è abrogato l'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono altresì da intendersi privi di efficacia i rapporti giuridici e gli obblighi sorti sulla base e per gli effetti dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, come convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.».

**13.0.2**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia i tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

---

**13.0.3 (id. a 13.0.4)**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

---

**13.0.4 (id. a 13.0.3)**

RIZZOTTI, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

**13.0.5 (testo 2)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)*

1. Nelle Regioni in cui insistono Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è a loro destinata con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota».

**13.0.6**

PIRRO

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Misure per la stabilizzazione del personale medico in servizio)*

1. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene, previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».



**13.0.7**

PIRRO

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale)*

1. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.».

**13.0.8**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1)*

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

**"Art. 13-bis.**

1. L'attività di onicotecnica è disciplinata dal presente articolo. Si intende per onicotecnica la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di

interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica in vigore.

3. La qualificazione professionale di onicotecnico si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore.

4. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto. Oltre alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico di cui all'articolo 6, comma 3, sono previste le seguenti materie di insegnamento: chimica dei prodotti, anatomia ungueale, tecnica di laboratorio.

5. La qualificazione professionale di estetista abilita all'esercizio delle attività di onicotecnico. A far data dal 1° gennaio 2023, è necessaria la frequenza di un corso di 50 ore sulle materie integrative indicate al comma 4.

6. L'attività professionale di cui al comma 1 è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

7. L'attività professionale di cui al comma 1 è esercitata in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 3 e 4. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

8. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della presente legge."».

**13.0.9**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,  
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Tutela della concorrenza nel settore delle farmacie).*

1. Ai fini della tutela della concorrenza, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I titolari di cui al comma 1, non possono possedere più di una farmacia sul territorio nazionale, anche mediante società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".».

---

## Art. 14

### 14.1

PIRRO, ANASTASI

#### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, definisce principi e criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN).

1-ter. Al comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "l'interoperabilità dei FSE" aggiungere le seguenti fra loro stessi e l'Armadio farmaceutico digitale nazionale (AFDN).».

### 14.2

CASTALDI, ANASTASI

#### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente:

"3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *on line* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che

abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-bis";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-bis";

e) al comma 7, lettera e), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."».

### 14.3

TIRABOSCHI

#### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera i il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *on line* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che

abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-bis";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-bis";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*".

f) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."».

---

#### 14.4 (id. a 14.5)

CASTALDI, ANASTASI

##### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché"».

---

#### 14.5 (id. a 14.4)

PRESUTTO, CROATTI

##### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti "dei medicinali

di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché".».

## 14.6

PIRRO, ANASTASI

### Ritirato

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 107, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la somministrazione dei medicinali nelle aree disagiate, svantaggiate e nelle piccole isole, la distribuzione dei farmaci può essere affidata attraverso i canali di Poste Italiane".».

## 14.0.1

PIRRO, PAVANELLI, ANASTASI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di carenze di medicinali)*

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7".

2. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "6 e";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.17, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.".

### 14.0.3

SBROLLINI

#### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di vaccinazioni antinfluenzali)*

1. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le



parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023"».

---

#### **14.0.4**

RIZZOTTI, TIRABOSCHI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Approvvigionamento dei farmaci biosimilari)*

1. Alla lettera *a*), del comma 11-*quater* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "più di" sono sostituite con la seguente: "almeno".».

---

## Art. 15

### 15.1 (id. a 15.2, 15.3)

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 15.2 (id. a 15.1, 15.3)

PEROSINO, TIRABOSCHI

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 15.3 (id. a 15.2, 15.3)

TIRABOSCHI

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 15.4 (testo 2) [id. a 15.5 (testo 2), 15.7 (testo 2), 15.8 (testo 2), 15.10 (testo 2)]

CONZATTI, SBROLLINI

#### Accolto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 15

*(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'im-

missione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

---

**15.5 (testo 2) [id. a 15.4 (testo 2), 15.7 (testo 2), 15.8 (testo 2), 15.10 (testo 2)]**

RIZZOTTI, CONZATTI, MARTI, BOLDRINI, PEROSINO

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15**

*(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

---

**15.6 (testo 2)**

TIRABOSCHI

**Assorbito**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I titolari di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale e la determinazione del prezzo anche prima della scadenza brevettuale. La classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale può essere ottenuta solo dopo la scadenza brevettuale, a nulla rilevando il certificato di protezione complementare.».

**15.7 (testo 2) [id. a 15.5 (testo 2), 15.4 (testo 2), 15.8 (testo 2), 15.10 (testo 2)]**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15**

*(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

**15.8 (testo 2) [id. a 15.5 (testo 2), 15.4 (testo 2), 15.7 (testo 2), 15.10 (testo 2)]**

BOLDRINI, IORI, VATTUONE

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 15***(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

**15.9**

LANZI, PAVANELLI

**Ritirato***Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità

del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

**15.10 (testo 2) [id. a 15.5 (testo 2), 15.4 (testo 2), 15.7 (testo 2), 15.8 (testo 2)]**

PEROSINO, TIRABOSCHI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15**

*(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

**15.11**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero della Salute. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certifica-

to di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva».

---

### **15.0.1**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, le parole: "Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "Di norma entro il 30 giugno e, comunque con cadenza minima triennale, l'AIFA".».

---

**Art. 16****16.1**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.***16.2**

BOLDRINI, IORI, MARCUCCI

**Ritirato***Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:*

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi centottanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'ALFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)"».

**16.3 (id. a 16.4)**

BOLDRINI, IORI, MARCUCCI

**Ritirato***Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:*

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine,



è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA e viene applicata automaticamente la classificazione in classe di rimborso C"».».

---

#### **16.4 (id. a 16.3)**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:*

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA e viene applicata automaticamente la classificazione in classe di rimborso C"».

---

#### **16.5**

CASTALDI, ANASTASI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire l'alea con la seguente:* «il comma 5-ter è sostituito dai seguenti:»;

b) *dopo il comma 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-quater. Nella determinazione dei suddetti prezzi, AIFA tiene conto anche dell'elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e provvede a comunicare alla medesima Autorità l'avvenuta attribuzione della classe di rimborsabilità di un farmaco che sia riconducibile al citato elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi.».

**16.6**

BOLDRINI, IORI, MARCUCCI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente:*

«5-quater. Nella determinazione dei suddetti prezzi, AIFA tiene conto anche dell'elenco dei prezzi di riferimento di principi attivi pubblicati da ANAC e provvede a comunicare ad ANAC l'avvenuta attribuzione della classe di rimborsabilità di un farmaco che sia riconducibile all'elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicato da ANAC.».

**16.7**

PIRRO, ANASTASI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo le parole: «di un medicinale di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «o di prodotti su base oleosa con CBD non superiore al 20 per cento predisposti per la cura di patologie neurodegenerative».*

**16.0.1**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di

euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

*a)* riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

*b)* per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

*c)* hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

*d)* comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di mode li negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i) e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le

terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

## 16.0.2 (testo 2)

MANCA, BOLDRINI, IORI

### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia italiana del farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) punto i) e lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari

a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

### 16.0.3

PIRRO, PAVANELLI

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

*b)* per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

*c)* hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

*d)* comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)* punto *i)* e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

*a)* un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

#### 16.0.4

CONZATTI, SBROLLINI

#### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Istituzione del Fondo vincolato per il finanziamento delle terapie avanzate)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddette ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriennale.

2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Il Ministero della salute costituisce entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione di Aifa, del Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito decreto ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all'implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.».

### 16.0.5

PIRRO, PAVANELLI, ANASTASI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di acquisto)*

1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all'efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse, strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie analitiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamente, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti nell'efficacia e sicurezza del prodotto.

2. L'esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai fini approvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.

3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo dall'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del 10 febbraio 2021.».

**16.0.6 (testo 2)**

RIZZOTTI, TIRABOSCHI

**Dichiarato improponibile limitatamente al capoverso "Art.16-bis", ritirato per la parte restante**

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 16-bis.**

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di

cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d) e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all' articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) punto i) e lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.

**Art. 16-ter.**

*(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di acquisto)*

1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all'efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse, strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie analitiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamente, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti nell'efficacia e sicurezza del prodotto.

2. L'esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto dall'Agenzia, italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai fini approvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.

3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo dall'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del 10 febbraio 2021.».

**16.0.7**

PIRRO, PAVANELLI, ANASTASI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

**16.0.8**

PIRRO, PAVANELLI, ANASTASI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Definizione di medicinale di importazione parallela)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

"i-bis) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel quale

essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore".».

---

**16.0.9 (già 17.0.8)**

PEROSINO, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

«*i-bis*) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore».

---

**16.0.10 (già 14.0.2)**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Definizione di medicinale di importazione parallela)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la lettera *i*) inserire la seguente:

"*1-bis*) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore;"».

---

**Art. 17**

**17.1 (testo 2) [id. a 17.13 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.5 (testo 2), 17.12 (testo 2)]**

CAMPARI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».*

---

**17.2 (testo 2) [id. a 17.13 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.5 (testo 2), 17.12 (testo 2)]**

BOLDRINI, IORI, VATTUONE

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».*

---

**17.3 (testo 2)**

RIZZOTTI, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modifiche:*

1. *al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" in termini di permesso retribuito per i lavoratori dipendenti».*

2. *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Salvo situazioni di necessità dovute a eventuale irreperibilità del prodotto sul mercato, le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di*

farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

---

#### 17.4

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, MARTELLI

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;*

b) *al comma 3, le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» sono sostituite da: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».*

---

#### 17.5 (testo 2) [id. a 17.13 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.12 (testo 2)]

PIRRO, PAVANELLI, GIROTTO

#### Accolto

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.».*

---

#### 17.6

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati».*

---



**17.7**

GIROTTI, Giuseppe PISANI, PAVANELLI, CROATTI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione», inserire le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro,».*

b) *sostituire le parole: «esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;*

---

**17.8 (id. a 17.9)**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».*

---

**17.9 (id. a 17.8)**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art.15», comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».*

---

**17.10**

RIZZOTTI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

**17.11**

BOLDRINI, IORI, VATTUONE

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei commi precedenti, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

**17.12 (testo 2) [id. a 17.13 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.5 (testo 2)]**

SBROLLINI, CONZATTI

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».*

**17.13 (testo 2) [id. a 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.5 (testo 2), 17.12 (testo 2)]**

BINETTI, BOLDRINI, CAMPARI, PIRRO, SBROLLINI, RIZZOTTI, GIROTTO

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».*

---

**17.14**

PIRRO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 10, dopo le parole: «di sangue e di emocomponenti» aggiungere le seguenti: «ed impegnare i gestori di emoteche di ospedali hub e spoke ad avere contezza delle disponibilità di sangue».*

---

**17.15**

BINETTI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 10, sostituire le parole: «, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022,» con le seguenti: «e di accrescere il numero dei donatori volontari, informati e responsabili, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 11, sostituire le parole: «7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».*

---

**17.16**

RIZZOTTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.17**

SBROLLINI, CONZATTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici MC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.0.1**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

*b)* al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.0.2 (testo 2)**

CAMPARI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 17-bis**

*(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)*

1. In considerazione della carenza del personale medico dedicato alla raccolta di sangue, al fine di non compromettere l'autosufficienza nazionale ed incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì presta-

re, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria ed occasionale, nel massimo di 12 ore settimanali, presso ospedali o strutture private accreditate in sede regionale, che eseguono attività sanitaria secondo *Good Practice Guidelines* - GPGs, elaborate dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM), conservando il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta, remunerata secondo gli accordi economici di settore. Le modalità per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

### 17.0.3

PIRRO

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ov-

vero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **17.0.4 (id. a 17.0.5)**

CASTALDI, CROATTI, ANASTASI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

---

**17.0.5 (id. a 17.0.4)**

PRESUTTO, CROATTI, ANASTASI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

---



**17.0.6 (id. a 17.0.7)**

CASTALDI, CROATTI, PIRRO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

**17.0.7 (id. a 17.0.6)**

PRESUTTO, PIRRO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n.

178, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

### **17.0.9 (testo 2)**

MANTERO, LA MURA, NUGNES

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis**

*(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale)*

1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD);

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5/0.".

2. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento.».

3. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

---

**17.0.10 (già 13.0.10)**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi)*

1. Ai fini della tutela della concorrenza e al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

---

## Art. 18

### 18.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, MORONESE, LA MURA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:*

«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste all'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. A tal fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che abbia espresso la manifestazione d'interesse e sia collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, con un più alto punteggio. A parità di punteggio è scelto il candidato più anziano. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. La nomina del direttore generale è regolata dalla seguente procedura:

a) il Presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio (ai sensi dell'articolo 18-bis della presente legge), provvedono a stilare una graduatoria di tre soggetti idonei alla nomina di direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Non possono essere nominati coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale;

b) all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "il provvedimento di nomina, di con-

ferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al *curriculum* del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 così come modificato dal successivo articolo 18-*bis*, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";

c) a metà mandato saranno valutati gli obiettivi raggiunti, fissati dal Ministero della Salute e da AGENAS. Il Ministero della salute selezionerà ogni due anni gli obiettivi nazionali in base alle principali criticità del SSN, attingendo dagli indicatori relativi al buon funzionamento dei Pronto Soccorso e di discostamento dai PDTA del DEA. L'AGENAS individuerà a sua volta degli indicatori più personalizzati alla situazione locale e raccoglierà i dati per la valutazione degli obiettivi di metà e di fine mandato, inviandoli anche al Ministero della salute attraverso e pubblicandoli altresì sul proprio sito. Il punteggio degli indicatori ministeriali e di quelli di AGENAS rappresenteranno il 50 per cento del punteggio di valutazione del Direttore generale. Per superare la valutazione il Direttore generale dovrà aver raggiunto il 70 per cento del punteggio massimo. Per la trasparenza, gli obiettivi assegnati al DG ad inizio mandato e il loro raggiungimento con la relativa valutazione dell'operato del Direttore generale dovranno essere pubblicati sul sito online della ASL di riferimento e facilmente consultabili dal cittadino. La modalità di assegnazione degli obiettivi di mandato dei Direttori generali sarà elaborata in maniera più approfondita da decreto del Ministero della salute entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*. In caso di decadenza per il non raggiungimento degli obiettivi di mandato, il candidato sarà escluso dalla graduatoria nazionale. e non potrà più ricoprire un molo dirigenziale nella sanità pubblica;

d) la durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente comma. La nuova nomina, nei casi di decadenza e di mancata conferma, è effettuata mediante l'utilizzo degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al presente comma;

e) in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario straordinario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente comma 2:

"l'incarico dirigenziale è sospeso in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, per i direttori generali, i direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, per i direttori dei servizi socio-sanitari e per tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.";

g) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del *curriculum* scientifico e professionale del responsabile da nominare;

h) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati».

## 18.2

PIRRO

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «struttura complessa», aggiungere le seguenti: «tenuto conto che i dirigenti sanitari in servizio, siano essi facenti funzione o in proroga possono accedere alla carriera primariale fino all'età di settantadue anni.».*

## 18.3

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli

elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al primo e al secondo periodo almeno uno dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, il rispetto del principio della parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al secondo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio, considerando gli incarichi svolti come direttore di struttura complessa, tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;».

#### 18.4

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e» e dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», aggiungere il seguente capoverso: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) L'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente.».

**18.5**

STABILE, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e»;

b) *alla lettera a) dopo le parole:* «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», *aggiungere il seguente capoverso:* «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.»

c) *alla lettera b) dopo le parole:* «miglior punteggio» *aggiungere le seguenti:* «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) L'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente.».

**18.6**

BOLDRINI, IORI, RAMPI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), primo periodo, sopprimere le parole:* «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».

**18.7**

PIRRO, PAVANELLI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sopprimere le seguenti parole:* «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».



**18.8**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».*

---

**18.9 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

**Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «7-bis», alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto.».*

---

**18.10**

BINETTI, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «appartenenti ai moli regionali del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «, anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».*

---

**18.11**

BOLDRINI, IORI, RAMPI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sostituire le parole: «appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.» con le seguenti: «, anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».*

---

**18.12**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».*

---

**18.13**

PIRRO, PAVANELLI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.» , inserire il seguente periodo: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».*

---

**18.14**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per i direttori di struttura complessa individuati tramite sorteggio qualora rinuncino all'incarico, all'infuori dell'ipotesi di accertate e certificata impossibilità, è disposta una decurtazione dalla retribuzione di risultato nell'anno in cui hanno rifiutato la nomina a commissario».*

---

**18.15**

BOLDRINI, IORI, RAMPI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».*

---

**18.16**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e fissa preventivamente i criteri da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico,*

nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;».

---

**18.17**

BINETTI, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».*

---

**18.18**

BOLDRINI, IORI, RAMPI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), al terzo periodo, aggiungere, in Fine, le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando.».*

---

**18.19**

PIRRO, PAVANELLI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere, in fine, le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».*

---

**18.20**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche dell'incarico da ricoprire riportate nel bando».*

**18.21 (testo 2)**

PIRRO

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, capoverso "7-bis", dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa e per la istituzione della commissione di valutazione saranno sorteggiati i direttori di struttura complessa che abbiano l'incarico di direttore di distretto;»;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) all'articolo 1, comma 4, alla lettera b), dopo le parole: "nel settore privato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero l'aver compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea di cui alla lettera a), nonché l'aver conseguito i titoli, in management sanitario, di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80";*

*2) all'articolo 1, comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b), attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a).";*

3) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:  
"1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari, nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose."»

### 18.22

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base delle modalità contenute alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente;».

### 18.23

BOLDRINI, IORI, RAMPI

#### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il rettore ed il dipartimento universitario competente;».

### 18.24

PIRRO

#### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) per l'individuazione dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria si applicano i medesimi criteri e le procedure

di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* e la nomina del responsabile è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore;».

## **18.25 (testo 2)**

CASTELLONE

### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L' iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

*b)* all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa" sono soppresse;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui

all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi.";

c) all'articolo 3, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma 1 del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";



2) al comma 1, le parole: "L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale" sono soppresse.».

## 18.26

CASTALDI, ANASTASI

### Ritirato

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Le fattispecie di inconfiribilità e/o di incompatibilità di cui agli articoli 3, comma 1, 5, 8 e 14, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applicano anche agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi sociosanitari, nonché direttore di distretto, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1-ter. All'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il riferimento contenuto nel primo periodo all'articolo 15 deve intendersi riferito all'articolo 14.»;

b) *conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e altri enti del servizio sanitario».

## 18.27

BOLDRINI, IORI, RAMPI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità di cui agli articoli 3, comma 1, 5, 8 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applicano anche agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi sociosanitari, nonché direttore di distretto, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del servizio sanitario nazionale.

1-ter. All'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il riferimento contenuto nel primo periodo all'articolo 15 deve intendersi riferito all'articolo 14.».

### 18.0.1

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Modifica all'articolo 1, comma 748,  
della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei Centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee 'ERN'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023".».

### 18.0.2

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e

imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

### 18.0.3

PIRRO, PAVANELLI, CROATTI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto

dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

#### **18.0.4 (id. a 18.0.5)**

CONZATTI, SBROLLINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**18.0.5 (id. a 18.0.4)**

NANNICINI, RAMPI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.18-bis.**

*(Assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**18.0.6**

FERRERO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi sanitari e sociosanitari)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 525 è sostituito con il seguente:

"525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, contengono le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere ingannevole che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari."

*b)* il comma 536, primo periodo, è sostituito dal seguente: "In caso di grave e accertata violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza."».

**18.0.7**

GUIDOLIN, CROATTI

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)*

1. In relazione alle problematiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico *super*, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico *super* ed euro 420 per la categoria B livello economico *super*, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

**18.0.8**

CANDURA, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi militari)*

1. Al comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti: "e agli psicologi militari"; le parole: "infermità e di imperfezione fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali"» e alla rubrica, dopo le parole: «del personale medico» sono aggiunte le seguenti: «e del personale psicologo».

**18.0.9**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Accesso degli odontoiatri ai concorsi e alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale)*

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale."».

**18.0.10**

CROATTI

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Procedure concorsuali per l'accesso al ruolo di dirigente odontoiatra del SSN)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione odontoiatrica ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della parteci-



pazione alle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo di dirigente odontoiatra del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: "alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse" sono soppresse.».

---

### **18.0.11 (id. a 18.0.12)**

CROATTI, VACCARO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)*

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

---

**18.0.12 (id. a 18.0.11)**

LOREFICE, ENDRIZZI, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, Giuseppe PISANI, MARINELLO, MAUTONE, PIRRO, CASTELLONE, LUPO, PAVANELLI, CROATTI, ANASTASI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)*

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

**18.0.13**

CROATTI, LANZI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni per l'esercizio dell'attività odontoiatrica)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo il comma 156, è aggiunto il seguente:

"156-bis. Le strutture sanitarie che esercitano l'attività odontoiatrica di cui ai commi 153 e 154 in forma di società di capitale sono tenute alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. La corrispondenza del bilancio alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla società di revisione incaricata di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, numero i), del codice

civile. Il presente comma non si applica alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183."».

---

**18.0.14**

STABILE, RIZZOTTI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

---

**18.0.15**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015

come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

---

**18.0.16**

SBROLLINI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai trattamenti accessori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.»

---

**18.0.17**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)*

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.».

---

**18.0.18**

STABILE, RIZZOTTI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)*

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**18.0.19**

MARINELLO, PAVANELLI, CROATTI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al fine di garantire e rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, all'articolo 1, comma 268, lettera b), alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari," sono inserite le seguenti: "e tecnici specializzati autista di ambulanza,".

**18.0.20**

GAUDIANO

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di Fibromialgia)*

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli Ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici.».

**18.0.21**

GAUDIANO, LUPO, CROATTI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di Alzheimer)*

1. Al fine di tutelare la salute e contrastare l'isolamento delle persone malate di Alzheimer e dei loro familiari, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti a cui è stata diagnosticata la malattia un dispositivo di geolocalizzazione personale.

2. Il dispositivo di cui al comma 1 consente di localizzare una persona affetta da Alzheimer e comunicare ai familiari la sua esatta posizione in caso di emergenza e per rendere più facili le attività di ricerca e di soccorso in caso di smarrimento.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le mo-

dalità di attuazione, i criteri e i termini per l'attribuzione del dispositivo di geolocalizzazione, nonché le attività di monitoraggio e controllo.».

## 18.0.22

MAUTONE

### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

*a)* i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

*b)* individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

*c)* le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **18.0.23 [testo 4 (testo corretto)]**

CASTELLONE, PIRRO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, CROATTI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)*

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di *master*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie



didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di *master* indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di *master*.».

#### **18.0.24 (testo 2)**

CASTELLONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:*

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) *dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."»*

**18.0.25**

CASTELLONE, CROATTI

**Dichiarato improponibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)*

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

**18.0.26**

RIZZOTTI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Agevolazioni per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica non-profit)*

1. L'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

*Conseguentemente, il fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2022*

---

**18.0.27**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico)*

1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.».

---

**18.0.28**ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,  
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Presso il Ministero della salute, sono istituiti e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi

regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.

2. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali. 3. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età. 4. Il comma 4 lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 è modificato con la seguente lettera *a*) «diplomi di laurea di cui al decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009 n. 233 ovvero laurea specialistica ai sensi dei decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009»; 5. 11 comma 4, lettera *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 è modificato con la seguente lettera *c*): «esame finale di abilitazione a seguito di master biennale in formazione dirigenziale nella PA avente programma uniforme su tutto il territorio nazionale stabilito dal Ministero dell'istruzione e ricerca; tale esame di abilitazione sarà a livello nazionale, formulato con quiz a risposta multipla sugli argomenti del corso e bandito annualmente; 6. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri qui di seguito indicati: *a*) il punteggio per titoli e *curriculum* sarà calcolato in settantesimi, mentre il colloquio sarà calcolato in trentesimi; *b*) la scelta dei candidati sarà obbligatoriamente motivata.».

**Art. 19****19.1**

GIACOBBE, MANCA

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ", entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d'accesso".»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

**"Art. 49-bis.**

1. Al fine di ottenere la celere definizione dei contenziosi relativi eventuali dinieghi ingiustificati da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai contenziosi amministrativi riguardanti le procedure di autorizzazione previste dagli articoli 44, 45, 46 e 49, si applica quanto disposto dall'articolo 120, comma 6, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

**19.2**CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,  
Pietro PISANI, TIRABOSCHI**Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), apportare e seguenti modificazioni:*

*i) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;*

*ii) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità*

rispetto allo spazio richiesto» *con le seguenti*: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

### 19.3

VONO, MALLEGGNI, MARTI

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole*: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità» *con le seguenti*: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

*b) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole*: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» *con le seguenti*: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

### 19.4

BERUTTI, MARTI

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera a), apportate le seguenti modificazioni:*

*i) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole*: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità» *con le seguenti*: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa

integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

ii) *al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole:* «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

## 19.5

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole:* «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni altra documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, ad esclusione di quella documentazione che possa comportare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

b) *al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole:* «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» *con le seguenti:* «allegando eventuali planimetrie o altra documentazione tecnica che possa avvalorare l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, ad esclusione di quella documentazione contenente informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tali da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».



**19.6**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), apportare e seguenti modificazioni:*

i) *al capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «documenti fotografici»;*

ii) *al capoverso 2), lettera b), sopprimere le parole: «documenti fotografici».*

**19.7**

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie," è inserita la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", è inserita la parola: "successivamente";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

4) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1";

5) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,";

b) all'articolo 47, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.";

c) all'articolo 51 comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole: "dei beni immobili", sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

2) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire";

d) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

e) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono inserite le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

## 19.8

SBROLLINI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

b) al capoverso "Art. 51", al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

- le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

## 19.9

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, TIRABOSCHI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica."

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, capoverso "Art. 51", comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

b) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

**19.10**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 44", comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

b) al capoverso "Art. 44", comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al capoverso "Art. 44", comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,"».

**19.11**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."».

**19.12**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, capoverso "Art. 47", comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).».

**19.13**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capoverso "Art. 54", comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

*b)* al capoverso "Art. 55", comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

**19.14**

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente comma:

"8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

**19.15**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 44' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

**19.16**

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.».

**19.17**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso "Art. 44" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.».

**19.18**

CORTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

**19.19**

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».



**19.20**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.».

**19.21**

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge del 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

b) sono soppresse le seguenti parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

c) le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

**19.22**

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,  
Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

**19.23**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

**19.24**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) eliminare le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

b) sostituire le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", con le seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

---

## 19.25

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'ultimo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: "le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti limitatamente ai Comuni in cui tali interventi sono previsti"».

---

## 19.26

CIOFFI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
  - b) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso.».
-

**19.0.1**

CIOFFI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)*

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia".».

**19.0.2**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36)*

1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, lettera a), è inserito, in fine, il seguente periodo: ". Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 lu-

glio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successivi aggiornamenti";

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, è abrogato."».

---

## Art. 20

### 20.1

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Ritirato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. -- (*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*) - 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale ed obbligo di ripristino del manto stradale, e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quan-

to previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera *c*), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

*1-bis.* Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro."».

## 20.2 (testo 2)

CONZATTI, SBROLLINI

### Ritirato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 20.

*(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)*

1. L'esclusione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche, in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, si intende riferita a tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 4 e a tutti i rapporti di appalto o concessori aventi ad oggetto la realizzazione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni. »



**20.3**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. - (*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*) - 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINEI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-bis.

In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'arti-

colo 6, comma 4-ter del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-bis. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai sog-

getti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro".».

---

## 20.4

SBROLLINI

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «1», sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.».*

---

## 20.5

MARGIOTTA

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole da: «che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete» fino a: «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» con le seguenti: «ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete».*

---

**20.6**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «1», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nel primo periodo, dopo la parola: «indirettamente», aggiungere la seguente: «nuove» e dopo le parole: «genio civile», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle opere di sostituzione di reti o tratti di reti esistenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria»;*

b) *nel secondo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «A tal fine, con decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definiti le modalità e i tempi massimi per lo svolgimento di ogni singola fase del processo di coordinamento».*

**20.7**

TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, al capoverso «comma 1», sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» a: «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».*

**20.8**

MARGIOTTA

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» fino a: «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il pro-*

cesso di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

---

## 20.9

SBROLLINI

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» a: «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».*

---

## 20.10

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «1», dopo le parole: «deve coordinarsi» aggiungere le seguenti: «nei casi di nuove realizzazioni o estensioni delle reti esistenti» e dopo le parole: «Il coordinamento» aggiungere le seguenti: «, effettuato sulla base di una procedura standard definita dall'Autorità».*

---

**20.0.1**

ROMAGNOLI, CROATTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche alla legge quadro del 22 febbraio 2001 n. 36)*

1. All'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2001 n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I comuni adottano, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, un regolamento per assicurare parità di accesso al mercato a tutti gli operatori del settore erogatori di servizi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione di limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"».

---

**Art. 21****21.1**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «3-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento», aggiungere le seguenti: «espressamente disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium» e dopo le parole: «consenso espresso del medesimo», aggiungere «nell'ambito della sottoscrizione del servizio»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i servizi in abbonamento erogati da soggetti diversi dagli operatori telefonici, non disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium e il cui pagamento avviene attraverso addebito in fattura o sul credito telefonico come metodo alternativo, l'obbligo di acquisizione della prova del previo consenso espresso del cliente è posto in capo al soggetto erogatore del servizio in abbonamento in tutti i casi in cui il consumatore, per usufruire del servizio, abbia preventivamente trasmesso al soggetto erogatore del servizio i propri dati personali, attestanti la volontà di attivazione.».*

**21.2**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo le parole: «di acquisire la prova» aggiungere la seguente: «documentale» e aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo la vigente regolamentazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'espressa previsione dei servizi premium one shot».*

**21.3**

VACCARO, PUGLIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Fatta salva l'ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, i contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. Gli operatori sono tenuti ad avvisare i contraenti della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale».

**21.4**

LANZI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I consumatori che ricevono dai fornitori di servizi di servizi di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche una proposta di modifica recante condizioni peggiorative delle condizioni contrattuali, sono vincolati solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche su un supporto durevole ovvero mediante accettazione telematica.».



**21.0.1**

RICCIARDI, DELL'OLIO, PAVANELLI, TURCO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.».

**21.0.2**

BOLDRINI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1"».

**21.0.3**

FERRAZZI, MARGIOTTA

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, dopo la parola: "periodici" le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali" sono soppresse.

2. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capo-

verso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

#### **21.0.4**

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)*

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230 sia in ambito locale che nazionale mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto"».

#### **21.0.5**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Misure urgenti per l'emittenza locale)*

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso».

**21.0.6 (id. a 21.0.7)**

TIRABOSCHI, MALLEGNI, VONO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche tramite modalità digitali"».

---

**21.0.7 (id. a 21.0.6)**

BERUTTI, BIASOTTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche tramite modalità digitali"».

---

**21.0.8**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in modalità digitale"».

**21.0.9**

CASTALDI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di intermediazione dei diritti d'autore)*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: "e gli altri organismi di gestione collettiva," sono inserite le seguenti: "nonché le entità di gestione indipendente,";

b) all'articolo 84-bis, comma 4, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva di cui al terzo comma" sono inserite le seguenti: ", nonché le entità di gestione indipendente";

c) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva" sono inserite le seguenti: ", nonché alle entità di gestione indipendente".

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il comma 2 è abrogato».

**21.0.10 (testo 2)**

CASTALDI, GIROTTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Norme in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore)*

1. All'articolo 71-*octies*, comma 3, primo periodo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,".».

**21.0.11 (id. a 21.0.12)**

BRESSA, RUOTOLO, GIACOBBE, ROJC, RICETTI, COLTORTI, CRIMI, AIROLA, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, CIOFFI, SANTILLO

**Decaduto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Contributi a imprese editrici)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera *c*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma"».

**21.0.12 (id. a 21.0.11)**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Contributi a imprese editrici)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-bis) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma"».

**21.0.13 (già 20.0.2)**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modalità di comunicazione delle contestazioni relative ai mancati pagamenti di fatture e della sospensione di forniture)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

**Art. 22****22.1**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «8-bis», sostituire le parole: « Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina» con le seguenti: «Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto delle relative funzioni amministrative, riesaminano congiuntamente e» e dopo le parole: «qualità e prezzo accessibile» aggiungere le seguenti: «nonché sulla base della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dei nuovi obblighi».*

---

**22.2**CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,  
Pietro PISANI**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «8-bis», dopo le parole: «obblighi di servizio universale» aggiungere le seguenti: «nei mercati caratterizzati da comprovati fallimenti di mercato. Il servizio universale non può essere esteso a servizi autorizzati svolti in libera concorrenza e disponibili su tutto il territorio nazionale».*

---

**22.3**CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,  
Pietro PISANI**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «8-bis», dopo le parole: «obblighi di servizio universale» aggiungere le seguenti: «nei servizi della corrispondenza».*

---



**22.4 (id. a 22.6, sost. id. a 22.5)**

CROATTI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».*

---

**22.5 (Sostanzialmente id. a 22.4 e 22.6)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «evoluzione dei mercati e delle tecnologie» aggiungere le seguenti: «tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».*

---

**22.6 (id. a 22.4 e sost. id. a 22.5)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «8-bis» aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».*

---

**22.7**

VACCARO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi 19 e 20 sono abrogati.».*

---

**22.8 (id. a 22.9)**

TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.».

**22.9 (id. a 22.8)**CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,  
Pietro PISANI**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.».

**22.0.1**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Norme in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche, per le società)*

1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ultima riga, le parole: "sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 26

ottobre 1972, n.633. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-*ter* in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio."».

## **22.0.2**

PEPE, ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Progetti attuativi del PNIEC)*

1. Al decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'Allegato I, punto 3.2.3 dopo le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione" aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».

*Conseguentemente modificare il titolo del «Capo VI» come segue: «Concorrenza, Sviluppo delle infrastrutture energetiche, digitali e servizi di comunicazione elettronica.».*

## **22.0.3 (già 4.0.1)**

GIACOBBE, MANCA, ROJC

### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'Allegato I, punto 3.2.3, dopo le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione" aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».

*Conseguentemente, alla Rubrica del Capo VI, dopo le parole: «infrastrutture» aggiungere le seguenti: «energetiche e».*

---

**Art. 23****23.1**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti:* «, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo»;

b) *al comma 2 dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura»;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* «parere e, per i profili di competenza regionale,».

**23.2**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

- *alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «del parere e, per i profili di competenza regionale,».

**23.3**

MIRABELLI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «tipologie omogenee di procedimenti» aggiungere le seguenti: «anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, allo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione».*

---

**23.4**

MIRABELLI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «digitalizzazione» aggiungere le seguenti: «, prevedendo anche la delega ad altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione».*

---

**23.5**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

*«f-bis) definire le modalità di presentazione e i contenuti standard degli atti degli interessati, nonché di svolgimento della procedura;*

*f-ter) individuare gli effetti della presentazione degli atti e i poteri esperibili dalla pubblica amministrazione in fase di controllo».*

---

**23.6**

CONZATTI, SBROLLINI, GIROTTO

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) favorire l'adozione dei moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» inserire le seguenti: «e Unioncamere».*

**23.7**

PITTELLA, GIACOBBE

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) promuovere e favorire l'aggregazione tra i professionisti attraverso il rilancio dello strumento delle Società tra professionisti, prevedendo norme che: consentano un maggiore controllo della governance ai soci professionisti; prevedano il divieto di patti volti a distribuire gli utili favorendo i soci di mero capitale, in deroga ai criteri ordinari; diano maggiore garanzia dell'utente grazie al rafforzamento del controllo sulle ipotesi di conflitti di interesse; eliminino il limite di appartenenza ad una sola STP; prevedano incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di start-up; prevedano una revisione e una semplificazione del regime previdenziale cui sono assoggettati i professionisti che hanno costituito una STP».

**23.8**

MIRABELLI

**Ritirato**

*Al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» aggiungere le seguenti: «e professionali».*

**23.9**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 3, dopo le parole: «previa acquisizione del parere e» sopprimere le seguenti: «, per i profili di competenza regionale,».*

---

**23.10**

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica».*

---

**23.11 (testo 2)**

TIRABOSCHI

**Ritirato**

*All'articolo 23 aggiungere infine il seguente comma:*

al comma 2, dopo la lettera *h*) aggiungere le seguenti:

*"h-bis) definire una revisione dei termini dei procedimenti amministrativi dimezzando la durata e individuando quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia ricompreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;*

*h-ter) introdurre misure per la tracciabilità digitale dei procedimenti; "*



b) aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

---

### 23.12

GIACOBBE

#### Ritirato

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

---

### 23.13 (id. a 23.14)

BERUTTI, BIASOTTI

#### Ritirato

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

---

**23.14 (id. a 23.13)**

NASTRI, IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ, RUSPANDINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

**23.0.1**

VANIN, CROATTI, GARRUTI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante)*

1. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sostenere il consolidamento e lo sviluppo del settore, dal 1° maggio 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali per attività legate allo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 non può essere inferiore a euro 500. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° maggio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**23.0.2**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro  
PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione per le attività agricole)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.».

**23.0.3**

GASPARRI, MARTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Iscrizione al registro delle imprese)*

1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, al comma 2-*quinques* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511, i quali possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."».

**23.0.4**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Delega per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di mercato libero professionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);

*b)* abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve, barriere per l'accesso e l'esercizio delle libere professioni, ivi comprese le normative degli enti locali

*c)* adozione di norme per la semplificazione delle procedure per l'inizio e per l'esercizio di attività;

*d)* applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante».

**23.0.5**

SBROLLINI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia di concorrenza per le bevande vegetali)*

1. Ai fini di una maggiore concorrenza nel comparto agroalimentare, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione dell'IVA relativa alle bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini, con particolare riferimento all'introduzione di tali bevande nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

---

**23.0.6**

LONARDO, ROSSI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Competitività delle aziende del comparto agricolo)*

1. Al fine di rendere competitive le aziende del comparto agricolo, sostenendo il reddito degli agricoltori, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad istituire fonti di finanziamento, per tramite della garanzia concessa dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, aventi come principale finalità la rinegoziazione e la ristrutturazione di mutui ed altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive».

---

**23.0.7 (id. a 23.0.8)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) al comma 6, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse. Sono aggiunte, infine, le seguenti: ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno";

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

### **23.0.8 (id. a 23.0.7)**

SBROLLINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

*b)* al comma 6, le parole. "i periodi e la durata" sono soppresse. Sono aggiunte, infine, le seguenti: ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell' anno";

*c)* dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai co-

muni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

### 23.0.9

VACCARO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, obbligatoria o facoltativa, a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta



a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

*9-ter.* L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

### **23.0.10**

TOFFANIN, TIRABOSCHI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

*b)* dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica, comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni

richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

---

### 23.0.11

LUPO, NATURALE, PAVANELLI, LEONE, CASTALDI, GAUDIANO, LANZI, DI GIROLAMO, FEDE, TRENTACOSTE, ANASTASI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi)*

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative della presente disposizione."».

---

**23.0.12**

PUGLIA, CROATTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Semplificazione del regime amministrativo per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria della concessione commerciale sulle aree pubbliche)*

1. All'articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*bis*.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al comma 4-*bis*, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro";

*b)* dopo il comma 4-*bis*.1. è inserito il seguente:

"4-*bis*.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di un anno con possibilità di rinnovo tacito"».

**23.0.13 (id. a 23.0.14, 23.0.15, 23.0.16, 23.0.17)**

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo

ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

**23.0.14 (id. a 23.0.13, 23.0.15, 23.0.16, 23.0.17)**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

**23.0.15 (id. a 23.0.13, 23.0.14, 23.0.16, 23.0.17)**

MALLEGNI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa

pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

**23.0.16 (id. a 23.0.13, 23.0.14, 23.0.15, 23.0.17)**

BERUTTI, BIASOTTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."».

**23.0.17 (id. a 23.0.13, 23.0.14, 23.0.15, 23.0.16)**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."».

---

**Art. 24****24.1**

MODENA

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche disponendo l'esclusione dell'ambito di applicazione degli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 degli ordini e dei collegi professionali».*

---

**24.2**

CONZATTI, SBROLLINI, GIROTTO

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera g), inserire, infine le seguenti parole: «, nonché attraverso l'utilizzo del "Fascicolo d'impresa" di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» inserire le seguenti: «, Unioncamere».*

---

**24.3**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*«g-bis) rispetto della disciplina di protezione dei dati personali nei casi di accesso ai dati e di scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli;»*

*e al comma 2, dopo le parole: «e del parere del Consiglio di Stato» aggiungere le seguenti: «e del Garante per la protezione dei dati personali».*

---

**24.4**

TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) previsione di divieti a carico delle imprese che offrono e organizzano servizi alla persona usufruendo di personale non qualificato e non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente;».

---

**24.5**

TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) programmazione di un sistema di controlli specifici volti a prevenire e contrastare situazioni di concorrenza sleale da parte delle piattaforme che offrono e organizzano servizi alla persona;».

---

**24.6**

CROATTI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:*

«*i-bis*) previsione che gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato soggetti a vigilanza pubblica non possano intraprendere iniziative economiche che esulano dall'oggetto sociale primario dell'ente senza una preventiva indagine di mercato ad evidenza pubblica;

*i-ter*) disposizione che gli enti di diritto pubblico e privato soggetti a vigilanza, se intenzionati a acquisire beni o servizi rivolti a propri associati o per conto di enti similari, qualora l'indagine di mercato evidenzi la presenza del bene/servizio richiesto, stipulino apposite convenzioni aperte ai fornitori individuati, anche tramite le Associazioni di categoria.».

---

**24.7 (id. a 24.8, 24.9)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.».

**24.8 (id. a 24.7, 24.9)**

TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis. prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.».

**24.9 (id. a 24.7, 24.8)**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli



enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie».

---

#### **24.10**

TIRABOSCHI, VONO

##### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere l'estensione agli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori economici da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della omogeneità, della celerità degli affidamenti e del principio *once-only* da parte degli enti pubblici».

---

#### **24.11 (testo 2)**

PITTELLA, GIACOBBE

##### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese.».

---

#### **24.12**

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

##### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione euro-

pea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese».

---

### 24.13

LA PIETRA, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:*

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2020. 2020 - 2.000.000

2021. 2021 - 2.000.000

---

### 24.14

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:*

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

---

**24.15 (id. a 24.16, 24.17)**

DE CARLO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile***Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:*

«5-bis. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

**24.16 (id. a 24.15, 24.17)**

CALIGIURI

**Dichiarato improponibile***Dopo il comma 5, inserire infine il seguente:*

«5-bis. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

**24.17 (id. a 24.15, 24.16)**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile***Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:*

«5-bis. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

**24.0.1 (testo 2)**

TARICCO

**Dichiarato improponibile limitatamente ai commi 1 e 2, ritirato per la parte restante**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel computo di cui al presente comma non sono considerati nel fatturato complessivo i ricavi delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali verso la pubblica amministrazione, e sono considerate attività agricole anche le connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

2. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono abrogate e le parole: "che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria" e al comma 1-*ter* dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".

3. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pelletizzata per le finalità industriali e commerciali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al primo periodo, controllato in qualunque situazione, non deve risultare superiore ai

limiti previsti dall'articolo 4 della presente legge, verificati ai sensi della normativa prevista dal medesimo articolo".

4. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007».

#### **24.0.2**

TIRABOSCHI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Modalità di identificazione degli operatori in regime di affiliazione commerciale - franchising)*

1. I soggetti che operano mediante contratti di affiliazione commerciale di cui all'articolo 1 della legge 6 maggio 2004, n. 129 recante: "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale", comunicano tale loro qualità al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) del Registro delle Imprese presso cui sono iscritti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale.

2. L'affiliato comunica tale sua qualità entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione commerciale con l'affiliante.

3. L'affiliante comunica tale sua qualità una sola volta per ogni diverso settore di attività economica, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del primo contratto.

4. Analoga comunicazione dovrà essere resa da entrambi i soggetti di cui al presente articolo, qualora cessi, per qualsiasi ragione, tale loro attività, entro trenta giorni dalla cessazione».

**24.0.3 (testo 2)**

FERRERO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»

**24.0.5**

MODENA

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia di deroga, per gli ordini e i collegi professionali, agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)*

1. Al fine di promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare la protezione di diritti e interessi, anche non economici, degli iscritti a ordini e collegi professionali, ai medesimi ordini e collegi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

**Art. 25****25.1**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «4» sostituire le parole: «quattro giorni» con le seguenti: «tre giorni».*

**25.2**

GALLONE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Non è richiesta la presenza fisica del titolare della firma da autenticare quando quest'ultimo stabilisce con il notaio un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma da autenticare da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato nonché la percezione di ciò che accade al firmatario video collegato nel momento in cui appone la sottoscrizione elettronica.";

b) all'articolo 47-ter:

1) al comma 2, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e non è richiesta la presenza fisica delle parti o, nei casi previsti dalla legge, dei testimoni quando tali soggetti o alcuni di essi stabiliscono con il notaio rogante un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra fauna elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti video collegate nel momento in cui manifestano la loro volontà. L'atto pubblico informatico è";

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dai fidefacenti, dall'interprete e dai testimoni";

c) all'articolo 52-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: "filma digitale" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 o in conformità ad altro tipo di firma elettronica qualificata";

2) al comma 2, dopo le parole: "le parti," sono aggiunte le seguenti: "i fidefacenti,";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Non è necessaria la presenza fisica del soggetto che appone la sottoscrizione quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47-*ter*, comma 2 relativamente al collegamento telematico in videoconferenza con il notaio rogante.";

d) il comma 1-*bis* dell'articolo 93-*ter* è abrogato.

1-*ter*. Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita dell'ecosistema imprenditoriale italiano delle start-up, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, l'onorario per la registrazione di un contratto istitutivo non può essere maggiore a 400 euro più IVA, di cui il 15 per cento di imposte"».

---

### **25.3 (id. a 25.4)**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Dichiarato improponibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

---



**25.4 (id. a 25.3)**

CALIGIURI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

**25.5**

LA PIETRA, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo il comma 1, introdurre il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

**25.0.1**

MANTERO, LA MURA, NUGNES

**Decaduto**

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni - Finalità e ambito di applicazione)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiega-

ti nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.

2. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 25-*quater*, comma 1, della presente legge.

### **Art. 25-ter**

#### *(Obblighi di informazione preventiva)*

1. L'impresa di cui all'articolo 25-*bis* è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 25-*quater*, la comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.

3. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23

luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.

### **Art. 25-quater**

*(Ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura)*

1. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 25-ter, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.

2. Il piano di cui al comma 1 indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 2, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei,

nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.

### **Art. 25-quinquies**

*(Esame e approvazione del piano)*

1. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui all'articolo 25-*quater*, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1.

2. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1.

3. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

4. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

5. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.

6. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

7. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5.

8. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione dell'articolo 25-*ter*, comma 4, della presente legge prima dell'approvazione del piano e nel

caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

#### **Art. 25-sexies**

*(Monitoraggio dell'attuazione del piano)*

1. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

2. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui all'articolo 25-*quater*, comma 2.

3. Fermi gli effetti di cui all'articolo 25-*quinqies*, comma 8, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

4. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano di cui all'articolo 25-*quater*, comma 1.

#### **Art. 25-septies**

*(Diritto di prelazione di cooperative di lavoratori)*

1. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano secondo quanto previsto dall'articolo 25-*quinqies* di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

2. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei

contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

### **Art. 25-octies**

*(Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa)*

1. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all'articolo 25-bis o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici."».

## **25.0.2**

PAVANELLI

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

*(Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)*

1. Agli esercenti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla vendita al pubblico di prodotti e servizi gestiti dallo Stato in regime di monopolio, spetta un credito di imposta, pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 25.0.3

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, VANIN, MONTEVECCHI, ROMANO, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

#### **Decaduto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Sviluppo delle imprese artigiane)*

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

### 25.0.4

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### **Dichiarato improponibile limitatamente al comma 5, ritirato per la parte restante**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Misure in materia di vendite promozionali, di fine stagione e sottocosto, e di vendita del pane confezionato)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse.

3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.

4. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967 n. 580, le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse e dopo le parole: "per informare il consumatore sulla natura del prodotto" sono inserite infine le seguenti: ", anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari".

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse».

### 25.0.5

GIACOBBE

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, ivi compresi quelli definiti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti soddisfano gli oneri di cui al comma 4-*quater* mediante iscrizione del contratto di rete nel registro dei contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l'Ufficio Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, ove i soggetti esercitano stabilmente la propria attività professionale.

4-*septies*. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure per l'iscrizione dei contratti di rete tra professionisti e alla tenuta del relativo registro.

4-*octies*. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale



tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* si applicano solo ove compatibili"».

---

**25.0.6 (id. a 25.0.7)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: "e di mediazione creditizia" sono soppresse.».

---

**25.0.7 (id. a 25.0.6)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: "e di mediazione creditizia" sono soppresse.».

---

**25.0.8**

LOMUTI

**Decaduto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)*

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i «consorzi con attività esterna.»».

---

**Art. 26****26.1**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) previsione che la digitalizzazione delle procedure avvenga nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali».

**26.100**

I RELATORI

**Accolto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».*

**26.0.1**

GAUDIANO

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,  
n. 385 in materia di gruppo bancario cooperativo)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del

Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale";

b) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:

**"Art. 37-quater.**

*(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)*

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori:

a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite;

b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradi-

mento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5"».

---

## 26.0.2

NATURALE

### Dichiarato improponibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Estensione Bonus Investimenti Sud)*

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al secondo periodo, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito"».

---

**26.0.3**

TURCO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

**26.0.4**

NATURALE

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Estensione del sostegno alla filiera avicola)*

1. All'articolo 78, comma 4-*novies*, del decreto del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e" sono soppresse;

b) le parole: "per l'anno 2020" sono soppresse».

### 26.0.5

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, GIANNUZZI, LEZZI, MORONESE, LA MURA, LANNUTTI, MORRA, BOTTO

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 le parole da "nonché dei conferimenti" a: "sono soci;" sono soppresse».

### 26.0.6

MODENA, BOCCARDI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Delega per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di mercato libero professionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);

- abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve, barriere per l'accesso e l'esercizio delle libere professioni, ivi comprese le normative degli enti locali;

- adozione di norme per la semplificazione delle procedure per l'inizio e per l'esercizio di attività;
  - applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante».
-



**Art. 27****27.1 (id. a 27.2)**

PUGLIA, VACCARO

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**27.2 (id. a 27.1)**

VACCARO

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**27.3**ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,  
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE**Decaduto***Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 130, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "assicurazione Rc auto", di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controlla-

te, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale";

b) all'articolo 131, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-ter. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

1-quater. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-bis e 1-ter costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2";

c) all'articolo 132, comma 1, dopo le parole: "assicurazione obbligatoria" sono inserite le seguenti: "in conformità al contratto di cui all'articolo 170-bis";

d) all'articolo 132-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

1) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b)";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

2) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione";

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4";

e) all'articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale";

f) all'articolo 134, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) al comma 4-*bis*, le parole: "della medesima tipologia" sono soppresse, dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media";

g) all'articolo 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre" e le parole: "'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'" sono sostituite dalle seguenti: "'anagrafe testimoni', 'anagrafe danneggiati' e 'liquidazione sinistri'";

2) al comma 2, dopo la parola: "gestiti" sono inserite le seguenti: "e l'ammontare dei risarcimenti liquidati";

3) al comma 3, dopo le parole: "delle imprese di assicurazione" sono inserite le seguenti: ", dell'assicurato";

*Conseguentemente,*

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri";

h) gli articoli 138 e 139 sono soppressi;

i) all'articolo 141, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, felino restando quanto previsto al l'articolo 140, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo restando altresì il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo";

l) al capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"Art. 142-*quater*. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*) - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elet-

trici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

*Art. 142-quinquies. - (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) - 1.* Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.

3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

*Art. 142-sexies. - (Risarcimento integrale dei danni subiti) - 1.* Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo";

m) all'articolo 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "ai contraenti ed ai danneggiati" sono inserite le seguenti: "nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o di cessione di credito ovvero ai loro aventi causa" e le parole: "agli atti a conclusione dei" sono sostituite dalle seguenti: "a tutti gli atti, documenti, allegati separati e note riservate relativi ai";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, decorsi i termini per proporre querela senza che sia stato promosso il procedimento penale, gli atti oggetto di richiesta di accesso devono essere messi a disposizione dell'avente diritto, del suo delegato o del cessionario";

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I documenti oggetto di richiesta di accesso agli atti, ove richiesto, devono essere trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata all'avente diritto, al suo delegato o al cessionario.

3-ter. L'IVASS, ove richiesto, verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 da parte dell'impresa di assicurazione, la quale non può, fuori dai casi previsti, escludere, limitare o differire, anche solo parzialmente, l'accesso agli atti";

n) all'articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta", al terzo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile determinato ai sensi del comma 1-bis. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veico-

lo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

4) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta";

5) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185";

6) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto";

o) all'articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";

2) al comma 2, le parole: "se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139" sono soppresse;



p) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis* L'eventuale cessione del credito non esonera le imprese di assicurazione dall'obbligo di formulare una congrua e motivata offerta nonché di osservare le disposizioni del presente codice relative alle procedure liquidative nonché quelle a favore del cedente, che non sono derogate dalla presenza del negozio di cui all'articolo 1260 del codice civile. Anche in caso di cessione di credito, resta ferma la competenza dell'IVASS, anche su segnalazione del cessionario, a verificare il rispetto delle procedure liquidative compreso l'obbligo di proporre al cessionario una congrua e motivata offerta, in caso di cessione di credito. Eventuali violazioni delle procedure e degli obblighi di legge, compresi quelli relativi all'accesso agli atti, consentito anche al cessionario, comportano in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari";

q) al capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-*ter* è aggiunto il seguente:

"Art. 150-*quater*. - (*Riparazione dei veicoli*) - 1. Fuma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.

3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle

riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levaboli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.

4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.

5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.

6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno";

r) all'articolo 156, comma 2, dopo la parola: "natanti" sono aggiunte le seguenti: "solo tramite i periti assicurativi di cui al comma 1";

s) all'articolo 172, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È facoltà dell'assicurato, in qualsiasi momento, anche anteriormente al decorso di un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto per l'assicurazione RC auto e da quelli eventualmente stipulati per le garanzie accessorie relative al veicolo o al conducente, senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativa al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo nel rimborso, oltre agli interessi legali, sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per l'assicurazione RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza per l'assicurazione RC auto";

t) all'articolo 283, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona" a: "nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter)" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000";

u) all'articolo 310-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale previsto dall'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

1-ter. Al fine di cui al comma 1-bis, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al Centro di cui al medesimo comma 1-bis, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato.

1-quater. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del Centro di cui al comma 1-bis, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro relativo alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-quinquies. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

1-sexies. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente articolo"».

## 27.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

### Decaduto

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 130, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "assicurazione Rc auto", di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale"».

## 27.5

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

### Decaduto

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la credibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-ter. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

1-quater. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-bis e 1-ter costituisce violazione degli obblighi di trasparenza

e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2"».

## 27.6

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

### Decaduto

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) - 1. All'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

1) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al

30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b)";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

2) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere";

f) il comma 8 è sostituito con il seguente:

"8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo fonti e di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione";

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4"».

---

## 27.7

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

### **Decaduto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale"».

---



**27.8**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Decaduto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 134, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) al comma 4-*bis*, le parole: "della medesima tipologia" sono soppresse, dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media"».

**27.9**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Decaduto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"a) Art. 142-*quater*. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*) - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica

previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza;

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario;

*b) Art. 142-quinquies. - (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) - 1.* Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.

3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

*c) Art. 142-sexies. - (Risarcimento integrale dei danni subiti) -1.* Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli

sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo».

## 27.10

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

### Decaduto

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta", al terzo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile determinato ai sensi del comma 1-*bis*. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto

della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

4) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta";

5) al comma 11-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185";

6) dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

---

## 27.11

CORTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «ad eccezione dei contratti stipulati per la copertura di motoveicoli».*

---

**27.12**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «che operano» con le seguenti: «che sono abilitate a svolgere attività assicurativa».*

---

**27.13 (testo 3)**

ANASTASI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento a partire da tale data.».*

---

**27.14**

CORTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo il capoverso «2», aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano ai contratti stipulati per la copertura dei motoveicoli».*

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le seguenti: «è sostituito dai seguenti».*

---

**27.15**

BOCCARDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e si applicano ai sinistri con accadimento da tale data».

---

**27.16 (id. a 27.17, 27.18)**

BOCCARDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento da tale data».

---

**27.17 (id. a 27.16, 27.18)**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento da tale data».

---

**27.18 (id. a 27.16, 27.17)**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data».

**27.19**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Decaduto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-ter è aggiunto il seguente:

**"Art. 150-quater.**  
(Riparazione dei veicoli)

1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5

febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.

3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levabolli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.

4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.

5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza del-



l'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.

6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno"».

### 27.0.1

CORTI, MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 27-bis.

*(Liberalizzazione del servizio di gestione e determinazione delle tariffe per l'accesso al pubblico Registro Automobilistico)*

1. All'articolo 11 del Regio 15 marzo 1917, n. 436, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella Provincia la licenza di circolazione deve essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico attualmente istituito presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La gestione del Registro di cui al precedente periodo è sottoposta a gara pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del

servizio di gestione del Registro di cui all'articolo 11, comma 1, del regio decreto 15 marzo 1927, n. 436.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto tariffe differenziate per gli sportelli telematici dell'automobilista pubblici e gli sportelli telematici dell'automobilista privati, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, escludendo dalle tariffe per gli sportelli telematici dell'automobilista privati la componente di servizio attualmente destinata agli sportelli telematici per l'automobilista pubblici».

### **27.0.2 (id. a 27.0.3)**

BOLDRINI, IORI

### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)*

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

**27.0.3 (id. a 27.0.2)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)*

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

**27.0.4**

BOLDRINI, IORI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)*

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

### **27.0.5**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)*

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

**27.0.6**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)*

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire una reale efficacia alle coperture assicurative di cui al presente articolo, alle altre analoghe misure adottate da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi del comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 36-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di riserve tecniche dei rami danni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche".

b) al penultimo periodo dell'articolo 10, comma 6, le parole: "anche di assunzione diretta del rischio," sono soppresse.

c) l'articolo 12 è abrogato».

**27.0.7**

TOFFANIN

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Esenzione IVA per prestazioni educative e formative)*

1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito

ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

---

### **27.0.8**

VACCARO

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni in materia di distribuzione dei prodotti che contengono la nicotina)*

1. All'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* il distributore avente sede nel territorio dello Stato";

*b)* al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "che intende fabbricare" sono aggiunte le seguenti "o distribuire";

*c)* al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il distributore la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti"».

---

**27.0.9**

VACCARO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Tutela della concorrenza nella procedura d'esame per il conseguimento della patente nautica)*

1. All'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. I centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il conseguimento della patente nautica"».

**27.0.10**

PUGLIA, VACCARO, DONNO, D'ANGELO, LEONE, GAUDIANO, FERRARA, SANTILLO, PRESUTTO, Giuseppe PISANI, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, ANGRISANI, LANZI, CAMPAGNA, Marco PELLEGRINI, NATURALE, MORONESE, LONARDO, DI GIROLAMO, LUPO, FEDE, CARBONE, CROATTI, MAUTONE, DE LUCIA, ROMANO, AUDDINO, TRENTACOSTE, RUSSO, L'ABBATE, RICCIARDI, GIARRUSSO, LANNUTTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 inerenti semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore)*

1. All'articolo 132-*ter* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "e portabili" sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui al comma 1, lettera b), gli sconti di cui al presente articolo si applicano anche qualora non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione, ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b)";

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui al comma 4, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione per le quali gli adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile ed immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio".

2. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 132-*ter* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 145-*bis* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "l'interoperabilità e la portabilità dei" sono sostituite da: "I";

b) il comma 3 è abrogato».



**27.0.11**

BOTTICI, VACCARO, PUGLIA, LUPO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*bis*.1. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, come modificate dall'art. 55-*bis*, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, anche in presenza di un attestato di rischio attestante l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, relativo ad un periodo inferiore di cinque anni."».

**27.0.12**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Misure per favorire la concorrenza delle imprese nel settore lattiero-caseario)*

1. All'articolo 8-*quiquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giu-

gno 2019 (C-348/18), dell'11 settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022";

*b)* al comma 10-*ter*, lettera *b*), dopo le parole: "le procedure di riscossione coattiva" sono inserite le seguenti: "e le procedure di recupero per compensazione"».

### **27.0.13**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)*

Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1, le parole: ", a società di capitali o a società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "formate da avvocati iscritti all'albo e";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, secondo periodo, la parola: "soci" è soppressa;

*b)* l'articolo 9 è abrogato;

*c)* l'articolo 11 è abrogato;

*d)* all'articolo 13, comma 4, le parole: "in tutto o in parte una quota" sono sostituite dalle seguenti: "la totalità ovvero una quota maggioritaria";

*e)* all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *c*) è abrogata;

1.2) alla lettera *e*), le parole da: "per mancanza" fino a: "della professione" sono soppresse;

1.3) alla lettera *f*), le parole: ", comportante la radiazione" sono soppresse;

*f)* all'articolo 17, comma 9, la lettera *c*) è abrogata;

g) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno";

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"c) con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a 40.000 euro lordi";

3) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare";

h) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA";

i) all'articolo 21:

1) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono abrogati;

l) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dieci anni"».

**27.0.14**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)*

Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 4, le parole: "in tutto o in parte una quota" sono sostituite dalle seguenti: "la totalità ovvero una quota maggioritaria";

b) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;"

2) la lettera *c*) è soppressa;

3) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare";

c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di

natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA"».

---

**27.0.15**

FLORIS, TOFFANIN, SERAFINI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Somministrazione di lavoro)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».

---

**27.0.16**

MARIN, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di parità di trattamento tra gli operatori economici)*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni concorrenziali tra le attività economiche operanti nelle zone di confine e le attività economiche operanti nei Paesi confinanti, nella Regione Friuli Venezia Giulia è istituita una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**27.0.17**

TARICCO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia di perizie tecniche)*

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, quarto periodo, dopo la parola: "agrotecnico" aggiungere le seguenti: "o agrotecnico", e dopo le parole: "perito agrario" aggiungere le seguenti: "o perito agrario laureato".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, le parole: "inerenti le piccole e medie aziende e" sono soppresse, e la parole: "catasto urbano" sono sostituite dalle seguenti: "catasto fabbricati".

**27.0.18 (id. a 27.0.19)**

DURNWALDER, STEGER

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Esenzione delle micro e piccole imprese dal pagamento delle tariffe forfetarie annue sui controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)*

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 dopo le parole: "Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, nonché".».

**27.0.19 (id. a 27.0.18)**

GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Esenzione delle micro e piccole imprese dal pagamento delle tariffe forfetarie annue sui controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)*

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 dopo le parole: "Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, nonché".».

**27.0.20**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Costituzione online semplificata delle start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare processi e modelli di affari innovativi nonché la crescita dell'ecosistema delle *start-up*, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e con capitale versato

mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente *on-line* sulla base delle seguenti modalità alternative:

*a)* atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis*, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e l'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

*b)* procedura telematica che, previa identificazione elettronica del richiedente tramite uno degli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell'atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli *standard* predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare.

Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione, nel caso di costituzione *on-line* mediante modelli *standard* predefiniti ed approvati di cui al presente comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa e il conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri di controllo amministrativo".

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società '*start up* innovative' di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2022 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese"».



**27.0.21**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Proroga della decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche)*

1. All'articolo 11-*sexiesdecies*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017 n. 124 relativi all'anno precedente possono essere adempiuti senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022"».

**27.0.22 (id. a 27.0.23)**

GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Proroga dell'entrata in vigore del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio)*

1. L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, è prorogata al 1° settembre 2024».

**27.0.23 (id. a 27.0.22)**

DURNWALDER, STEGER

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Proroga dell'entrata in vigore del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio)*

1. L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, è prorogata al 1° settembre 2024».

**27.0.24**

GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Coordinamento delle definizioni del decreto in materia di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)*

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021 dopo la lettera *a*) sono inserite le seguenti:

"*a-bis*) manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevole unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste;

*a-ter*) manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporta sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revi-

sione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione"».

---

**27.0.25**

GARNERO SANTANCHÈ

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Coordinamento degli ambiti di applicazione del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)*

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per quanto attiene la sola qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, hanno diritto al riconoscimento automatico di detta qualifica le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente"».

---

**27.0.26**

BRIZIARELLI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)*

1. All'articolo 3-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

**27.0.27**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Libertà di praticare sconti)*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e successive modificazioni, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».

**27.0.28 (testo 2)**

CANDIANI, RAMPI, CANGINI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e Norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *h*), la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "settanta";

c) all'articolo 65, sostituire le parole "ad euro 13.500", ovunque ricorrono, con le seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

d) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a trenta giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta."

e) Il primo comma dell'articolo 72 è sostituito dal seguente: "La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione Europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione".

f) dopo l'articolo 9-*bis*, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9-*ter*

(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato Permanente è composto da:

a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura, che lo presiede;

b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della Cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie in-

teressate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della Cultura.

4. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

g) all'articolo 182, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente comma: "4. Il primo Comitato Permanente, di cui all'art. 9-*ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al Decreto del Ministero della Cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del Decreto del Ministero."

2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della Cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità e "particolare interesse";

c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lett. g), che precede, sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**27.0.29**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e Norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

c) all'articolo 65, comma 4, lettera b), le parole: "ad euro 13.500", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

d) all'articolo 65, comma 4-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa possa rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che sarà in ogni caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero all'interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l'interessato dichiari, entro un termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà concludere il procedimento di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta";

e) all'articolo 68, il comma, 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a trenta giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta.";

f) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione";

g) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:

**"Art. 9-ter.**

*(Comitato permanente per la circolazione delle opere d'arte)*

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato permanente è composto da:

a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

b) i Direttori delle Direzioni generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro manda-



to, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.

4. Il Comitato permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.";

*h)* all'articolo 182, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente comma:

"3-*quinqüies*. Il primo Comitato permanente, di cui all'articolo 9-*ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del Decreto del Ministero."

1. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

2. Il decreto di cui al comma 2 prevede che: *a)* l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente; *b)* vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità" e "particolare interesse"; *c)* sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. All'attuazione del comma 3, lettera *c)*, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera *g)*, sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**27.0.30**

BOCCARDI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazione)*

1. Al fine di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653";

b) nell'articolo 562 le parole: "o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente" sono sostituite dalle seguenti: "o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563";

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

"La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che

hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

*e)* all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

*f)* all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge dopo il decorso di sei mesi dalla sua entrata in vigore.».

**Art. 28****28.1**

BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

**28.2**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis.», con il seguente:*

«1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

---

**28.3**

GIACOBBE

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis.», con il seguente:*

«1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

**28.4 (id. a 28.5)**BRESSA, RUOTOLO, GIACOBBE, ROJC, RICHETTI, COLTORTI, CRIMI, AIROLA,  
DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, CIOFFI, SANTILLO**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.";

1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione

di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.";

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.";

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

## **28.5 (id. a 28.4)**

GIACOBBE

### **Dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso "1-ter", ritirato per la parte restante**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.";

1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione



di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.";

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.";

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

---

## **28.6 (id. a 28.7)**

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**28.7 (id. a 28.6)**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**Art. 29****29.1**

TOFFANIN

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29.**

*(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)*

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, apportare le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale;

*b)* dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

3-*quater*. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

**29.2 (id. a 29.3)**

TIRABOSCHI

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29.**

*(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)*

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale.

*b)* dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

3-*quater*. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

---

**29.3 (id. a 29.2)**

GIACOBBE

**Precluso**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

**«Art. 29.**

*(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)*

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale.

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

3-*quater*. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

**29.4 (testo 2)**

CASTALDI, ANASTASI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29**

*(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)*

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa

utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

## **29.5 (id. a 29.6, 29.7)**

TIRABOSCHI

### **Ritirato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

1-*ter*. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell'impresa in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive quan-

do non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

**29.6 (testo 2) [id. a 29.4 (testo 2 [RC]), 29.19 (testo 2 [RC]), 29.29 (testo 2 [RC])]**

MISIANI, CORTI, CASTALDI, CONZATTI, TOFFANIN

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29**

*(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)*

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

*b)* al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

*c)* al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

---

### **29.7 (id. a 29.5, 29.6)**

ROSSI, QUAGLIARIELLO, MARTI

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

1-*ter*. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell'impresa in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

---

### **29.8**

MIRABELLI

#### **Precluso**

*Sostituire il comma, con il seguente:*

«1. All'articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o nell'acquisizione di indebiti vantaggi competitivi da parte di piattaforme digitali di cui alcuni utilizzatori hanno



necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale"».

---

**29.9**

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**29.10 (id. a 29.11)**

NANNICINI, MISIANI, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

**29.11 (id. a 29.10)**

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

---

**29.12**

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale, anche tenendo conto di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

**29.13**

CONZATTI, SBROLLINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), il capoverso «1-bis» è sostituito dal seguente:*

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche con riguardo alle imprese che forniscono e che utilizzano servizi di intermediazione nei mercati digitali, di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori».

**29.14**

CASTALDI

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di software sfrutti la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso, anche con riferimento all'utilizzo di infrastrutture cloud»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2» con il seguente:*

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, comprese quelle aventi ad oggetto

l'utilizzo di licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un *software* di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

---

### **29.15 (id. a 29.16)**

ROMANI

#### **Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di software utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso anche nell'utilizzo di infrastrutture cloud»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2.» con il seguente:*

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un software di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

---

**29.16 (id. a 29.15)**

GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di software utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso anche nell'utilizzo di infrastrutture cloud»;*

*b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2» con il seguente:*

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un *software* di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

**29.17**

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri di riferimento per la determinazione; della nozione di dipendenza economica da applicare alle piattaforme digitali ai fini del presente comma tenendo conto, tra l'altro, della significatività dello squilibrio di diritti e di obblighi, del modello di business da esse adottato, nonché dei costi sostenuti per investimenti specifici e dei benefici economici derivanti ad entrambe le parti».*

**29.18**

MISIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» alla fine, dopo le parole: «disponibilità dei dati» sono aggiunte le seguenti parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri di riferimento per la determinazione della nozione di dipendenza economica da applicare alle piattaforme digitali ai fini del presente comma tenendo conto, tra l'altro, della significatività dello squilibrio di diritti e di obblighi, del modello di business da esse adottato, nonché dei costi sostenuti per investimenti specifici e dei benefici economici derivanti ad entrambe le parti».*

**29.19 (testo 2)**CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,  
Pietro PISANI**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29**

*(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)*

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

*b)* al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni

unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

---

## 29.20

MISIANI, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere il seguente periodo: «La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l'applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il Digital Markets Act (DMA)».*

---

## 29.21

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

### Ritirato

*Al comma 1, alla lettera a) capoverso «1-bis» dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere il seguente periodo: «La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l'applicazione del presente comma*

con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il *Digital Markets Act* (DMA)».

---

**29.22**

MISIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».*

---

**29.23 (id. a 29.24)**

TIRABOSCHI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), «capoverso 2» dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».*

---

**29.24 (id. a 29.23)**

ROSSI, QUAGLIARIELLO, MARTI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2» dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».*

---

**29.25 (id. a 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31)**

VACCARO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»*

---

**29.26 (id. a 29.25, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31)**

TOFFANIN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»*

---

**29.27 (id. a 29.25, 29.26, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31)**

TIRABOSCHI, TOFFANIN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»*

---

**29.28 (id. a 29.25, 29.26, 29.27, 29.29, 29.30, 29.31)**

MISIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»*

---



**29.29 (testo 2)**

CONZATTI, SBROLLINI

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 29***(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)*

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

*b)* al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

*c)* al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

**29.30 (id. a 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.31)**

ROSSI, QUAGLIARIELLO, MARTI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».*

---

**29.31 (id. a 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30)**

GARNERO SANTANCHÈ

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».*

---

**29.32**

GALLONE, TIRABOSCHI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37"».*

---

## Art. 31

### 31.1 (testo 2) [id. a 31.2 (testo 2), 31.3 (testo 2)]

MARTI, GIACOBBE, BERGESIO

#### Accolto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».*

*b) sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:*

*«2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.*

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

*2) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:*

*«Art. 16-bis. - (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;*

*3) sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giusti-*

ficato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

### **31.2 (testo 2) [id. a 31.1 (testo 2), 31.3 (testo 2)]**

GIACOBBE, MARCUCCI

#### **Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».*

*b) sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:*

*«2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.*

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

*2) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:*

*«Art. 16-bis. - (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;*

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

### **31.3 (testo 2) [id. a 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2)]**

BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

#### **Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) *sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:*

«2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

2) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:*

«Art. 16-bis. - (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo,

l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

### **31.0.1**

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, MANCA, SAPONARA, CAMPARI

#### **Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Deroga all'accorpamento delle camere di commercio)*

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge con un utile o pareggio di bilancio, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

**31.0.2**

ROJC

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Camere di commercio nei territori con minoranze linguistiche)*

1. Dopo l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

**"Art. 15-bis.**

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della camera di commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

---

**Art. 32****32.1**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, BAGNAI, OSTELLARI

**Accolto***Sopprimere l'articolo.***32.2 (testo 2)**

ZANDA

**Precluso***Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 32.***(Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti)*

1. Il presente articolo stabilisce principi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità amministrative indipendenti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive. Al fine di garantire la loro indipendenza le Autorità di cui al comma 2 sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale.

2. Ai fini del presente articolo:

a) sono Autorità di garanzia:

1. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

2. l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

3. il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

4. la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

b) sono Autorità vigilanza:



1. la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

2. la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;

3. la Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) sono Autorità di regolazione:

1. l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

2. l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

3. Ciascuna autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

4. I membri delle autorità di garanzia di cui al comma 2, lettera a), sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I nominativi sono scelti da ciascuna Camera, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura è avviata due mesi prima della data di scadenza del mandato dei componenti delle autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma. I Presidenti delle Autorità di garanzia di cui al comma 2, lettera a), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri competenti previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri è sottoposta al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti. I membri del collegio delle Autorità di cui al presente comma non possono essere revocati.

5. I presidenti e i membri delle Autorità di vigilanza, di cui al comma 2, lettera b) e delle Autorità di regolazione, di cui al comma 2, lettera c) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, sceglie i nominativi di cui al presente comma da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti, affinché queste esprimano il parere, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito

di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura di selezione è avviata due mesi prima della data di scadenza del mandato dei componenti delle autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma.

6. I componenti delle Autorità di cui al comma 2 sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il *curriculum* dei componenti delle autorità è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

7. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere riconfermati. In caso di cessazione di uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con la procedura prevista per ciascuna nomina.

8. In caso di oggettiva impossibilità sopravvenuta di funzionamento o di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

9. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità di cui al comma 2 non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di due anni dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Il suddetto termine è esteso a due anni per i soggetti che sono

stati nominati per un secondo mandato. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e lettera c), numeri 1) e 2), non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica sette anni e la sua carica non è rinnovabile, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi da 3 a 9.

12. Le autorità riferiscono sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale al Parlamento. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare al Parlamento e al Governo, segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono al Parlamento i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

13. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli uni-

ci soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e, negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

14. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

15. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

**32.3 (testo 3)**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, BAGNAI, OSTELLARI

**Precluso***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 32.***(Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti)*

1. Il presente articolo stabilisce principi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità amministrative indipendenti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive.

2. Sono autorità di garanzia, nell'ambito del seguente elenco, quelle di cui alle lettere a), b), c) e d); sono autorità di vigilanza quelle di cui alle lettere e), f) e g); sono autorità di regolazione quelle di cui alle lettere h) e i):

a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

d) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

e) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

f) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;

g) la Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f, della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1, legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

i) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ciascuna autorità è costituita da un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

4. I membri delle autorità di garanzia, di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), sono eletti con voto limitato nella misura di due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. I membri delle autorità di vigilanza, di cui al comma 3, lettere e), f) e g), e delle autorità di regolazione, di cui al comma 3, lettere h) e i), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, acquisito il parere preventivo e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate. I presidenti delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate.

5. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina, a decorrere dalle nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge le autorità preposte alla nomina scelgono i nominativi tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del soggetto competente alla nomina e dell'autorità interessata, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il curriculum dei componenti delle autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

6. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere riconfermati. In caso di cessazione di uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con la procedura prevista per ciascuna nomina. In caso di oggettiva impossibilità sopravvenuta di funzionamento o di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva da parte di un'autorità di vigilanza o di regolazione il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e non può essere disposta per

le autorità di garanzia. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di due anni dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettere b), c), d), h) e i), non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica sette anni e la sua carica non è rinnovabile, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi 5 e 6.

9. Le autorità riferiscono alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che viene trasmessa alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle

decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare alle Camere e al Governo segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono alle Camere i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

10. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

11. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresen-



tativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

12. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

## 32.4

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, PAVANELLI

### Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,» inserire le seguenti: «al momento della pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura di selezione,»;*

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. I componenti devono essere nominati tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione trasparente il cui avviso deve essere pubblicato in un'apposita sezione del sito *internet* dell'autorità amministrativa medesima, entro il nono mese antecedente la scadenza del mandato del componente o dei componenti, ovvero al momento in cui si verifica la vacanza di una carica. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e i curricula devono essere pubblicati nella medesima sezione per almeno quindici giorni. La Commissione, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della candidatura, può ricevere ed analizzare le eventuali segnalazioni relative al profilo di un singolo candidato, raccolte nell'apposita sezione del sito *internet* dell'autorità amministrativa e presentate dai cittadini o dalle associazioni rappresentative degli stessi mediante posta elettronica certificata. Successivamente, procede ad audizioni pubbliche dei candidati, verifica la rispondenza delle candidature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel set-

tore in cui opera l'autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, l'istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui al presente comma devono avvenire con congruo anticipo.».

---

### **32.5**

CONZATTI, SBROLLINI

#### **Precluso**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del principio della parità di genere.» inserire il seguente periodo: «Nella suddetta lista dovranno essere indicati nominativi femminili pari al 50 per cento dei candidati».*

---

### **32.6**

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, BAGNAI, OSTELLARI

#### **Precluso**

*Al comma 4, dopo le parole: «i soggetti competenti nominano», inserire le seguenti: «, con provvedimento motivato,».*

---

### **32.7**

CONZATTI, SBROLLINI

#### **Precluso**

*Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di numero dispari di componenti designati, la presidenza verrà attribuita a un componente del genere meno rappresentato.».*

---

**32.8**

CASTALDI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di rafforzare e garantire l'indipendenza, la professionalità e l'autonomia ed evitare conflitti di interesse, e ferme restando le ulteriori disposizioni che prevedono specifiche garanzie, alle Autorità di cui al comma i si applicano l'articolo 10, comma 3-bis, secondo periodo, e comma 3-ter, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis.».

**32.9**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di rafforzare e garantire l'indipendenza, la professionalità e l'autonomia, ed evitare conflitti di interesse, e ferme restando le ulteriori disposizioni che prevedono specifiche garanzie, alle autorità di cui al comma 1 si applicano: l'articolo 10, comma 3-bis, secondo periodo, e comma 3-ter, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) *al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* «, e agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis.».

**32.0.1**

CALIENDO

**Dichiarato improponibile limitatamente alla lettera b), decaduto per la parte restante**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni in materia di professione notarile)*

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera *b*-bis) è soppressa;
- b) l'articolo 7 è abrogato.».

**32.0.2**

CALIENDO

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni in materia di professione notarile)*

1. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo".».

**32.0.3**

CATALFO

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Conferimento di cariche in organi di governo di enti pubblici nazionali)*

1. In deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai soggetti di cui al primo periodo del medesimo comma possono essere conferite cariche in organi di governo di enti pubblici nazionali. Nei casi di cui al precedente periodo le indennità relative alle cariche sono erogate nella misura del 50 per cento. I conseguenti oneri finanziari sono a carico dei medesimi enti pubblici.».

**32.0.4**

SBROLLINI

**Dichiarato improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Definizione del compenso per i commissari straordinari nominati con decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)*

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5:

1) le parole: "e al compenso per i commissari straordinari" sono abrogate;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50.000 euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli in-

terventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50.000 euro annui. Tale compenso va riconosciuto al limite retributivo previsto dall'articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

*b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.».*

---

### **32.0.5 (id. a 32.0.6)**

CONZATTI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

### **32.0.6 (id. a 32.0.5)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**32.0.7**

TESTOR, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

**Assorbito**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

**32.0.8**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

**Respinto**

*Dopo il Capo IX, è inserito il seguente:*

**«CAPO X****SERVIZI BANCARI****Art. 32-bis.**

*(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)*

1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sostituito con il seguente:

"Art. 117-bis. - *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)* - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dei fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

### **32.0.9**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

#### **Respinto**

*Dopo il Capo IX, è inserito il seguente:*

«CAPO X

SERVIZI BANCARI

#### **Art. 32-bis.**

*(Disposizioni in materia di operazioni home banking)*

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

#### **Coord. 1**

I RELATORI

#### **Accolto**

*- All'articolo 3, capoverso Art. 18, comma 2, lettera f), sostituire le parole: "porti di rilevanza internazionale e nazionale" con le seguenti: "porti*



di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4";

- *all'articolo 5, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: «dell'ex concessionario» e «gli ex concessionari» rispettivamente con le seguenti: «del concessionario uscente» e «i concessionari uscenti»;*

- *all'articolo 5, sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "data successiva individuata" sono sostituite dalle seguenti: "data successiva eventualmente individuata". 3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».*

- *all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "di cui alle lettere a)", inserire la seguente: "b)";*

- *all'articolo 13, comma 1, lettera d), capoversoc-quater), sostituire le parole: "ferma restando la possibilità" con le seguenti: "ferma restando l'applicazione delle disposizioni";*

- *all'articolo 13, comma 2, sopprimere le parole: "dalle strutture pubbliche e private";*

- *all'articolo 29, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b)", con le seguenti: "all'articolo 1";*

- *all'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: "entrano in vigore il 30 ottobre 2022" con le seguenti: " si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022;*

- *all'articolo 31, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, e alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo le parole: "indicano le basi giuridiche" inserire le seguenti: "su cui sono fondate le richieste".*